



REGOLAMENTO GENERALE

del Consiglio regionale



STATUTO D'AUTONOMIA
della Lombardia

COSTITUZIONE
della Repubblica Italiana

Redazione a cura di

Unità di Supporto specialistico
“Statuto di autonomia
della Regione Lombardia”

Servizio Studi e Documentazione
Legislativi e Assistenza Legale

Progetto grafico, impaginazione e stampa a cura di
CentroStampa Consiglio regionale della Lombardia

INDICE GENERALE

Regolamento generale del Consiglio regionale	pag. 7
Statuto d'autonomia della Lombardia	pag. 93
Costituzione della Repubblica Italiana	pag. 133
Indice analitico	pag. 185
Allegato n. 1	pag. 231
Allegato n. 2	pag. 235
Allegato n. 3	pag. 239
Allegato n. 4	pag. 241

PRESENTAZIONE

La fase costituente, avviata dal nostro Consiglio regionale a luglio 2006 in attuazione dell'articolo 123 della Costituzione, ha raggiunto la sua fase culminante con l'approvazione in Aula (14 maggio 2008) e l'entrata in vigore (1 settembre 2008) dello Statuto d'Autonomia della Lombardia.

La nuova Carta costituzionale regionale, attesa dal 1971, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione istituzionale. Essa, definendo i principi e i valori che presidono all'azione legislativa e di governo – tra i quali la sussidiarietà, la centralità della persona e dell'impresa, la semplificazione e la trasparenza – ha posto infatti le fondamenta di quel “modello lombardo” affermato nel Paese e in Europa come esempio di efficienza e di eccellenza nella gestione della cosa pubblica.

Sua diretta emanazione, il Regolamento generale del Consiglio, approvato in Aula il 9 giugno 2009 con 50 voti favorevoli e 1 solo astenuto, ha precisato e affinato gli strumenti operativi per il migliore funzionamento della nostra Istituzione, adeguando l'organizzazione del lavoro e delle procedure interne alla luce delle sostanziali novità introdotte dalla Carta costituzionale lombarda.

Due traguardi resi possibili grazie al lavoro collegiale svolto dalla Commissione Speciale Statuto, presieduta dal collega Giuseppe Adamoli, al qualificato supporto tecnico di uffici, funzionari e dirigenti regionali competenti, oltre che alla partecipazione propositiva di tutti i Consiglieri, in Commissione e in Aula.

La riforma costituzionale del 2001, ridisegnando il profilo della Repubblica e delle Regioni, ha trovato la sua piena attuazione nello Statuto d'Autonomia della Lombardia e nel nuovo Regolamento generale. In sintonia con i principi di trasparenza e buon governo della nostra Assemblea regionale, essi sono gli strumenti di indirizzo e di riferimento operativo per la semplificazione e il riordino normativo, per l'informazione, la partecipazione e il coinvolgimento diretto dei cittadini alla formazione delle politiche regionali.

La ristampa di questa pubblicazione – che negli anni ha raccolto i testi del Regolamento, dello Statuto e della Costituzione Italiana, recependo le rispettive modifiche – oltre che confermarsi quale strumento di agile consultazione e di aggiornamento a disposizione di amministratori, funzionari, cittadini e studenti, a vario titolo vicini all'Ente regionale, chiude simbolicamente questa VIII legislatura 2005-2010 con i due pilastri, Statuto e Regolamento, sui quali affrontare la svolta federalista in atto e costruire il futuro della nostra Lombardia.

Giulio De Capitani
Presidente del Consiglio regionale

Regolamento generale del Consiglio regionale

Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 9 giugno 2009
con deliberazione n. VIII/840

Publicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
5° supplemento straordinario al n. 25 del 26 giugno 2009

INDICE

CAPO I **ADEMPIMENTI DI INIZIO LEGISLATURA** **E COSTITUZIONE DEGLI ORGANI**

- Art. 1 (Assunzione delle prerogative di consigliere regionale)
- Art. 2 (Prima convocazione del Consiglio regionale)
- Art. 3 (Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari del Consiglio regionale)
- Art. 4 (Elezioni suppletive)
- Art. 5 (Illustrazione del programma di governo al Consiglio regionale)
- Art. 6 (Programma regionale di sviluppo)
- Art. 7 (Costituzione della Giunta delle elezioni)
- Art. 8 (Poteri della Giunta delle elezioni)
- Art. 9 (Convalida e annullamento di elezioni, dichiarazione di decadenza)
- Art. 10 (Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute)
- Art. 11 (Esame della posizione degli assessori e dei sottosegretari nominati al di fuori del Consiglio regionale)
- Art. 12 (Dimissioni dei consiglieri regionali)
- Art. 13 (Giunta per il regolamento)

CAPO II **UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE**

- Art. 14 (Presidente)
- Art. 15 (Vice Presidenti)
- Art. 16 (Segretari)
- Art. 17 (Funzioni dell'Ufficio di presidenza)
- Art. 18 (Deliberazioni dell'Ufficio di presidenza)
- Art. 19 (Incompatibilità dei componenti dell'Ufficio di presidenza)

CAPO III **GRUPPI CONSILIARI**

- Art. 20 (Composizione e costituzione dei gruppi)
- Art. 21 (Gruppo misto)
- Art. 22 (Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari)

CAPO IV
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Art. 23 (Programmazione, calendario dei lavori e determinazione del tempo)

Art. 24 (Programmazione dell'attività delle commissioni)

CAPO V
**COMMISSIONI CONSILIARI – ISTITUZIONE,
COMPOSIZIONE E NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO**

Art. 25 (Istituzione e durata delle commissioni)

Art. 26 (Composizione delle commissioni)

Art. 27 (Sostituzioni)

Art. 28 (Costituzione delle commissioni)

Art. 29 (Ufficio di presidenza delle commissioni)

Art. 30 (Ordine del giorno delle commissioni)

Art. 31 (Sedute delle commissioni e loro convocazione)

Art. 32 (Intervento in commissione dei componenti della Giunta regionale)

Art. 33 (Processo verbale e resoconto integrale)

Art. 34 (Pubblicità dei lavori)

Art. 35 (Validità delle deliberazioni e accertamento del numero legale)

Art. 36 (Trasmissione degli affari alle commissioni e abbinamento)

Art. 37 (Competenze concorrenti e questioni di competenza)

CAPO VI
ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 38 (Attività delle commissioni permanenti)

Art. 39 (Commissioni in sede referente)

Art. 40 (Commissioni in sede deliberante)

Art. 41 (Commissioni in sede redigente)

Art. 42 (Indagini conoscitive)

Art. 43 (Consultazioni, audizioni e attività conoscitive)

Art. 44 (Forme di partecipazione al procedimento legislativo ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto)

Art. 45 (Audizione dei rappresentanti degli enti ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto)

Art. 46 (Pareri alla Giunta regionale)

- Art. 47 (Procedure per le intese)
- Art. 48 (Pareri facoltativi ad altre commissioni)
- Art. 49 (Parere obbligatorio sui progetti di legge comportanti spese o minori entrate)
- Art. 50 (Pareri sui regolamenti)
- Art. 51 (Funzioni di vigilanza e controllo)
- Art. 52 (Commissioni d'inchiesta)
- Art. 53 (Modalità d'esame delle petizioni popolari)

CAPO VII

ASSEMBLEA CONSILIARE – DISCIPLINA GENERALE, NORME DI FUNZIONAMENTO E MODI DI VOTAZIONE

- Art. 54 (Convocazione)
- Art. 55 (Inizio e termine delle sedute)
- Art. 56 (Luogo delle sedute)
- Art. 57 (Pubblicità delle sedute e sedute segrete)
- Art. 58 (Validità delle deliberazioni)
- Art. 59 (Verifica del numero legale)
- Art. 60 (Mancanza del numero legale)
- Art. 61 (Processo verbale e resoconto integrale)
- Art. 62 (Comunicazioni al Consiglio regionale)
- Art. 63 (Congedi)
- Art. 64 (Ordine delle sedute – sanzioni)
- Art. 65 (Comportamento del pubblico)
- Art. 66 (Tumulto in aula)
- Art. 67 (Ordine del giorno e trattazione urgente di argomento non iscritto)
- Art. 68 (Facoltà di parlare)
- Art. 69 (Ordine e disciplina degli interventi)
- Art. 70 (Fatto personale)
- Art. 71 (Commissione d'indagine)
- Art. 72 (Richiami all'ordine del giorno)
- Art. 73 (Questioni pregiudiziali e sospensive)
- Art. 74 (Chiusura della discussione)
- Art. 75 (Dichiarazione di voto)
- Art. 76 (Modi di votazione)

- Art. 77 (Votazione peralzata di mano)
Art. 78 (Votazione per appello nominale)
Art. 79 (Votazione a scrutinio segreto)
Art. 80 (Proclamazione del risultato – ripetizione delle votazioni invalide)

CAPO VIII

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

- Art. 81 (Presentazione, assegnazione dei progetti di legge e annuncio in aula)
Art. 82 (Procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 35, comma 2, dello Statuto)
Art. 83 (Ripartizione del tempo complessivo)
Art. 84 (Discussione generale)
Art. 85 (Presentazione e trattazione di ordini del giorno)
Art. 86 (Ammissibilità degli ordini del giorno)
Art. 87 (Presentazione di emendamenti)
Art. 88 (Ammissibilità degli emendamenti)
Art. 89 (Discussione degli articoli e degli emendamenti)
Art. 90 (Sospensione dell'esame o rinvio in commissione)
Art. 91 (Deliberazione di stralcio)
Art. 92 (Votazione degli articoli, degli emendamenti e subemendamenti)
Art. 93 (Votazioni per parti separate)
Art. 94 (Votazione finale)
Art. 95 (Correzioni formali)
Art. 96 (Applicazione estensiva)

CAPO IX

SESSIONI DI BILANCIO – PROCEDIMENTI SPECIALI PER L'APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

- Art. 97 (Sessioni di bilancio del Consiglio regionale)
Art. 98 (Modalità di trattazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale)
Art. 99 (Modalità di esame e votazione dei provvedimenti finanziari)
Art. 100 (Modalità di trattazione della legge collegata alla manovra finanziaria)
Art. 101 (Procedimento per l'esame del progetto di legge di bilancio)

CAPO X
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AL PROCESSO DI
FORMAZIONE DEGLI ATTI COMUNITARI

- Art. 102 (Sessione comunitaria del Consiglio regionale)
Art. 103 (Provvedimenti comunitari)
Art. 104 (Partecipazione della Regione alla fase ascendente del processo
normativo comunitario)

CAPO XI
QUALITÀ DELLA NORMAZIONE E PROCEDIMENTI
SPECIALI PER L'APPROVAZIONE DELLE LEGGI DI
RIORDINO NORMATIVO E DEI TESTI UNICI COMPILATIVI

- Art. 105 (Qualità della normazione)
Art. 106 (Procedimento di approvazione delle leggi di riordino normativo)
Art. 107 (Procedimento di approvazione dei testi unici compilativi)

CAPO XII
COMITATO PARITETICO DI CONTROLLO E VALUTAZIONE

- Art. 108 (Istituzione e composizione)
Art. 109 (Finalità e funzioni)
Art. 110 (Clausole valutative)
Art. 111 (Missioni valutative)

CAPO XIII
PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI REGIONALI – DIRITTO
DI ACCESSO AGLI ATTI – ATTIVITÀ DI SINDACATO
ISPETTIVO E DI INDIRIZZO – MOZIONE DI SFIDUCIA
E MOZIONE DI CENSURA

- Art. 112 (Informazione dei consiglieri regionali)
Art. 113 (Interrogazioni)
Art. 114 (Presentazione delle interrogazioni)
Art. 115 (Risposta immediata in aula)
Art. 116 (Risposta in commissione)
Art. 117 (Risposta scritta alle interrogazioni)
Art. 118 (Interpellanze)

- Art. 119 (Risposta orale alle interpellanze)
Art. 120 (Risposta scritta alle interpellanze)
Art. 121 (Mozioni)
Art. 122 (Presentazione e svolgimento delle mozioni)
Art. 123 (Votazione delle mozioni)
Art. 124 (Mozioni urgenti)
Art. 125 (Svolgimento congiunto di mozioni e interpellanze)
Art. 126 (Mozione di sfiducia)
Art. 127 (Mozione di censura)
Art. 128 (Monitoraggio sugli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo e sul diritto di informazione dei consiglieri regionali)

CAPO XIV NOMINE E DESIGNAZIONI

- Art. 129 (Designazioni e nomine ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera p), dello Statuto)
Art. 130 (Nomine e designazione dei rappresentanti della minoranza ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h), dello Statuto)

CAPO XV INFORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO REGIONALE

- Art. 131 (Utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche)
Art. 132 (Pubblicità dei lavori e degli atti consiliari)

CAPO XVI DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 133 (Effetti della conclusione della legislatura)
Art. 134 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

CAPO I

ADEMPIMENTI DI INIZIO LEGISLATURA E COSTITUZIONE DEGLI ORGANI

Art. 1

(Assunzione delle prerogative di consigliere regionale)

1. I consiglieri regionali acquisiscono le prerogative e i diritti inerenti alla carica ed entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

Art. 2

(Prima convocazione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta, non prima di dieci e non oltre quindici giorni dopo la proclamazione di tutti gli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio uscente o, in mancanza, del Vice Presidente più anziano di età.

2. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta.

3. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, il Consiglio si riunisce di diritto il ventesimo giorno non festivo successivo alla proclamazione di tutti gli eletti.

Art. 3

(Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari del Consiglio regionale)

1. Nella prima seduta il consigliere più anziano di età, fra i presenti, assume provvisoriamente la presidenza dell'Assemblea; fungono da Segretari i due consiglieri più giovani di età.

2. Il Presidente provvisorio comunica al Consiglio la composizione dello stesso come risultante a seguito della proclamazione effettuata dai competenti Uffici elettorali. Effettua, quindi, le comunicazioni conseguenti all'esercizio di opzioni, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione elettorale, e proclama eletti i consiglieri subentranti.

3. Il Consiglio procede quindi, a norma degli articoli 11, 15 e 16 dello Statuto, all'elezione, tra i suoi componenti, del Presidente e

degli altri componenti dell'Ufficio di presidenza. Lo spoglio delle schede è fatto dal Presidente e dai Segretari provvisori.

4. Risulta eletto Presidente il consigliere che consegue la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.

5. L'elezione dei due Vice Presidenti e dei due Segretari ha luogo con due distinte votazioni; ciascun consigliere può scrivere sulla scheda un solo nome al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze. Risultano eletti Vice Presidenti e Segretari i consiglieri che ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età.

6. Nell'Ufficio di presidenza sono di norma rappresentati entrambi i generi.

Art. 4 **(Elezioni suppletive)**

1. Nell'eventualità di elezioni suppletive, si seguono i criteri di votazione di cui all'articolo 3, qualora si tratti di sostituire il Presidente, ambedue i Vice Presidenti, ambedue i Segretari o l'intero Ufficio di presidenza.

2. Quando debba essere sostituito un solo Vice Presidente o un solo Segretario, risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, garantita comunque l'osservanza dell'articolo 16 dello Statuto.

3. Le operazioni relative sono dirette dai componenti dell'Ufficio di presidenza rimasti in carica, con la presenza di almeno tre componenti; se ciò non è possibile, e nel caso di rinnovo totale, le operazioni sono dirette dal consigliere più anziano di età e dai due consiglieri più giovani presenti alla seduta, nelle funzioni di Presidente e di Segretari provvisori.

4. In caso di dimissioni, ogni componente dell'Ufficio di presidenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo componente.

Art. 5**(Illustrazione del programma di governo al Consiglio regionale)**

1. Nella seduta immediatamente successiva a quella di insediamento e comunque nei termini previsti dall'articolo 25, comma 8, dello Statuto, il Presidente della Regione illustra al Consiglio regionale il programma di governo per la legislatura.

2. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e l'Ufficio di presidenza, stabilisce la durata della discussione sulle comunicazioni del Presidente della Regione e ripartisce il tempo complessivo tra i gruppi consiliari.

Art. 6**(Programma regionale di sviluppo)**

1. All'inizio della legislatura, successivamente all'illustrazione del programma di governo e nei termini stabiliti dalla legge, il Presidente della Regione presenta al Consiglio regionale il Programma regionale di sviluppo.

2. Il Programma regionale di sviluppo è assegnato alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio in sede referente e a tutte le altre commissioni consiliari per l'espressione del parere di competenza.

3. Il Programma regionale di sviluppo è approvato dal Consiglio con votazione per appello nominale.

Art. 7**(Costituzione della Giunta delle elezioni)**

1. Il Consiglio regionale procede, nella prima seduta, alla elezione della Giunta delle elezioni, composta da un consigliere per ciascun gruppo consiliare, sulla base di candidature presentate alla Presidenza provvisoria all'inizio della seduta.

2. La Giunta delle elezioni elegge nella sua prima riunione, con tre votazioni separate a scrutinio segreto, un presidente, un vice presidente ed un segretario.

3. La presidenza della Giunta delle elezioni spetta ad un consigliere indicato dalla minoranza eletto con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti rappresentati in Consiglio.

4. Il vice presidente e il segretario sono eletti a maggioranza dei voti espressi.

5. Nelle votazioni di cui ai commi 3 e 4 ciascun componente della Giunta delle elezioni esprime un numero di voti pari a quello del gruppo di appartenenza.

Art. 8

(Poteri della Giunta delle elezioni)

1. La Giunta delle elezioni:

a) esamina le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali, iniziando dalla verifica della posizione dei propri componenti;

b) riferisce al Consiglio regionale in ordine alla valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali sulla base della normativa vigente;

c) si esprime circa i requisiti, previsti dallo Statuto o dalla legge, che debbono possedere gli assessori o i sottosegretari nominati al di fuori del Consiglio regionale;

d) esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalla normativa vigente.

2. Entro la prima seduta del Consiglio regionale i consiglieri comunicano in forma scritta alla Giunta delle elezioni gli uffici e le cariche da essi ricoperti.

3. La Giunta delle elezioni sente gli interessati, assume informazioni, chiede e riceve l'esibizione di documenti relativi all'oggetto della sua verifica.

4. Le sedute della Giunta delle elezioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice; i componenti della Giunta esprimono il proprio voto a titolo individuale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5.

5. Le sedute della Giunta delle elezioni non sono pubbliche.

6. Fino alla conclusione del procedimento gli atti della Giunta delle elezioni sono riservati ai suoi componenti, fatti salvi i diritti degli interessati e dei controinteressati.

7. Dopo la conclusione del procedimento copia delle deliberazioni

e dei verbali sono rilasciati dalle strutture preposte a chiunque ne abbia un interesse qualificato.

Art. 9
**(Convalida e annullamento di elezioni,
dichiarazione di decadenza)**

1. Se nei riguardi di un consigliere regionale si configurano cause di ineleggibilità o di incompatibilità, la Giunta delle elezioni gli notifica le contestazioni relative; il consigliere, entro dieci giorni dalla notificazione, può presentare in forma scritta le sue deduzioni.

2. Se le contestazioni riguardano cause di incompatibilità, diverse da quelle originarie derivanti da cumulo di cariche elettive, il Consiglio regionale, con deliberazione da adottarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine precedente, su motivata relazione presentata dalla Giunta delle elezioni, accerta se sussiste la contestata incompatibilità; in caso affermativo, il Presidente del Consiglio regionale invita il consigliere ad esprimere in forma scritta la sua opzione, entro il termine di dieci giorni.

3. La Giunta delle elezioni deve esaurire entro sessanta giorni dalla sua costituzione i propri adempimenti; entro il termine ulteriore di trenta giorni, il Consiglio regionale, su motivate relazioni della Giunta delle elezioni, convalida l'elezione dei consiglieri per i quali non sussistano cause di incompatibilità; annulla l'elezione dei consiglieri per i quali sussistano cause di ineleggibilità; dichiara la decadenza dei consiglieri ritenuti incompatibili che non abbiano optato per il mandato regionale.

4. Tali deliberazioni sono immediatamente pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione; le deliberazioni di annullamento e di decadenza sono inoltre notificate entro cinque giorni ai consiglieri interessati.

Art. 10
(Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute)

1. Spettano alla Giunta delle elezioni anche l'esame delle cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità e la verifica per la convalida dell'elezione dei consiglieri regionali subentrati.

2. In caso di assunzione di nuovi incarichi nel corso del mandato, i consiglieri devono darne comunicazione entro dieci giorni alla Giunta delle elezioni; in caso di inottemperanza la Giunta delle elezioni può procedere d'ufficio. La Giunta delle elezioni provvede comunque, con cadenza annuale, a una verifica delle posizioni di tutti i consiglieri in carica.

3. I consiglieri subentrati nel corso della legislatura devono comunicare in forma scritta, entro quindici giorni dalla proclamazione, gli uffici e le cariche da essi ricoperti.

4. Il procedimento, le deliberazioni del Consiglio regionale e gli adempimenti conseguenziali sono regolati dalle disposizioni dell'articolo 9. La Giunta delle elezioni riferisce al Consiglio regionale entro trenta giorni dall'avvio del procedimento.

Art. 11

(Esame della posizione degli assessori e dei sottosegretari nominati al di fuori del Consiglio regionale)

1. Entro quindici giorni dalla nomina gli assessori e i sottosegretari nominati al di fuori del Consiglio regionale comunicano alla Giunta delle elezioni gli uffici e le cariche da essi ricoperti.

2. Se nei riguardi di un assessore o di un sottosegretario, nominato dal Presidente della Regione al di fuori del Consiglio regionale, si configura l'insussistenza dei requisiti necessari per ricoprire la carica, la Giunta delle elezioni, entro venti giorni dall'avvio del procedimento, gli notifica le contestazioni relative, dandone contestuale comunicazione al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio; l'interessato, entro dieci giorni dalla notificazione, può presentare in forma scritta le sue deduzioni.

3. Entro i successivi dieci giorni la Giunta delle elezioni comunica le risultanze dell'istruttoria al Presidente della Regione per le determinazioni di sua competenza.

Art. 12

(Dimissioni dei consiglieri regionali)

1. Il consigliere che intende dimettersi deve darne comunicazione scritta all'Ufficio di presidenza del Consiglio e alla Giunta delle elezioni.

2. Le dimissioni sono annunciate e discusse nella seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva alla loro presentazione e hanno effetto, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, dalla loro accettazione.

3. Nel caso il Consiglio respinga le dimissioni e il consigliere le ripresenti entro i dieci giorni successivi, esse acquistano efficacia dalla data di ripresentazione e sono comunicate dal Presidente del Consiglio all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazione.

4. Le dimissioni motivate dalla volontà di optare per una carica o un ufficio incompatibile con la carica di consigliere regionale hanno effetto dalla data di presentazione e sono comunicate dal Presidente del Consiglio all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazione.

Art. 13

(Giunta per il regolamento)

1. Entro quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento è costituita la Giunta per il regolamento.

2. La Giunta per il regolamento, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, è formata dai componenti dell'Ufficio di presidenza e da un consigliere per gruppo, nominato dal Presidente; tra i componenti nominati dal Presidente deve essere garantita la presenza di entrambi i generi.

3. La Giunta per il regolamento:

a) esprime parere sulle questioni di interpretazione del regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Consiglio;

b) esamina e riferisce al Consiglio sulle proposte di modifica del regolamento di iniziativa dei consiglieri regionali;

c) propone al Consiglio, sulla base di proprie autonome valutazioni, le modifiche al regolamento che l'esperienza dimostri necessarie.

4. Le decisioni della Giunta per il regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti; il numero dei voti disponibili a favore del rappresentante di ciascun gruppo corrisponde al numero dei voti spettanti in Consiglio regionale al gruppo stesso.

5. I pareri della Giunta per il regolamento sono comunicati all'Assemblea a cura del Presidente del Consiglio.

6. Le proposte di cui alle lettere b) e c) del comma 3 sono approvate dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei componenti.

CAPO II

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 14 **(Presidente)**

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, ne tutela le funzioni e le prerogative, sovrintende ai lavori assicurandone il buon andamento, fa osservare il regolamento.

2. Il Presidente tiene i rapporti con il Presidente della Regione, i presidenti dei gruppi consiliari, delle commissioni e degli altri organismi previsti dallo Statuto e dal regolamento.

3. Il Presidente:

a) convoca il Consiglio, stabilisce l'ordine del giorno delle singole sedute conformemente al programma e al calendario approvati ai sensi dell'articolo 23, dirige i lavori consiliari e ne garantisce l'ordine a norma degli articoli 64, 65 e 66, modera la discussione, dispone l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato, risolve le questioni interpretative del regolamento sorte in corso di seduta;

b) convoca e presiede l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti dei gruppi di cui all'articolo 17, comma 3, dello Statuto;

c) decide sulla ricevibilità nonché sulla ammissibilità dei testi nei casi previsti dal presente regolamento;

d) dispone in ordine alle spese di rappresentanza secondo le norme del regolamento contabile;

e) esercita le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

4. Il Presidente assume le opportune iniziative per assicurare una equilibrata rappresentanza di genere nelle commissioni consiliari, nelle giunte e nei comitati.

Art. 15
(Vice Presidenti)

1. I Vice Presidenti collaborano con il Presidente del Consiglio e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

2. Il Presidente del Consiglio, qualora non abbia designato il Vice Presidente incaricato di esercitare le sue funzioni nell'ipotesi di assenza o impedimento prolungati, è sostituito prioritariamente dal Vice Presidente più anziano di età.

Art. 16
(Segretari)

1. I Segretari sovrintendono alla redazione del verbale delle sedute pubbliche e redigono il verbale delle sedute segrete; procedono agli appelli nominali; prendono nota dei consiglieri iscritti a parlare; accertano il risultato delle votazioni; verificano la fedele e tempestiva pubblicazione dei resoconti; collaborano con il Presidente al regolare andamento dell'attività del Consiglio regionale.

Art. 17
(Funzioni dell'Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza esercita le funzioni previste dall'articolo 16, comma 3, dello Statuto e coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

2. L'Ufficio di presidenza:

a) delibera la proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo del Consiglio regionale ed esercita le altre funzioni stabilite dal regolamento di contabilità;

b) sovrintende al funzionamento delle strutture organizzative del Consiglio e delibera i provvedimenti riguardanti il personale nei casi previsti dalla legge;

c) promuove, coordina e programma le iniziative di comunicazione istituzionale e di informazione relative alle attività del Consiglio;

d) garantisce l'esercizio delle funzioni di controllo di cui agli articoli 14, comma 1, e 18, comma 4, dello Statuto;

e) assicura i mezzi necessari al funzionamento delle commissioni, delle giunte e dei comitati;

f) assume le iniziative necessarie per promuovere la qualità tecnico-giuridica dei testi normativi;

g) delibera in ordine alle missioni istituzionali e alla composizione delle delegazioni consiliari;

h) disciplina l'accesso all'aula e alle sue pertinenze;

i) esercita le altre funzioni ad esso demandate dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

3. In caso di elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale l'Ufficio di presidenza esercita le proprie funzioni fino alla prima seduta del nuovo Consiglio.

Art. 18

(Deliberazioni dell'Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza può deliberare, anche quando sia prescritta l'unanimità, con la presenza di almeno tre componenti, salvi i casi in cui la presenza di tutti i componenti sia disposta esplicitamente per legge o per regolamento.

2. Tutti i provvedimenti dell'Ufficio di presidenza devono essere motivati e sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal dirigente della struttura preposta.

3. Il dirigente della struttura preposta cura la redazione del resoconto sommario delle sedute e provvede al rilascio di copie ed estratti delle relative deliberazioni.

Art. 19

(Incompatibilità dei componenti dell'Ufficio di presidenza)

1. Il Presidente del Consiglio regionale non può far parte di commissioni permanenti; gli altri componenti dell'Ufficio di presidenza non possono far parte dell'ufficio di presidenza di commissioni permanenti.

2. I componenti dell'Ufficio di presidenza cessano dalla carica nel caso siano nominati componenti della Giunta regionale e accettino l'incarico. Nella seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva alla vacanza si provvede alla sostituzione.

CAPO III GRUPPI CONSILIARI

Art. 20

(Composizione e costituzione dei gruppi)

1. Entro la prima seduta del Consiglio regionale ciascun consigliere deve dichiarare in forma scritta al Presidente del Consiglio uscente il gruppo consiliare del quale intende far parte; i consiglieri subentrati nel corso della legislatura devono presentare la dichiarazione entro la prima seduta successiva alla loro proclamazione.

2. I gruppi sono composti da almeno tre consiglieri. Tuttavia, all'inizio della legislatura e nella sua prima costituzione, un gruppo può essere composto da un numero di consiglieri inferiore, purché l'elezione sia avvenuta in uno stesso gruppo di liste provinciali.

3. I consiglieri che non abbiano adempiuto al disposto di cui al comma 1, o non possano costituire un gruppo ai sensi del comma 2, sono iscritti ad un unico gruppo misto.

4. Ogni gruppo, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, nomina un proprio presidente; qualora un gruppo non riesca a nominare il proprio presidente entro detto termine, le relative funzioni sono svolte, con rotazione semestrale, dai componenti del medesimo gruppo a partire dal consigliere più anziano di età e poi proseguendo secondo l'ordine decrescente di età.

5. La nomina del presidente, altre cariche eventuali e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella composizione dei gruppi, devono essere comunicate in forma scritta all'Ufficio di presidenza del Consiglio.

6. L'Ufficio di presidenza verifica la regolare costituzione dei gruppi entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

7. Il Presidente annuncia in aula la composizione e la costituzione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.

Art. 21

(Gruppo misto)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni aventi per oggetto la composizione delle commissioni consiliari e di tutte le disposizioni

che prevedono il rispetto della proporzione tra maggioranza e minoranza, i consiglieri iscritti al gruppo misto dichiarano al Presidente del Consiglio regionale la propria appartenenza alla maggioranza o alle minoranze.

2. Le assegnazioni di contributi e di personale al gruppo misto da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio sono ripartite in misura proporzionale tra i consiglieri.

3. I consiglieri appartenenti al gruppo misto possono chiedere all'Ufficio di presidenza del Consiglio di formare componenti politiche in seno al gruppo, senza che ciò comporti oneri organizzativi e finanziari aggiuntivi.

4. Ai consiglieri del gruppo misto è riconosciuta la facoltà di intervenire a titolo personale, per non più di cinque minuti, nei dibattiti consiliari, nei casi in cui le disposizioni del presente regolamento prevedano l'intervento del solo presidente di gruppo o di un solo consigliere per gruppo.

Art. 22

(Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari)

1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari è convocata dal Presidente del Consiglio regionale, ogniqualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta motivata della Giunta regionale o di un presidente di gruppo, per esaminare questioni attinenti alla programmazione delle attività e dei lavori consiliari, nonché ogni altra questione riguardante l'organizzazione, il funzionamento e i procedimenti del Consiglio regionale.

2. Ogniqualvolta la Conferenza discuta sulla programmazione dei lavori o su questioni che attengono al rapporto con la Giunta regionale, vi partecipa il rappresentante della Giunta stessa.

CAPO IV PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Art. 23 (Programmazione, calendario dei lavori e determinazione del tempo)

1. Il Consiglio regionale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. Il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari per redigere il programma trimestrale e il calendario mensile dei lavori consiliari. Alle riunioni partecipano i membri dell'Ufficio di presidenza, il rappresentante della Giunta regionale e, se richiesti dal Presidente del Consiglio, i presidenti delle commissioni, delle giunte e dei comitati.

3. Il programma e il calendario sono predisposti sulla base delle proposte della Giunta regionale e dei gruppi consiliari. Il programma contiene l'elenco degli argomenti che il Consiglio regionale intende trattare con l'ordine di priorità. Il calendario stabilisce le date delle sedute in cui si prevede la trattazione degli argomenti contenuti nel programma, con l'indicazione del tempo complessivo da dedicare ai singoli argomenti in rapporto alla loro complessità e al rilievo politico-istituzionale.

4. Le proposte della Giunta regionale e dei gruppi consiliari devono riferirsi a provvedimenti già assegnati alle commissioni consiliari e sono trasmesse al Presidente del Consiglio entro il giorno precedente a quello della riunione.

5. Un quinto dei provvedimenti inseriti nel programma e nel calendario è riservato alle proposte delle minoranze.

6. I presidenti dei gruppi, che rappresentano almeno la maggioranza dei consiglieri regionali, adottano il programma e il calendario a maggioranza dei quattro quinti dei votanti computati secondo i criteri di cui all'articolo 58, commi 2 e 3; nel caso in cui non si determini tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di presidenza, secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4 e nel rispetto del comma 5.

7. I voti a disposizione di ciascun presidente di gruppo corrispon-

dono ai voti spettanti in Consiglio al gruppo stesso. Il Presidente del Consiglio regionale, i membri dell'Ufficio di presidenza ed il rappresentante della Giunta regionale non votano.

8. Sono in ogni caso inseriti nel programma e nel calendario in deroga ai criteri di cui ai commi precedenti:

a) i provvedimenti da trattare per obbligo derivante da disposizione di legge o di regolamento;

b) gli atti di programmazione economico-finanziaria cui si applicano gli articoli da 97 a 101;

c) il progetto di legge regionale comunitaria e gli altri atti normativi di cui all'articolo 39, comma 5, dello Statuto;

d) i progetti di legge dichiarati urgenti a norma dell'articolo 35, comma 2, dello Statuto, secondo le modalità e i limiti di cui all'articolo 82;

e) le interrogazioni a risposta immediata di cui all'articolo 115.

9. Qualora la competente commissione non abbia concluso il procedimento istruttorio nel rispetto del calendario, il Presidente del Consiglio regionale, su richiesta del proponente o di almeno dieci consiglieri, iscrive al primo punto dell'ordine del giorno della seduta consiliare i provvedimenti inseriti nel programma dei lavori, secondo il calendario stabilito; l'Assemblea esamina i provvedimenti nel testo inizialmente assegnato alla commissione.

10. Il programma ed il calendario, se adottati dai presidenti dei gruppi con la maggioranza di cui al comma 6, diventano definitivi dopo la comunicazione al Consiglio regionale. Nel caso in cui il programma sia stato predisposto dal Presidente del Consiglio, ciascun gruppo può presentare una proposta di modifica sulla quale vota l'Assemblea, previo intervento di un consigliere a favore e di uno contro per non oltre cinque minuti ciascuno.

11. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma e al calendario definitivi, richieste dalla Giunta regionale o da almeno due quinti dei componenti del Consiglio, si applicano le procedure e le modalità previste per la loro approvazione.

12. Nel corso della legislatura, il presidente di ciascun gruppo consiliare o dieci consiglieri, ciascuno per una sola volta, possono, per un provvedimento ritenuto di particolare rilievo, chiedere che non si

provveda alla calendarizzazione, alla determinazione del tempo complessivo e alla sua successiva ripartizione tra i gruppi a norma dell'articolo 83. Il Presidente del Consiglio è tenuto a concedere tale deroga. La richiesta di deroga deve essere presentata prima che il programma e il calendario diventino definitivi a norma del comma 10 e non può essere presentata per i provvedimenti di cui al comma 8.

13. Le disposizioni del presente articolo relative alla calendarizzazione e alla determinazione del tempo non si applicano ai provvedimenti di approvazione o modifica dello Statuto, della legge elettorale regionale e del regolamento generale del Consiglio.

Art. 24

(Programmazione dell'attività delle commissioni)

1. Le commissioni organizzano i propri lavori sulla base di programmi predisposti dai rispettivi uffici di presidenza in modo da assicurare in via prioritaria l'esame dei progetti di legge e degli altri affari assegnati e contenuti nel programma di cui all'articolo 23.

2. Per ciascun provvedimento gli uffici di presidenza determinano i modi e i tempi dell'istruttoria, comprese le attività indicate all'articolo 43.

3. Le relazioni delle commissioni sui progetti di legge e sugli altri provvedimenti inseriti nel programma dei lavori consiliari devono essere presentate entro sessanta giorni dall'adozione del programma e del calendario a norma dell'articolo 23, comma 6, salvo che in sede di programmazione sia stato stabilito un termine diverso.

4. Le commissioni possono altresì procedere all'esame di altri affari loro assegnati e non inseriti nella programmazione e trasmetterli al Presidente del Consiglio regionale.

CAPO V
COMMISSIONI CONSILIARI – ISTITUZIONE,
COMPOSIZIONE E NORME GENERALI
DI FUNZIONAMENTO

Art. 25

(Istituzione e durata delle commissioni)

1. All'inizio di ogni legislatura il Consiglio regionale istituisce le commissioni consiliari permanenti, determinandone il numero e le rispettive competenze per materia.

2. Il Consiglio può istituire commissioni speciali con competenza su questioni specifiche. In tal caso la deliberazione istitutiva dispone in ordine alla durata e alle eventuali competenze connesse delle commissioni permanenti.

3. Le relative proposte sono formulate dall'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

4. Ogni eventuale modifica nel corso della legislatura è disposta con le modalità di cui al presente articolo.

5. A metà legislatura si procede al rinnovo delle commissioni permanenti e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art. 26

(Composizione delle commissioni)

1. Il numero dei componenti di ciascuna commissione e il numero dei rappresentanti di ciascun gruppo consiliare in seno alle commissioni sono stabiliti dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, in modo tale che sia rispettata la proporzione esistente in Assemblea tra i gruppi e tra la maggioranza e le minoranze.

2. Ogni gruppo, sulla base delle determinazioni adottate dal Consiglio regionale a norma dell'articolo 25 e dall'Ufficio di presidenza a norma del comma 1 del presente articolo, designa i propri rappresentanti nelle singole commissioni, garantendo, ove possibile, la presenza di entrambi i generi e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio.

3. Ogni eventuale modifica nel corso di legislatura è disposta con

le modalità di cui al comma 1, anche su richiesta di ciascun gruppo consiliare.

4. Ogni consigliere regionale fa parte di almeno una commissione o di altro organo del Consiglio e può partecipare, con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di voto, ai lavori delle altre commissioni, escluse le commissioni d'inchiesta e quelle istituite a norma dell'articolo 42, comma 7, nonché le commissioni d'indagine di cui all'articolo 71. Non può far parte dell'ufficio di presidenza di più commissioni permanenti.

Art. 27 **(Sostituzioni)**

1. I consiglieri regionali che entrino a far parte della Giunta regionale sono sostituiti nella propria commissione da altri consiglieri del medesimo gruppo.

2. Ogni gruppo può effettuare sostituzioni dei propri rappresentanti nelle commissioni.

3. Le sostituzioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunicate in forma scritta dal presidente del gruppo al Presidente del Consiglio e al presidente della commissione.

4. Il consigliere che non possa intervenire a una seduta della propria commissione può farsi sostituire da un altro consigliere del suo gruppo; della sostituzione è data comunicazione scritta, prima dell'inizio della seduta, dal consigliere sostituito o dal presidente del gruppo di appartenenza al presidente della commissione, che ne informa gli altri componenti all'inizio della seduta.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica alle commissioni d'inchiesta, a quelle istituite a norma dell'articolo 42, comma 7, alle commissioni d'indagine di cui all'articolo 71, alla Giunta delle elezioni, alla Giunta per il regolamento e al Comitato paritetico di controllo e valutazione.

Art. 28 **(Costituzione delle commissioni)**

1. Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio regionale, ciascuna commissione procede all'elezione del proprio uf-

ficio di presidenza, composto da un presidente, un vice presidente ed un segretario, con tre votazioni separate a scrutinio segreto; risultano eletti i consiglieri che ottengono il maggior numero di voti, computati a norma dell'articolo 35; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

2. Il Presidente del Consiglio annuncia in aula la composizione e la costituzione delle commissioni, nonché le sostituzioni effettuate a norma dell'articolo 27, commi 1 e 2.

Art. 29

(Ufficio di presidenza delle commissioni)

1. L'ufficio di presidenza stabilisce il programma di lavoro della commissione a norma dell'articolo 24.

2. Il presidente convoca la commissione, formulando l'ordine del giorno, ne presiede le sedute e ne regola i lavori; convoca l'ufficio di presidenza della commissione e mantiene i rapporti con il Presidente e l'Ufficio di presidenza del Consiglio.

3. Il vice presidente e il segretario collaborano con il presidente al buon andamento delle attività della commissione e delle sedute.

4. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento anche del vice presidente la commissione è presieduta dal consigliere più anziano di età.

5. Il segretario sovrintende alla redazione del verbale e verifica il corretto svolgimento delle votazioni ed il relativo esito.

6. Ogni volta che si verifica l'assenza del segretario, le funzioni di cui al precedente comma sono svolte dal consigliere più giovane di età.

Art. 30

(Ordine del giorno delle commissioni)

1. Ciascuna commissione discute e delibera soltanto su materie di propria competenza e su argomenti iscritti all'ordine del giorno, secondo le priorità stabilite in sede di programmazione dei lavori consiliari e inserite nel calendario del Consiglio regionale.

2. L'ordine del giorno reca esclusivamente gli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta.

3. Possono essere trattati argomenti non iscritti all'ordine del giorno, anche su richiesta del componente della Giunta regionale, qualora la relativa proposta sia approvata da un numero di componenti che, a norma dell'articolo 35, comma 1, dispongano di almeno due terzi dei voti, ferma restando l'osservanza del calendario dei lavori consiliari.

4. L'ordine del giorno di ogni riunione è comunicato al Presidente del Consiglio, che provvede a farlo inserire nel calendario degli impegni settimanali.

Art. 31

(Sedute delle commissioni e loro convocazione)

1. Le commissioni si riuniscono in via ordinaria una o più volte la settimana, nei giorni prestabiliti dall'Ufficio di presidenza del Consiglio sulla base delle indicazioni fornite dai rispettivi presidenti.

2. Le commissioni possono anche essere convocate in via straordinaria, oltre che dal rispettivo presidente, dal Presidente del Consiglio, per propria iniziativa o su richiesta di un numero di componenti della commissione che, a norma dell'articolo 35, comma 1, dispongano almeno di dieci voti, o di altri dieci consiglieri, oltre che per decisione della commissione stessa.

3. Della convocazione in via straordinaria deve essere data comunicazione al Presidente del Consiglio, al Presidente della Regione e ai presidenti dei gruppi consiliari.

4. L'avviso di convocazione straordinaria, l'ordine del giorno e i testi dei provvedimenti, qualora non siano già stati distribuiti, devono essere inviati ai componenti della commissione non meno di tre giorni prima della riunione; in caso di urgenza il termine può essere ridotto fino a ventiquattro ore.

5. Le commissioni non si riuniscono durante le sedute del Consiglio.

Art. 32

(Intervento in commissione dei componenti della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Regione e gli assessori possono intervenire alle sedute delle commissioni con diritto di proposta e di parola. Il

Presidente può farsi rappresentare da un sottosegretario.

2. Gli assessori sono tenuti a intervenire alle sedute:

- a) per rispondere ad interrogazioni e interpellanze;
- b) se richiesti dalle commissioni nell'ambito della funzione di vigilanza e controllo, a norma dell'articolo 51;
- c) negli altri casi in cui il loro intervento sia richiesto dalla commissione.

Art. 33

(Processo verbale e resoconto integrale)

1. Di ogni seduta della commissione si redige il processo verbale, nel quale sono indicati le deliberazioni, l'oggetto e i punti principali delle discussioni e i nomi di coloro che vi sono intervenuti, nonché l'esito di ciascuna votazione e le espressioni di voto dei consiglieri. Il processo verbale è distribuito a tutti i consiglieri e ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 61, commi 3 e 4.

2. Il verbale approvato è sottoscritto dal presidente della commissione, dal consigliere segretario e dal responsabile della struttura preposta; copia ed estratti dello stesso, degli atti e delle deliberazioni sono autenticati e rilasciati dal dirigente della struttura preposta.

3. Ciascun consigliere può far trascrivere integralmente a verbale proprie dichiarazioni, nonché chiedere che siano verbalizzati in sintesi tutti gli interventi e le conclusioni espresse su argomenti determinati.

4. Il presidente può disporre, in relazione agli argomenti in discussione, che si rediga il resoconto integrale; in ogni caso si procede alla resocontazione integrale se richiesta dai due terzi dei commissari presenti.

Art. 34

(Pubblicità dei lavori)

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo che la commissione non deliberi quali dei suoi lavori debbano rimanere segreti per la tutela del diritto alla riservatezza dei terzi.

2. Il pubblico segue lo svolgimento delle sedute anche in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Art. 35

(Validità delle deliberazioni e accertamento del numero legale)

1. In commissione il numero dei voti disponibili a favore dei rappresentanti di ciascun gruppo corrisponde al numero dei voti spettanti in Consiglio regionale al gruppo stesso. I voti sono egualmente ripartiti tra tutti i rappresentanti di ciascun gruppo senza attribuzione di frazioni di voto. Il presidente della commissione, ai fini dell'attribuzione dei voti eventualmente residuati dalla precedente ripartizione, attesta l'arrivo dei singoli consiglieri e attribuisce tali voti secondo l'ordine di presentazione dei consiglieri stessi alle sedute.

2. I consiglieri appartenenti al gruppo misto esprimono il proprio voto a titolo individuale o in misura corrispondente al numero di consiglieri della componente politica che rappresentano.

3. La commissione può deliberare quando è presente alla votazione un numero di consiglieri corrispondente alla maggioranza dei voti consiliari, computati secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2.

4. Le commissioni deliberano a maggioranza semplice, computata secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2; sono compresi tra i votanti, oltre ai consiglieri che esprimono voto favorevole o contrario, anche gli astenuti; i consiglieri che annunciano di non partecipare alla votazione, presenti in aula di commissione, rilevano ai soli fini del numero legale. Le votazioni avvengono per alzata di mano; immediatamente dopo la proclamazione del risultato può essere richiesta la controprova da parte di almeno tre consiglieri.

5. Il presidente della commissione accerta la sussistenza del numero legale solo prima delle votazioni. Se manca il numero legale, il presidente può sospendere temporaneamente la seduta per un massimo di trenta minuti. Se dopo la sospensione la mancanza del numero legale persiste, il presidente toglie la seduta riportandone gli argomenti all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 36

(Trasmissione degli affari alle commissioni e abbinamento)

1. Il Presidente del Consiglio assegna alle commissioni i progetti di legge e ogni altro affare che rientrino nelle materie di competenza

delle medesime. Più affari aventi oggetto identico o strettamente connesso sono trasmessi alla medesima commissione che decide in ordine all'esame abbinato degli stessi.

2. Dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati la commissione procede alla scelta di un testo base o alla redazione di un testo unificato.

3. Qualora, prima che inizi l'esame di un affare, un consigliere o la Giunta regionale preannuncino la presentazione di affari aventi oggetto identico o connesso, la commissione può rinviare di non oltre quindici giorni l'inizio della discussione, ai fini dell'abbinamento.

4. L'abbinamento non può essere disposto quando l'esame del provvedimento è terminato ai sensi dell'articolo 39, comma 4.

Art. 37

(Competenze concorrenti e questioni di competenza)

1. Un affare può essere assegnato a più commissioni, per l'esame in comune, quando riguardi contemporaneamente le rispettive competenze e non sia individuabile la competenza prevalente di una sola commissione. In tal caso le commissioni riunite costituiscono un unico collegio, presieduto dal presidente più anziano di età, e ad esso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26 e 35.

2. Se una commissione ritiene che un affare ad essa assegnato non rientri nella sua competenza, oppure ritiene che appartenga alla sua competenza un affare assegnato ad altra commissione, ne informa per gli opportuni provvedimenti il Presidente del Consiglio.

CAPO VI

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 38

(Attività delle commissioni permanenti)

1. Le commissioni permanenti si riuniscono:

a) in sede referente, per l'esame degli argomenti sui quali devono riferire all'Assemblea;

b) in sede deliberante, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 40;

c) in sede redigente, per l'esame dei provvedimenti di cui agli articoli 106 e 107;

d) in sede consultiva, per esprimere pareri sugli affari assegnati ad altre commissioni e su atti di competenza della Giunta regionale;

e) per lo svolgimento delle consultazioni, delle audizioni e delle attività conoscitive di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45;

f) per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 51 e per la trattazione degli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo.

2. Le commissioni hanno facoltà di presentare al Consiglio regionale di propria iniziativa relazioni e risoluzioni, chiedendo al Presidente del Consiglio che siano iscritte all'ordine del giorno per la discussione in Assemblea, nonché di riunirsi per l'esame di affari che non richiedono relazioni al Consiglio o di cui ritengono opportuna la trattazione.

3. Ai fini di cui al comma 2, ciascun consigliere può presentare in commissione proposte di risoluzione dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti di competenza della commissione.

Art. 39

(Commissioni in sede referente)

1. Su ciascun affare, previa nomina del relatore da parte del presidente della commissione, è svolto un dibattito di ordine generale; quando si tratta di un testo articolato, si svolge l'esame dei singoli articoli.

2. Dopo il dibattito di ordine generale, la commissione può nominare un comitato ristretto, coordinato dal relatore e composto in modo da garantire la partecipazione delle minoranze, al quale affida l'ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo da sottoporre al Consiglio regionale.

3. Il presidente stabilisce, in accordo con la commissione, i termini per la presentazione degli emendamenti e le modalità per il loro esame.

4. Terminato l'esame del provvedimento, il relatore redige la relazione la quale si intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti.

5. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

6. Le relazioni, con il testo proposto e ogni altra eventuale documentazione, sono subito trasmesse al Presidente del Consiglio, il quale ne dispone la distribuzione ai consiglieri e provvede all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio, tenuto conto della programmazione dei lavori consiliari e del calendario di cui all'articolo 23. Tutta la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria in commissione deve essere tenuta a disposizione dei consiglieri sino alla conclusione dell'esame in Assemblea.

7. Le commissioni non possono deliberare su questioni pregiudiziali o sospensive, ma della loro proposizione e discussione possono dar conto nella relazione.

Art. 40

(Commissioni in sede deliberante)

1. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di presidenza, può disporre l'assegnazione alle commissioni consiliari in sede deliberante delle proposte di atto amministrativo, fatta eccezione per i piani e i programmi generali di sviluppo economico-sociale e territoriale della Regione.

2. Per le sedute di commissione in sede deliberante valgono le norme statutarie e regolamentari previste per le sedute del Consiglio regionale.

3. Fino all'esame conclusivo del provvedimento da parte della commissione competente, se il Presidente della Regione o almeno un decimo dei consiglieri assegnati alla Regione richiedono che la proposta sia assoggettata alla procedura normale di esame, il Presidente del Consiglio sospende l'esame in sede deliberante e dispone la continuazione dei lavori in sede referente.

4. Il presidente della commissione trasmette gli atti definitivamente approvati al Presidente del Consiglio per gli adempimenti conseguenti.

Art. 41

(Commissioni in sede redigente)

1. Le commissioni si riuniscono in sede redigente per l'esame delle proposte di legge di riordino normativo e dei testi unici compilativi secondo le disposizioni di cui agli articoli 106 e 107.

2. Nel procedimento redigente in commissione si osservano le medesime norme del procedimento referente, in quanto compatibili.

Art. 42

(Indagini conoscitive)

1. Le commissioni, quando deliberano di procedere ad una indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, ne predispongono il programma organizzativo e finanziario e lo sottopongono all'approvazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio.

2. Le sedute dedicate allo svolgimento dell'indagine possono tenersi, quando sia necessario od opportuno, fuori dalla sede della commissione.

3. I documenti raccolti restano depositati presso la segreteria della commissione, dove ciascun commissario può esaminarli e ottenerne una copia.

4. Compiuta l'indagine, la commissione approva un documento conclusivo oppure nomina un proprio relatore al Consiglio.

5. Sono sempre ammesse conclusioni o relazioni di minoranza.

6. Documenti e conclusioni sono trasmessi al Presidente del Consiglio, il quale ne cura la distribuzione ai consiglieri e, se richiesto dalla commissione, iscrive l'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea.

7. Per le indagini conoscitive di particolare complessità o rilevanza possono essere istituite commissioni speciali a norma dell'articolo 25, comma 2.

Art. 43

(Consultazioni, audizioni e attività conoscitive)

1. Le commissioni consiliari procedono, laddove lo ritengano necessario, alle audizioni e alle consultazioni dei soggetti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 dello Statuto, su richiesta dei soggetti medesimi o

per propria decisione, in merito a provvedimenti o argomenti che attingano alle materie di propria competenza.

2. L'ufficio di presidenza della commissione, sentita la commissione, esamina le richieste di audizione e di consultazione e, se valutate positivamente, stabilisce le forme più idonee per il loro svolgimento.

3. Le commissioni, per le attività di cui ai commi 1 e 2, nonché per altre attività conoscitive e di studio concernenti gli affari di propria competenza possono recarsi fuori della propria sede dandone comunicazione al Presidente del Consiglio. Previo accordo con la Giunta regionale, le commissioni possono avvalersi, per lo svolgimento di dette attività, delle sedi territoriali della Regione.

4. Le commissioni possono avvalersi per le attività di cui al presente articolo degli strumenti ritenuti più utili, ivi comprese l'informazione e la consultazione per via informatica e telematica.

5. La commissione può incaricare delle attività di cui al presente articolo un gruppo ristretto di commissari, rappresentativo anche delle minoranze, che è tenuto a riferire alla commissione stessa.

Art. 44

(Forme di partecipazione al procedimento legislativo ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto)

1. Le commissioni consiliari, anche su richiesta dei soggetti interessati, procedono alle audizioni sui progetti di legge ad esse assegnati secondo le modalità e i criteri indicati nel presente articolo.

2. L'obbligo di informare i soggetti di cui all'articolo 36, comma 2, dello Statuto è assicurato attraverso l'immediata pubblicazione dei testi dei progetti di legge assegnati a ciascuna commissione sul sito internet del Consiglio regionale.

3. L'individuazione dei soggetti di cui al comma 1 è effettuata dall'ufficio di presidenza, sentita la commissione, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) rappresentatività;
- b) radicamento sul territorio;
- c) diretto interesse al provvedimento;
- d) utilità dell'audizione per il compimento dell'istruttoria legislativa.

4. L'ufficio di presidenza della commissione predispone il programma delle audizioni in modo da renderne lo svolgimento compatibile con il calendario dei lavori consiliari e può fissare il termine entro il quale i soggetti individuati devono presentare le proprie osservazioni. I soggetti individuati a norma del comma 3 sono informati del luogo e della data delle loro audizioni con preavviso di almeno tre giorni.

5. Le commissioni si avvalgono, ai fini dell'istruttoria legislativa, delle proposte e delle osservazioni ricevute nel corso delle audizioni, garantendo a tutti i propri componenti, alla Giunta regionale e ai partecipanti la conoscenza delle stesse.

6. Per l'acquisizione delle proposte e delle osservazioni di cui al presente articolo le commissioni possono indire consultazioni per via telematica.

7. Nel caso di esame di un progetto di legge di iniziativa popolare di cui all'articolo 50 dello Statuto i soggetti promotori devono essere consultati dalla commissione; alla consultazione sono ammessi:

a) se si tratta d'iniziativa di cittadini, i delegati dei presentatori in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci;

b) se si tratta d'iniziativa di consigli provinciali o comunali, una delegazione rappresentativa degli stessi.

8. A ciascun delegato è data facoltà di parola, per non più di una volta, per illustrare e motivare la proposta in esame o particolari aspetti di essa.

9. La commissione può incaricare delle attività di cui al presente articolo un gruppo ristretto di commissari che sono tenuti a riferire alla commissione stessa.

Art. 45

(Audizione dei rappresentanti degli enti ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto)

1. Le commissioni consiliari permanenti procedono all'audizione dei rappresentanti della Regione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera h), dello Statuto, individuati dalla legge regionale, entro trenta giorni dalla loro nomina o elezione.

2. Le commissioni consiliari permanenti possono altresì audire, su

richiesta di un numero di consiglieri che rappresentino almeno un terzo dei voti consiliari, i soggetti di cui al comma 1 durante l'espletamento del loro mandato.

3. Il Presidente del Consiglio regionale informa le competenti commissioni consiliari delle nomine e designazioni effettuate dalla Giunta regionale.

Art. 46

(Pareri alla Giunta regionale)

1. Quando la Giunta regionale è tenuta per legge a richiedere un parere alle commissioni consiliari in ordine a provvedimenti amministrativi di propria competenza, la relativa proposta di deliberazione è inoltrata al Presidente del Consiglio regionale che la assegna alla commissione competente per materia, al fine dell'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile.

2. Il parere deve essere reso entro i termini stabiliti dalla legge ed è comunicato dal presidente della commissione al Presidente della Regione.

Art. 47

(Procedure per le intese)

1. Quando la legge prevede che un provvedimento amministrativo della Giunta regionale debba essere adottato d'intesa con le commissioni consiliari, la relativa proposta di deliberazione è inoltrata al Presidente del Consiglio regionale che la assegna alla commissione competente per materia, al fine dell'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile.

2. Le intese devono essere conseguite nei termini stabiliti dalla legge e comunicate dal presidente della commissione al Presidente della Regione.

3. Se la commissione esprime l'intesa con condizioni, l'atto approvato dalla Giunta regionale è comunicato al presidente della commissione e dà conto del recepimento delle condizioni medesime.

4. Se la Giunta regionale non intende accogliere le condizioni poste dalla commissione, ritrasmette la proposta di deliberazione al presidente della commissione motivando il mancato accoglimento. In tal caso la commissione, nei termini previsti dalla legge o, se scaduti,

entro i quindici giorni successivi al ricevimento della proposta, si pronuncia definitivamente; decorso detto termine la Giunta regionale può procedere all'approvazione definitiva dell'atto.

Art. 48

(Pareri facoltativi ad altre commissioni)

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 6, 37, 49 e 99, il Presidente del Consiglio regionale può disporre che sull'affare assegnato ad una commissione sia espresso il parere di un'altra commissione, relativamente ai punti rientranti nella competenza di quest'ultima.

2. Se una commissione ritiene utile sentire il parere di un'altra commissione od esprimere il proprio parere su un affare assegnato ad un'altra commissione ne fa domanda al Presidente del Consiglio.

3. I pareri sono espressi in forma scritta entro il termine di quindici giorni dall'assegnazione dell'affare; decorso detto termine senza che la commissione abbia espresso il parere richiesto, la commissione competente procede oltre.

Art. 49

(Parere obbligatorio sui progetti di legge comportanti spese o minori entrate)

1. I progetti di legge comportanti spese o minori entrate, assegnati alle commissioni di merito, devono essere sottoposti anche al parere della commissione competente in materia di programmazione e bilancio per la valutazione della quantificazione e della copertura degli oneri, secondo quanto previsto dalla legge regionale di contabilità; il parere è espresso in forma scritta alla commissione di merito.

2. Ai fini di cui al comma 1, la commissione di merito trasmette il testo sul quale ha concluso l'istruttoria alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio, che si esprime entro quindici giorni e comunque nel rispetto del programma e del calendario dei lavori consiliari; se il parere è favorevole e corredato dalla relativa norma finanziaria, il presidente della commissione di merito trasmette il progetto di legge al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea; se il parere è negativo risottopone il progetto all'esame della commissione.

3. Prima che siano decorsi i termini assegnati alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio per l'espressione del parere, nessun progetto di legge può essere iscritto all'ordine del giorno del Consiglio.

4. Qualora la commissione referente non intenda adeguarsi ai rilievi o alle condizioni espresse nel parere ne indica le ragioni nella relazione scritta al Consiglio.

Art. 50 **(Pareri sui regolamenti)**

1. Le commissioni esprimono parere obbligatorio alla Giunta regionale in merito ai regolamenti regionali di cui all'articolo 42 dello Statuto, entro sessanta giorni dall'assegnazione.

2. Le commissioni esprimono altresì parere obbligatorio alla Giunta regionale sui regolamenti delegati dello Stato, nel caso in cui il Consiglio regionale ne attribuisca l'approvazione alla Giunta regionale a norma dell'articolo 41, comma 3, dello Statuto, entro i termini stabiliti dal Consiglio stesso.

3. In caso di decorrenza dei termini di cui al comma 2, la commissione competente può richiedere al Presidente del Consiglio, motivandone le circostanze, l'assegnazione di un nuovo termine, decorso il quale la Giunta regionale può procedere.

Art. 51 **(Funzioni di vigilanza e controllo)**

1. Le commissioni consiliari possono chiedere, tramite il proprio presidente, alla Giunta regionale la documentazione, le informazioni e i chiarimenti ritenuti utili e necessari per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 18, comma 4, dello Statuto.

2. Le commissioni possono, tramite il proprio presidente, chiedere alla Giunta regionale di riferire in merito all'attuazione dei piani e dei programmi, nonché delle deliberazioni consiliari, ivi compresi le risoluzioni, gli ordini del giorno e le mozioni che prevedono adempimenti da parte della Giunta.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, i presidenti delle commissioni verificano lo stato di attuazione delle richieste formulate nei

confronti della Giunta regionale e ne promuovono il tempestivo soddisfacimento.

4. Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate verificando che l'attività della Giunta regionale e degli enti e delle società del sistema regionale corrisponda agli obiettivi generali di sviluppo economico, sociale e territoriale e agli atti di indirizzo politico deliberati dal Consiglio regionale, e che si svolga nel rispetto dei principi del Titolo IV dello Statuto.

5. Quando le commissioni chiedono l'acquisizione di atti e documenti, la loro trasmissione deve essere effettuata entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

6. Quando le commissioni chiedono l'intervento del Presidente della Regione o di un assessore, la data della seduta viene concordata, ma deve in ogni caso essere fissata entro il quindicesimo giorno dalla richiesta. Il Presidente della Regione può farsi rappresentare da un componente della Giunta regionale da lui delegato o da un sottosegretario.

7. Le commissioni possono chiedere l'intervento dei rappresentanti della Regione negli enti e nelle società del sistema regionale, sia di nomina consiliare sia di nomina della Giunta regionale, per valutare scelte e situazioni dell'ente e le attività e gli orientamenti del rappresentante.

8. Le commissioni possono convocare i titolari degli uffici dell'amministrazione regionale e degli enti e delle società del sistema regionale dandone congruo preavviso.

9. Le commissioni riferiscono al Consiglio sull'attività svolta con apposite relazioni o proposte di risoluzione.

Art. 52 **(Commissioni d'inchiesta)**

1. La richiesta di istituzione di una commissione d'inchiesta, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio regionale, è presentata all'Ufficio di presidenza del Consiglio.

2. La richiesta deve essere motivata e deve indicare la materia di interesse regionale, l'oggetto specifico e le finalità.

3. L'Ufficio di presidenza, entro quindici giorni, verificati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, delibera l'istituzione della commissione; la

deliberazione istitutiva ne stabilisce la composizione numerica, l'oggetto, le finalità, la durata, nonché le risorse umane e strumentali assegnate. La composizione numerica è stabilita in modo da garantire la presenza nella commissione di almeno un rappresentante per gruppo, fatta salva la possibilità, per i gruppi numericamente più consistenti, di chiedere l'assegnazione di ulteriori consiglieri, anche al fine di assicurare la presenza di entrambi i generi.

4. Entro i successivi dieci giorni i gruppi consiliari indicano al Presidente del Consiglio i nominativi dei consiglieri designati a fare parte della commissione; in caso di inosservanza dei termini da parte di uno o più gruppi vi provvede il Presidente del Consiglio.

5. Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio, la commissione procede, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione del proprio ufficio di presidenza. È eletto presidente il consigliere indicato dalle minoranze che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Il vice presidente e il segretario sono eletti a maggioranza dei voti espressi.

6. Al termine dei lavori la commissione d'inchiesta presenta la relazione conclusiva al Consiglio. Sono sempre ammesse relazioni di minoranza. Il Consiglio si esprime attraverso appositi ordini del giorno.

7. Le sedute della commissione non sono pubbliche, salvo diversa decisione della commissione stessa.

8. Sulla pubblicità degli atti della commissione, dopo la conclusione dell'inchiesta, dispone il Presidente del Consiglio, sentito il presidente della commissione. Sino ad allora gli atti sono riservati ai soli componenti della commissione.

Art. 53

(Modalità d'esame delle petizioni popolari)

1. Le petizioni di cui all'articolo 50, comma 4, dello Statuto sono sottoscritte dai presentatori, con l'indicazione della loro residenza e del nominativo di uno dei sottoscrittori quale referente per l'amministrazione.

2. Le petizioni sono presentate al Presidente del Consiglio regionale, che, verificatane l'ammissibilità, le trasmette alla commissione consiliare competente e ne dà comunicazione all'Assemblea consiliare e alla Giunta regionale.

3. La petizione è iscritta all'ordine del giorno della commissione consiliare competente entro il termine massimo di sessanta giorni dall'assegnazione.

4. La commissione propone al Consiglio regionale una risoluzione sul merito della petizione, anche per segnalare agli organi competenti la necessità d'intervenire, oppure può deciderne l'archiviazione.

5. Qualora la petizione riguardi provvedimenti già assegnati alle commissioni, essa viene esaminata nello stesso contesto istruttorio.

6. L'esito della petizione è comunicato dal Presidente del Consiglio al referente di cui al comma 1.

CAPO VII

ASSEMBLEA CONSILIARE – DISCIPLINA GENERALE, NORME DI FUNZIONAMENTO E MODI DI VOTAZIONE

Art. 54

(Convocazione)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente e si riunisce in via ordinaria o straordinaria. Le sedute in via ordinaria si svolgono secondo il programma e il calendario trimestrale dei lavori di cui all'articolo 23.

2. La convocazione straordinaria può essere disposta direttamente dal Presidente del Consiglio in casi di particolare necessità e urgenza. Può essere chiesta dal Presidente della Regione o da dieci consiglieri con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e allegando i relativi testi; in tal caso la seduta deve tenersi entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 99, comma 5, l'avviso di convocazione, con l'indicazione degli orari della seduta, l'ordine del giorno, i testi e le relazioni, deve essere trasmesso ai consiglieri almeno tre giorni lavorativi prima della seduta. In caso di convocazione di seduta straordinaria il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

4. La seduta del Consiglio regionale è unica per ogni giorno solare indipendentemente dagli orari stabiliti per lo svolgimento dei lavori.

5. Nell'eventualità che una seduta del Consiglio non possa essere presieduta né dal Presidente né da alcuno dei Vice Presidenti, per

loro contemporanea assenza o impedimento, la presidenza è temporaneamente assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti.

6. Nell'eventualità che alla seduta manchino entrambi i consiglieri Segretari, le funzioni relative sono temporaneamente svolte dal consigliere più giovane di età tra i presenti.

Art. 55

(Inizio e termine delle sedute)

1. L'orario di inizio delle sedute non può essere antecedente alle ore otto; l'orario di chiusura non può essere successivo alle ore ventiquattro. Eventuali proroghe della durata delle sedute sono disposte dal Presidente, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

2. Il Presidente, all'orario di inizio indicato per la seduta, dichiara aperti i lavori. Decorsi sessanta minuti, il Presidente, valutata la presenza dei consiglieri, può rinviare i lavori alla seduta successiva.

Art. 56

(Luogo delle sedute)

1. Il Consiglio regionale si riunisce normalmente nella propria sede; può riunirsi fuori della propria sede per decisione presa dall'Ufficio di presidenza all'unanimità dei suoi componenti o su deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

2. Nell'aula consiliare vi sono posti riservati ai componenti della Giunta regionale e ai sottosegretari.

3. Persone estranee al Consiglio regionale non possono introdursi o essere ammesse in aula durante le sedute; vi hanno accesso soltanto i funzionari autorizzati dal Presidente.

4. La stampa ed il pubblico assistono alle sedute del Consiglio in settori riservati.

Art. 57

(Pubblicità delle sedute e sedute segrete)

1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.

2. Per la trattazione di particolari argomenti, su proposta del Presidente o di almeno dieci consiglieri, il Consiglio può deliberare,

dopo l'intervento di un consigliere a favore e uno contro per non più di dieci minuti ciascuno, di riunirsi in seduta segreta.

Art. 58
(Validità delle deliberazioni)

1. Salve le disposizioni di legge che richiedono maggioranze speciali, il Consiglio regionale può deliberare quando è presente alla votazione la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, non computati fra questi i consiglieri in congedo fino ad un massimo di dieci.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. Sono compresi fra i votanti, oltre ai consiglieri che abbiano espresso voto favorevole o contrario, anche i consiglieri che si siano astenuti o che abbiano votato scheda bianca.

3. I consiglieri che annuncino di non partecipare alla votazione, presenti in aula, rilevano ai soli fini del numero legale.

Art. 59
(Verifica del numero legale)

1. La presenza del numero legale è presunta. Almeno tre consiglieri possono chiederne la verifica dopo che la discussione generale sia stata dichiarata chiusa e prima che sia dato inizio alla votazione; tale richiesta può essere avanzata per ciascuna delle votazioni attinenti ad una deliberazione e non è ammessa per l'approvazione del processo verbale.

2. I consiglieri che richiedono una votazione qualificata, così come quelli che richiedono la verifica del numero legale, nonché il Presidente dell'Assemblea, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Non si procede alla preventiva verifica del numero legale quando la votazione avviene per appello nominale o a scrutinio segreto.

4. La verifica è effettuata mediante dispositivo elettronico, ovvero, in caso di mancato funzionamento di esso, mediante appello nominale.

Art. 60
(Mancanza del numero legale)

1. Se manca il numero legale il Presidente dell'Assemblea può sospendere oppure togliere la seduta. Il Presidente toglie la seduta dopo tre verifiche consecutive nelle quali è constatata la mancanza del numero legale. Quando la seduta è tolta, salva diversa disposizione del Presidente, il Consiglio si intende riconvocato, senza altro avviso, con lo stesso ordine del giorno, alla medesima ora del giorno seguente non festivo.

Art. 61
(Processo verbale e resoconto integrale)

1. Salvo quanto è disposto dal comma 2, per ogni seduta si redige il processo verbale, nel quale sono indicati gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 16, in caso di seduta segreta il Consiglio può deliberare che non si rediga il processo verbale.

3. Il testo del verbale è trasmesso a tutti i consiglieri e si intende approvato se all'inizio della seduta successiva nessuno fa osservazioni; occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

4. Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai consiglieri che intendono proporre una rettifica o per fatto personale.

5. Dopo l'approvazione, il verbale è sottoscritto dal Presidente, da uno dei consiglieri Segretari e dal dirigente della struttura preposta.

6. Il dirigente della struttura preposta provvede, su richiesta di chiunque, al rilascio di copie autenticate dei verbali approvati e dei relativi estratti, nonché degli atti e delle deliberazioni consiliari.

7. Di ogni seduta pubblica è redatto e pubblicato il resoconto integrale, che consiste nella trascrizione di tutti gli interventi svolti nel corso della seduta.

Art. 62
(Comunicazioni al Consiglio regionale)

1. Il Presidente comunica al Consiglio le domande di congedo.
2. Il Presidente dà notizia:

- a) dei messaggi e delle petizioni inviate al Consiglio regionale;
- b) dell'assegnazione di progetti di legge alle commissioni;
- c) delle decisioni concernenti le richieste di trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno;
- d) delle leggi regionali impugnate innanzi alla Corte costituzionale e delle sentenze che dichiarano l'illegittimità, anche parziale, di una legge regionale;
- e) dell'esito dei referendum abrogativi di leggi regionali, nonché delle sentenze di annullamento di regolamenti o di atti amministrativi di competenza consiliare;
- f) di ogni altro atto o provvedimento che ai sensi dello Statuto, del presente regolamento o per legge deve essere portato a conoscenza del Consiglio.

3. Il Presidente annuncia le interrogazioni, le interpellanze e le risposte date dalla Giunta regionale alle stesse, nonché le mozioni pervenute.

4. Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Regione o un componente della Giunta regionale da lui delegato possono fare comunicazioni all'Assemblea in ogni momento della seduta consiliare. Sulle comunicazioni fatte dal Presidente della Regione o dal componente della Giunta regionale si apre il dibattito. La durata degli interventi è stabilita dal Presidente del Consiglio.

Art. 63 **(Congedi)**

1. Il consigliere regionale che sia impossibilitato a partecipare alle sedute deve darne motivata comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, ai fini del congedo.

2. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all'annuncio datone in aula. In caso di opposizione il Consiglio delibera, senza discussione, per alzata di mano.

3. Il consigliere che, dopo aver ottenuto il congedo, intervenga alla relativa seduta del Consiglio, viene computato per la determinazione del numero legale.

4. L'elenco dei consiglieri in congedo è esposto nell'aula.

Art. 64
(Ordine delle sedute – sanzioni)

1. Se un consigliere regionale turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel processo verbale.

2. Se il consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un consigliere trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, provochi tumulti o compia, comunque, atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi riguardi la censura e può disporre la sua esclusione dall'aula per il periodo restante della seduta. Se il consigliere non ottempera all'invito di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Segretari le disposizioni necessarie perché l'ordine sia eseguito.

3. Di questi provvedimenti è fatta menzione nel processo verbale.

4. Il richiamo e la censura possono essere revocati, sentite le spiegazioni del consigliere.

5. Nei casi più gravi l'Ufficio di presidenza del Consiglio, su proposta del Presidente, delibera l'esclusione dall'aula fino ad un massimo di due sedute, ivi compresa quella in corso, oppure può proporre al Consiglio di deliberare nei riguardi del consigliere l'interdizione dal partecipare ai lavori dell'aula fino ad un massimo di tre sedute; in tal caso la deliberazione è adottata, senza discussione, a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 65
(Comportamento del pubblico)

1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso e da comunicazioni o scambi di parola con i consiglieri. Il Presidente può disporre l'immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta. In caso di più grave impedimento il Presidente può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.

2. Il Presidente può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Art. 66
(Tumulto in aula)

1. Qualora sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi sospende o, secondo le circostanze, toglie la seduta. In questo secondo caso, salva diversa disposizione del Presidente, il Consiglio si intende riconvocato, senza altro avviso, per il giorno seguente, alla medesima ora.

Art. 67
**(Ordine del giorno e trattazione urgente
di argomento non iscritto)**

1. Il Presidente può proporre inversioni dell'ordine del giorno o anticipazioni di argomento, giustificandone la necessità. Se richiesto da almeno dieci consiglieri la proposta è sottoposta al voto del Consiglio.

2. Prima dell'inizio della seduta dieci consiglieri possono proporre l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno; in tal caso il Consiglio delibera per alzata di mano dopo l'intervento di un consigliere a favore e di uno contro e per non oltre cinque minuti ciascuno su tutte le proposte.

3. Salvo quanto è disposto dal comma 4, il Consiglio non può deliberare né discutere su argomento non iscritto all'ordine del giorno.

4. La trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno può essere proposta con domanda scritta, da presentarsi al Presidente del Consiglio non oltre la prima ora dall'inizio dei lavori. La domanda deve essere corredata dall'attestazione dell'ora di ricevimento ad opera del dirigente della struttura preposta; sull'accoglimento della domanda, salvo che un numero di consiglieri non inferiore a dieci chieda che sia sottoposta al voto del Consiglio, decide il Presidente; nella relativa discussione intervengono, per non più di cinque minuti, un consigliere a favore e uno contro.

5. La domanda di trattazione urgente non può essere avanzata per i progetti di legge.

6. Gli argomenti urgenti iscritti all'ordine del giorno secondo le disposizioni di cui al comma 4 sono trattati al termine del normale ordine del giorno, prima della conclusione della seduta.

Art. 68
(Facoltà di parlare)

1. Durante la seduta i consiglieri regionali intervengono dal proprio seggio, rivolgendosi al Presidente, dopo averne ottenuta facoltà dallo stesso.

2. I consiglieri per intervenire nella discussione devono iscriversi a parlare prima che la stessa abbia inizio, fatta salva la facoltà del Presidente di accettare ulteriori iscrizioni nel corso della discussione. I consiglieri possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone preventivo avviso al Presidente. Il consigliere iscritto che sia assente dall'aula al momento del suo turno si intende che abbia rinunciato a parlare; é tuttavia facoltà del Presidente riprogrammare l'intervento prima della fine della discussione generale.

Art. 69
(Ordine e disciplina degli interventi)

1. Il Presidente dà notizia degli iscritti a parlare all'inizio della seduta e disciplina l'ordine degli interventi alternando opportunamente gli esponenti dei gruppi della maggioranza e delle minoranze.

2. La durata di un intervento non può superare i dieci minuti salvo diversa ripartizione dei tempi; qualora abbia preventivamente provveduto a far distribuire in aula copia del proprio intervento, il consigliere può chiedere che il testo integrale di esso venga inserito agli atti.

3. In relazione ad argomenti di particolare rilevanza, il limite di cui al comma 2 può essere superato, su decisione del Presidente, anche su richiesta di un presidente di gruppo, da comunicarsi all'Assemblea prima dell'inizio della discussione.

4. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Presidente invita il consigliere a concludere e, se questi persiste, può togliergli la parola.

5. Nessun discorso può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.

6. Nessun consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per questioni di carattere incidentale, nei casi previsti dagli articoli 72 e 73, per fatto personale o per dichiarazione di voto.

Art. 70
(Fatto personale)

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi. Il Presidente, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale, per un massimo di cinque minuti, al termine della trattazione dell'argomento.

Art. 71
(Commissione d'indagine)

1. Quando, nel corso di una discussione, un consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente l'istituzione di una commissione che indaghi e giudichi sul fondamento dell'accusa.

2. Il Presidente del Consiglio nomina la commissione, garantendo la presenza di entrambi i generi, e le assegna un termine per presentare le sue conclusioni; esse vengono comunicate dal Presidente all'Assemblea e non possono costituire oggetto di dibattito neanche indirettamente mediante risoluzioni o mozioni.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio può disporre la stampa della relazione della commissione.

Art. 72
(Richiami all'ordine del giorno)

1. I richiami al regolamento inerenti all'ordine del giorno, all'ordine dei lavori, alla priorità delle discussioni e delle votazioni hanno precedenza sulla discussione principale. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un consigliere favorevole e uno contrario, non oltre cinque minuti ciascuno. Il Presidente, tuttavia, valutata l'importanza della questione, può dare la parola sul richiamo ad un consigliere per ciascun gruppo consiliare.

2. Ove il Consiglio sia chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 73

(Questioni pregiudiziali e sospensive)

1. Le questioni pregiudiziali, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, devono essere proposte prima che abbia inizio la discussione; nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.

2. Il Presidente ha facoltà di negare l'ammissibilità di questioni pregiudiziali e sospensive che siano formulate con frasi sconvenienti o non inerenti all'argomento della discussione.

3. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il Consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.

4. Se concorrono questioni sospensive e pregiudiziali ha luogo un'unica discussione nella quale può intervenire un consigliere per gruppo per non più di cinque minuti. Le questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale o statutaria sono risolte con votazioni separate; più questioni sospensive e pregiudiziali di merito sono risolte, rispettivamente, con un'unica votazione.

Art. 74

(Chiusura della discussione)

1. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun consigliere sia più iscritto a parlare.

2. La chiusura della discussione può anche essere chiesta da almeno dieci consiglieri. Sulla richiesta possono parlare soltanto un consigliere favorevole ed uno contrario per non più di cinque minuti ciascuno; deliberata la chiusura può ancora intervenire un consigliere tra quelli iscritti a parlare per ciascun gruppo, salvo il disposto dell'articolo 70.

3. La chiusura della discussione non può essere chiesta quando il tempo complessivo sia stato ripartito a norma dell'articolo 83 o sia stata concessa la deroga a norma dell'articolo 23, comma 12.

Art. 75
(Dichiarazione di voto)

1. Prima che si proceda alla votazione, un consigliere per gruppo può dichiarare il voto del gruppo stesso per non più di dieci minuti, spiegandone i motivi. Analoga facoltà compete ai consiglieri dissidenti, limitatamente ad un numero di consiglieri inferiore alla metà dei componenti il gruppo di appartenenza e per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gruppi che abbiano già utilizzato tutto il tempo assegnato a norma dell'articolo 83, salva diversa disposizione del Presidente.

3. La dichiarazione di voto non è ammessa per le deliberazioni che secondo il presente regolamento devono adottarsi senza discussione o che sono precedute da interventi in numero limitato.

4. Di norma le dichiarazioni di voto iniziano con quelle dei gruppi numericamente meno consistenti e si concludono con quelle dei gruppi numericamente più consistenti.

5. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.

Art. 76
(Modi di votazione)

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto.

2. Prima di procedere alla votazione il Presidente illustra il significato del voto e le modalità di espressione dello stesso.

3. Per le votazioni che si effettuano, ai sensi del presente regolamento, con dispositivo elettronico, le modalità tecniche per l'uso sono regolate da istruzioni approvate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

Art. 77
(Votazione per alzata di mano)

1. L'Assemblea vota per alzata di mano quando non sia altrimenti disposto dal regolamento.

2. Della votazione per alzata di mano ciascun consigliere può chie-

dere, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, intesa ad accertare il risultato stesso. La controprova è disposta dal Presidente, dopo aver vietato l'accesso all'aula e ordinato la chiusura delle porte, e viene effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, o, in caso di difetto dei relativi dispositivi, per alzata di mano.

Art. 78

(Votazione per appello nominale)

1. La votazione per appello nominale può aver luogo per chiamata o mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi; in caso di difetto dei relativi dispositivi ha luogo per chiamata.

2. Detta votazione si effettua quando è esplicitamente prevista dal regolamento o quando è richiesta da almeno cinque consiglieri prima di ciascuna votazione; tale richiesta può essere avanzata anche prima della fine della discussione generale con riferimento a tutte o a parte delle votazioni relative all'argomento in discussione.

3. La votazione per appello nominale non è ammessa nei casi in cui il regolamento prevede esplicitamente la votazione per alzata di mano.

4. Nell'ipotesi di votazione per chiamata, il Presidente designa il nome di un consigliere e si inizia da questo l'appello per ordine alfabetico. Esaurito l'elenco, il Presidente fa ripetere la chiamata dei consiglieri che non hanno risposto al primo appello.

5. L'elenco dei votanti con l'indicazione del rispettivo voto resta esibito sul banco della presidenza ed è pubblicato nel resoconto della seduta.

Art. 79

(Votazione a scrutinio segreto)

1. La forma dello scrutinio segreto può essere richiesta per ciascuna delle votazioni attinenti a una deliberazione ed è adottata quando, chiusa la discussione generale e prima che si inizi la votazione, ne facciano domanda almeno cinque consiglieri, sempreché il Presidente della Regione non dichiari che l'oggetto investe il programma di governo.

2. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.

3. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede o

mediante procedimento elettronico.

4. Nel concorso di diverse richieste prevale quella di votazione per scrutinio segreto.

5. La forma dello scrutinio segreto non è ammessa in tutte le votazioni riguardanti:

a) la legge regionale statutaria e il regolamento generale del Consiglio regionale;

b) il programma regionale di sviluppo e il documento di programmazione economico-finanziaria;

c) la legge finanziaria;

d) il bilancio di previsione e il suo assestamento;

e) il conto consuntivo;

f) le disposizioni finanziarie contenute nella legge collegata alla sessione di bilancio;

g) le disposizioni concernenti il trattamento economico dei consiglieri regionali e il finanziamento dei gruppi consiliari.

Art. 80

(Proclamazione del risultato ripetizione delle votazioni invalide)

1. Compiuta la votazione, il Presidente ne proclama il risultato con la formula “Il Consiglio approva”, oppure con la formula “Il Consiglio non approva”.

2. Qualora il Presidente accerti, anche su segnalazione di un consigliere, che si sono verificate irregolarità influenti in modo determinante sull’esito della votazione, invalida la votazione medesima e ne dispone l’immediata ripetizione.

CAPO VIII

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Art. 81

(Presentazione, assegnazione dei progetti di legge e annuncio in aula)

1. I progetti di legge sono presentati al Presidente del Consiglio regionale. Non sono ricevibili i progetti mancanti di loro parti, di al-

legati cui si fa riferimento nel testo e della relazione illustrativa; sulla ricevibilità decide il Presidente del Consiglio che comunica tempestivamente ai presentatori i motivi della eventuale non ricevibilità.

2. I progetti di legge che comportano conseguenze finanziarie sono corredati da una scheda in cui sono quantificate le risorse e indicati gli oneri relativi alle misure previste.

3. I progetti di legge respinti dal Consiglio possono essere ripresentati solo dopo un intervallo di almeno sei mesi dalla precedente votazione.

4. I progetti di legge sono assegnati dal Presidente alla commissione competente e annunciati al Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla loro assegnazione.

5. Copia dei progetti di legge con indicazione dell'assegnazione è distribuita a ciascun consigliere.

Art. 82

(Procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 35, comma 2, dello Statuto)

1. All'atto della presentazione di un progetto di legge il Presidente della Regione o i consiglieri proponenti o almeno cinque consiglieri possono chiedere l'adozione della procedura d'urgenza, motivandone le ragioni e indicando la data della seduta consiliare per la quale ne propongono la trattazione.

2. Il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile e sulla richiesta il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito un consigliere a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno, fissando la data per la trattazione in aula.

3. I progetti di legge per i quali il Consiglio ha deliberato l'urgenza sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori di cui all'articolo 23 in numero massimo di due all'anno e sono esaminati dalle commissioni consiliari competenti con precedenza su ogni altro argomento.

4. La dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione a metà di tutti i termini istruttori previsti dal regolamento.

5. I progetti di legge di cui al presente articolo sono iscritti, nel

testo licenziato dalla commissione, al primo punto dell'ordine del giorno della seduta consiliare stabilita e non può esserne chiesta l'inversione.

6. Qualora la commissione consiliare non abbia licenziato il testo in tempo utile, il Presidente del Consiglio iscrive, su richiesta del proponente, l'argomento all'ordine del giorno della seduta programmata e l'Assemblea esamina il progetto di legge nel testo inizialmente assegnato alla commissione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia statutaria, elettorale, istitutivi di tributi o imposte regionali, nonché a quelli indicati ai Capi IX, X, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 103, comma 3, e XI.

Art. 83

(Ripartizione del tempo complessivo)

1. Spetta alla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari assumere le decisioni per la ripartizione del tempo complessivo dedicato alla trattazione degli argomenti indicati nel calendario di cui all'articolo 23 e iscritti all'ordine del giorno della seduta. Il tempo complessivo comprende, oltre a quello della discussione generale e dei singoli articoli, la trattazione delle questioni pregiudiziali e sospensive, degli ordini del giorno e le dichiarazioni di voto; sono esclusi gli interventi dei relatori e del rappresentante della Giunta regionale, per i quali sono distintamente stabiliti i tempi, nonché le operazioni materiali di voto.

2. La Conferenza decide a maggioranza dei quattro quinti dei voti rappresentati in Consiglio regionale. Nel caso in cui non si determini tale maggioranza, la decisione è assunta dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di presidenza.

3. Il tempo complessivo è ripartito tra ciascun gruppo, per una parte in misura uguale per tutti i gruppi e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi stessi. I consiglieri eventualmente dissenzienti dal proprio gruppo hanno diritto ad intervenire al di fuori del tempo assegnato ai rispettivi gruppi. Per il gruppo misto la parte di tempo determinata in misura uguale è ri-

partita tra i singoli consiglieri. In ogni caso è assegnato a ciascun gruppo un tempo non inferiore a quindici minuti.

Art. 84

(Discussione generale)

1. L'esame dei progetti di legge da parte del Consiglio regionale si apre con la discussione generale.

2. Il Presidente, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, prima di iniziare la discussione generale può disporre che tale discussione sia divisa per parti o per articoli.

3. Intervengono nella discussione generale i relatori, il rappresentante della Giunta regionale, i consiglieri iscritti a parlare. Al termine della discussione il rappresentante della Giunta e i relatori possono replicare.

Art. 85

(Presentazione e trattazione di ordini del giorno)

1. Prima e durante la discussione generale ciascun consigliere può presentare, quale primo firmatario, non più di cinque ordini del giorno sui contenuti del progetto di legge.

2. Ciascun ordine del giorno è illustrato da uno dei presentatori dopo la chiusura della discussione generale per un tempo non superiore a cinque minuti, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 83.

3. Gli ordini del giorno ritirati dai presentatori possono essere fatti propri da altri consiglieri, fermo restando il limite numerico di cui al comma 1.

4. Gli ordini del giorno di non passaggio agli articoli sono risolti con un'unica votazione, da effettuare al termine della discussione generale.

5. Gli ordini del giorno sono votati prima della votazione finale sul progetto; è ammessa, sul complesso degli ordini del giorno presentati, una dichiarazione di voto di un consigliere per gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 83.

6. Ciascun consigliere può proporre ordini del giorno anche in relazione a provvedimenti diversi dai progetti di legge, fatti salvi gli specifici casi di esclusione previsti dal regolamento.

7. Le limitazioni alla presentazione degli ordini del giorno di cui al comma 1 non si applicano nel caso di concessione della deroga di cui all'articolo 23, comma 12.

Art. 86
(Ammissibilità degli ordini del giorno)

1. Sull'ammissibilità degli ordini del giorno decide il Presidente dell'Assemblea.

2. Il Presidente, motivandone le ragioni, ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno che siano:

- a) formulati con frasi sconvenienti;
- b) non inerenti all'oggetto della discussione;
- c) che riproducono emendamenti o articoli aggiuntivi respinti nel corso dello stesso procedimento legislativo;
- d) manifestamente contrari ai principi costituzionali e statutari.

3. Nei casi di cui al comma 2 il Presidente ha facoltà di invitare i proponenti a riformulare l'ordine del giorno.

Art. 87
(Presentazione di emendamenti)

1. Gli emendamenti devono essere presentati entro le ore dodici e trenta del giorno non festivo precedente quello dell'inizio della seduta nella quale il progetto viene discusso.

2. Copia degli emendamenti è trasmessa alla commissione competente, alla Giunta regionale ed ai consiglieri.

3. Dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 e anche nel corso della seduta la presentazione di emendamenti è ancora ammessa:

- a) da parte del relatore;
- b) da parte del rappresentante della Giunta regionale;
- c) da parte della commissione referente, tramite il relatore, se deliberati in seduta straordinaria appositamente convocata previa autorizzazione del Presidente del Consiglio;
- d) da parte di ciascun consigliere nell'ipotesi prevista dall'articolo 67, comma 4.

4. Ciascun consigliere può presentare subemendamenti solo a emendamenti proposti da altri, sino al termine della discussione ge-

nerale. I subemendamenti agli emendamenti di cui al comma 3 possono essere presentati entro il termine stabilito dal Presidente.

5. È sempre fatta salva la facoltà del Presidente di accettare, fino al momento della votazione, parziali e limitate riformulazioni degli emendamenti, proposte dai relatori o dalla Giunta regionale ed accettate dai consiglieri proponenti gli emendamenti. In questo caso è posta ai voti solo la proposta riformulata.

6. Sono ammissibili solo subemendamenti parzialmente soppressivi ovvero modificativi o aggiuntivi, il cui contenuto sia in stretta correlazione con quello degli emendamenti o articoli aggiuntivi cui si riferiscono.

7. Gli emendamenti ritirati dai presentatori possono essere fatti propri da altri consiglieri.

Art. 88

(Ammissibilità degli emendamenti)

1. Sull'ammissibilità degli emendamenti decide il Presidente dell'Assemblea.

2. Il Presidente, motivandone le ragioni, ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti che siano:

- a) formulati con frasi sconvenienti;
- b) non inerenti all'oggetto della discussione;
- c) puramente formali;
- d) manifestamente contrari ai principi costituzionali e statutari;
- e) in contrasto con precedenti deliberazioni adottate nel corso dello stesso procedimento legislativo.

Art. 89

(Discussione degli articoli e degli emendamenti)

1. Esaurita la discussione generale e respinti gli eventuali ordini del giorno di non passaggio agli articoli, il Consiglio passa alla discussione degli articoli. La discussione si svolge sul testo di ciascun articolo e sui rispettivi emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi.

2. Ciascun consigliere può intervenire nella discussione di ogni articolo una sola volta per non più di dieci minuti, contestualmente

illustrando e pronunciandosi su emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dallo stesso e da altri presentati. È facoltà del Presidente aumentare il termine di dieci minuti fino al doppio per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richiede.

Art. 90

(Sospensione dell'esame o rinvio in commissione)

1. Quando sia opportuna un'ulteriore istruttoria, anche a seguito di emendamenti presentati a singoli articoli, l'esame di un progetto di legge può essere sospeso, previa decisione della Conferenza dei presidenti dei gruppi adottata con la maggioranza di cui all'articolo 23, comma 6, oppure rinviato dal Consiglio alla commissione competente. Nel secondo caso il Consiglio può formulare indicazioni alla commissione per l'ulteriore istruttoria ed il termine entro il quale riferire nuovamente al Consiglio.

2. Se gli emendamenti comportano maggiori spese o minori entrate l'intero progetto deve essere rinviato anche all'esame della commissione competente in materia di programmazione e bilancio.

Art. 91

(Deliberazione di stralcio)

1. Uno o più articoli o disposizioni contenuti in un progetto di legge e suscettibili di costituire una normativa autonoma possono essere stralciati nel corso dell'esame in Assemblea su proposta di un consigliere ovvero della Giunta regionale, avanzata nel corso della discussione generale e comunque prima dell'approvazione della disposizione cui la proposta si riferisce.

2. L'approvazione della proposta comporta il rinvio in commissione della parte stralciata.

Art. 92

(Votazione degli articoli, degli emendamenti e subemendamenti)

1. La votazione si fa articolo per articolo, prima sugli emendamenti poi sull'articolo, prima sui subemendamenti poi sugli emendamenti, purché siano stati distribuiti per tempo a tutti i consiglieri.

2. Se relativamente ad un articolo è proposto un solo emenda-

mento e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo originario.

3. Se concorrono più emendamenti, la votazione comincia dagli emendamenti che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, indi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti identici sono posti in votazione congiuntamente.

4. Qualora sia stata presentata ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazioni a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti.

5. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

6. Su ciascun articolo è consentita una dichiarazione di voto da parte di un consigliere per gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 83.

Art. 93

(Votazioni per parti separate)

1. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere chiesta la votazione per parti separate.

2. La votazione per parti separate può essere chiesta da ciascun consigliere e su di essa decide il Presidente.

Art. 94 **(Votazione finale)**

1. Esaurita la votazione degli articoli e svolte le dichiarazioni di voto, ha luogo la votazione finale sul progetto di legge.

2. Se il progetto consiste in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto.

3. La votazione finale delle leggi, dei regolamenti, delle proposte di legge al Parlamento, dei piani e dei programmi di cui all'articolo 14, comma 3, lettera h), dello Statuto ha luogo mediante votazione nominale con procedimento elettronico; il voto segreto può essere richiesto con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 79.

Art. 95 **(Correzioni formali)**

1. Prima della votazione finale ciascun consigliere può segnalare e proporre eventuali correzioni di forma e di coordinamento.

2. Se le correzioni di forma e di coordinamento si rivelano di particolare complessità, anche a seguito degli emendamenti approvati, il Presidente ha facoltà di rinviare la votazione finale ad un successivo momento della seduta per consentire di comunicare al Consiglio le modificazioni apportate al testo.

3. Qualora la necessità di correzioni formali o di coordinamento sia rilevata successivamente alla votazione finale, vi provvede il Presidente del Consiglio, che si avvale delle strutture consiliari a ciò preposte. Delle correzioni sono informati immediatamente i presidenti dei gruppi consiliari ed è data comunicazione al Consiglio nella seduta successiva all'approvazione.

Art. 96 **(Applicazione estensiva)**

1. Le disposizioni di questo capo si applicano, in quanto compatibili, per i regolamenti e ogni altra deliberazione del Consiglio regionale, ivi compresa l'approvazione delle proposte di legge alle Camere di cui all'articolo 121, secondo comma, della Costituzione.

CAPO IX
SESSIONI DI BILANCIO – PROCEDIMENTI SPECIALI PER
L'APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 97

(Sessioni di bilancio del Consiglio regionale)

1. I lavori del Consiglio regionale per la trattazione degli atti di programmazione economico-finanziaria sono organizzati in due apposite sessioni, la cui durata è stabilita in sede di programmazione dei lavori consiliari.

2. Nei sette giorni lavorativi antecedenti le sessioni non si svolgono altre sedute del Consiglio, salvo che per la trattazione di provvedimenti urgenti e indifferibili.

3. La prima sessione, da tenersi entro il 31 luglio, comprende l'esame del conto consuntivo, dell'assestamento di bilancio e del documento di programmazione economico-finanziario regionale.

4. La seconda sessione, da tenersi entro il 31 dicembre, comprende l'esame del progetto di legge collegato alla manovra finanziaria, della legge finanziaria, del bilancio di previsione annuale e pluriennale.

5. All'ordine del giorno delle sessioni non possono essere iscritti altri argomenti.

Art. 98

(Modalità di trattazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale)

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) è assegnato in sede referente alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio e, per l'espressione del parere di competenza, a tutte le altre commissioni.

2. La commissione competente esamina il DPEFR e acquisisce i pareri delle altre commissioni e formula una proposta di risoluzione al Consiglio.

3. La relazione scritta della commissione, le eventuali relazioni scritte di minoranza e la proposta di risoluzione sono trasmesse al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno.

4. La discussione in Assemblea sul DPEFR e sulla risoluzione è unica. Possono essere presentati emendamenti alla risoluzione nei modi e nei termini ordinari; non sono ammessi ordini del giorno o mozioni.

5. La votazione finale sulla risoluzione avviene per appello nominale.

6. La risoluzione consiliare può indicare alla Giunta regionale la necessità di apportare modifiche o integrazioni al DPEFR; delle conseguenti determinazioni adottate dalla Giunta è data comunicazione al Consiglio contestualmente alla presentazione del bilancio preventivo, della legge finanziaria e del collegato alla finanziaria.

7. Qualora lo richiedano eventi nuovi o imprevisi, influenti sul quadro delle risorse e degli obiettivi programmatici, verificatisi successivamente all'approvazione della risoluzione, la Giunta regionale presenta al Consiglio una nota di aggiornamento al DPEFR approvato; l'esame della nota di aggiornamento da parte del Consiglio, ha luogo, in questo caso, secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. L'esame della nota di aggiornamento al DPEFR da parte del Consiglio deve svolgersi prima della conclusione, in commissione, dell'esame istruttorio della legge finanziaria, della legge collegata e del bilancio di previsione.

Art. 99

(Modalità di esame e votazione dei provvedimenti finanziari)

1. I progetti di legge riguardanti la finanziaria regionale, il bilancio preventivo e le relative variazioni, l'assestamento di bilancio ed il conto consuntivo della Regione sono assegnati alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio e alle altre commissioni rispettivamente competenti per materia ai fini della espressione del parere di cui all'articolo 48.

2. Il parere di cui al comma 1 deve essere espresso per iscritto.

3. Alle note di variazione al bilancio presentate dalla Giunta regionale dopo la presentazione del progetto di legge di approvazione del bilancio, nonché alle note di variazione concernenti l'assestamento di bilancio, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Le leggi regionali con le quali si approvano la finanziaria, il col-

legato alla manovra finanziaria, il bilancio preventivo, l'assestamento di bilancio, nonché il conto consuntivo, devono essere approvate per appello nominale.

5. I progetti di legge di cui al presente articolo, con gli allegati e le relazioni, devono essere trasmessi ai consiglieri almeno dieci giorni prima della loro trattazione in Consiglio.

6. Gli emendamenti ai progetti di legge riguardanti il bilancio, le relative variazioni e l'assestamento di bilancio non sono ammessi, sia in commissione sia in aula, ove abbiano l'effetto di diminuire le entrate o di aumentare le spese, salvo che siano di carattere compensativo e rispettino i vincoli all'equilibrio del bilancio discendenti dalla legislazione in vigore.

7. Non sono ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi concernenti materie estranee all'oggetto proprio della legge di bilancio o che contrastino con i criteri per la determinazione di nuove o maggiori spese o di nuove entrate, come definiti dalla legge.

8. Non è ammessa la presentazione di emendamenti al progetto di legge riguardante l'approvazione del conto consuntivo, e volti a modificare le poste del conto medesimo.

9. Gli emendamenti ai progetti di legge di cui al presente articolo devono essere presentati entro le ore dodici e trenta del giorno non festivo precedente l'inizio della sessione.

10. La presentazione di emendamenti da parte dei soggetti di cui all'articolo 87, comma 3, è ancora ammessa nel corso della sessione purché riguardanti i contenuti di emendamenti già presentati da altri; in tal caso il Presidente concede un adeguato termine per la valutazione degli emendamenti presentati. La presentazione di detti emendamenti non preclude la votazione degli emendamenti di cui al comma 9.

11. Sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in aula decide il Presidente dell'Assemblea; sull'ammissibilità di quelli presentati in commissione decide il presidente della commissione stessa.

12. L'elenco degli emendamenti dichiarati inammissibili in Assemblea, con l'indicazione delle relative motivazioni, è distribuito ai consiglieri almeno tre ore prima della trattazione dei relativi progetti di legge.

Art. 100**(Modalità di trattazione della legge collegata alla manovra finanziaria)**

1. Il progetto di legge collegato alla manovra finanziaria é assegnato alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio e, per l'espressione del parere di competenza, alle altre commissioni consiliari.

2. Il Presidente del Consiglio, prima dell'assegnazione, verifica che il progetto di legge non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legge regionale di contabilità e, se del caso, dispone lo stralcio delle disposizioni ritenute estranee, dandone comunicazione al Presidente della Regione e al Consiglio.

3. Il progetto di legge di cui al presente articolo è esaminato dall'Assemblea nell'apposita sessione di bilancio prima dell'esame e delle votazioni della legge finanziaria e del bilancio.

4. Non sono ammissibili in commissione emendamenti e articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto del progetto di legge, come definito a norma del comma 2 o che contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definite dalla legge regionale di contabilità.

5. Sono ammissibili in Assemblea solo gli emendamenti che riguardano le materie oggetto degli specifici articoli del progetto di legge licenziato dalla commissione.

6. Sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in aula decide il Presidente dell'Assemblea; sull'ammissibilità di quelli presentati in commissione decide il presidente della commissione stessa.

7. L'elenco degli emendamenti dichiarati inammissibili in Assemblea, con l'indicazione delle relative motivazioni, è distribuito ai consiglieri almeno tre ore prima della trattazione del relativo progetto di legge.

Art. 101**(Procedimento per l'esame del progetto di legge di bilancio)**

1. La programmazione e il calendario dei lavori del Consiglio e delle commissioni devono consentire la conclusione dell'esame del

progetto di legge del bilancio entro il termine della sessione, e comunque non oltre la scadenza dell'eventuale esercizio provvisorio.

2. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con la votazione finale sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio. A tal fine la discussione in Assemblea è organizzata dal Presidente, sentiti i presidenti dei gruppi e il rappresentante della Giunta regionale, determinando il tempo riservato a ciascun gruppo e alla Giunta. Qualora i gruppi non raggiungano un accordo unanime, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 23.

CAPO X

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI COMUNITARI

Art. 102

(Sessione comunitaria del Consiglio regionale)

1. I lavori del Consiglio regionale concernenti la partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea sono organizzati in una apposita sessione annuale.

2. La sessione, da tenersi entro il 31 marzo, comprende la presa d'atto della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale alla normativa comunitaria, l'esame del progetto di legge comunitaria regionale e l'analisi del Programma legislativo della Commissione europea.

3. All'ordine del giorno della sessione non possono essere iscritti altri argomenti.

Art. 103

(Provvedimenti comunitari)

1. Il Programma legislativo della Commissione europea e il progetto di legge comunitaria sono assegnati alla commissione competente in materia di politiche comunitarie e alle altre commissioni per l'espressione del parere di cui all'articolo 48.

2. Sul Programma legislativo della Commissione europea il Consiglio regionale si esprime con una risoluzione tesa a dettare gli indirizzi di politica comunitaria della Regione. Copia della risoluzione è trasmessa alle Camere.

3. Per l'esame degli atti normativi regionali nei casi di cui all'articolo 39, comma 5, dello Statuto, si applicano le disposizioni dell'articolo 82.

Art. 104

(Partecipazione della Regione alla fase ascendente del processo normativo comunitario)

1. Alla commissione competente in materia di politiche comunitarie sono assegnati i progetti e gli atti comunitari trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

2. I progetti e gli atti comunitari sono altresì assegnati in sede consultiva alle commissioni competenti per materia, che possono esprimere il loro parere alla commissione competente in materia di politiche comunitarie, la quale, tenuto conto degli stessi, può, anche su richiesta delle commissioni consultive, esprimere osservazioni approvando una apposita proposta di risoluzione nei tempi previsti dalla legge.

3. È facoltà della Giunta regionale chiedere alle commissioni il parere sugli atti di cui al comma 1, trasmessi alla stessa dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Il parere deve essere espresso nei termini previsti dalla legge.

4. Il Presidente della Regione trasmette al Presidente del Consiglio una relazione annuale sull'attività svolta dalla Regione nell'ambito della partecipazione alla fase ascendente del processo normativo comunitario.

CAPO XI
QUALITÀ DELLA NORMAZIONE E PROCEDIMENTI
SPECIALI PER L'APPROVAZIONE DELLE LEGGI DI
RIORDINO NORMATIVO E DEI TESTI UNICI COMPILATIVI

Art. 105
(Qualità della normazione)

1. L'attività legislativa è esercitata in modo da assicurare la chiarezza degli obiettivi perseguiti, la qualità, la coerenza e l'efficacia delle norme.

2. Nella redazione dei testi normativi si applicano le disposizioni approvate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

3. I consiglieri regionali, nella stesura dei progetti di legge, possono farsi assistere dalle strutture consiliari a ciò preposte.

4. Le commissioni consiliari possono chiedere alle strutture a ciò preposte pareri formali su progetti di legge ed altri affari in esame. La richiesta è trasmessa dal presidente della commissione e comunicata all'Ufficio di presidenza del Consiglio. Anche il parere è comunicato all'Ufficio di presidenza.

5. I consiglieri possono rivolgersi direttamente agli uffici per ottenere pareri orali. Per ottenere pareri scritti devono proporre domanda all'Ufficio di presidenza del Consiglio.

Art. 106
(Procedimento di approvazione delle leggi
di riordino normativo)

1. Ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto il Consiglio regionale può, con una apposita risoluzione, su proposta della commissione competente per materia, incaricare il Presidente della Regione a presentare un progetto di legge di riordino normativo che tenga conto dei principi e delle direttive contenute nella risoluzione medesima.

2. I progetti di legge di riordino normativo, presentati dal Presidente della Regione, sono assegnati dal Presidente del Consiglio regionale alle commissioni competenti per materia. I progetti devono essere accompagnati da una apposita relazione che attesti il rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal Consiglio regionale.

3. Il Presidente della Regione assicura la partecipazione del pro-

prio rappresentante ai lavori della commissione per illustrare la proposta e, se richiesto dalla commissione, nel corso di tutta la successiva istruttoria.

4. La commissione competente per materia può apportare modifiche al progetto di legge nel rispetto dei criteri di redazione e dei principi direttivi di riordino.

5. Il progetto di legge di riordino, esaminato ed approvato dalla commissione competente articolo per articolo, è trasmesso all'Assemblea con una relazione illustrativa che attesti il rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal Consiglio regionale e che evidenzi le eventuali disposizioni modificate rispetto al testo originario.

6. Il progetto di legge è approvato dal Consiglio, dopo la discussione generale e le eventuali dichiarazioni di voto, con la sola votazione finale. Non è ammessa la presentazione di emendamenti.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai progetti di legge di modifica delle leggi di riordino, per i quali si utilizzano le procedure ordinarie.

8. Per il progetto di legge di riordino normativo non si applicano le disposizioni relative all'abbinamento di cui all'articolo 36.

Art. 107

(Procedimento di approvazione dei testi unici compilativi)

1. Per il riordino e la semplificazione della normativa regionale mediante testi unici meramente compilativi si applicano le disposizioni previste dalla legislazione regionale vigente e le procedure di cui al presente articolo.

2. Il progetto di legge di testo unico è assegnato dal Presidente del Consiglio regionale alla commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali.

3. La commissione esamina il progetto di testo unico e verifica che esso contenga la puntuale individuazione del testo vigente delle norme riguardanti la materia o il settore omogeneo cui è dedicato; qualora ravvisi nel testo disposizioni aventi carattere innovativo rispetto alle disposizioni legislative vigenti, ne dispone lo stralcio ovvero provvede a ripristinare il testo vigente delle norme.

4. In sede di esame da parte della commissione sono ammesse uni-

camente modifiche finalizzate a salvaguardare il rispetto dei criteri di redazione dei testi unici compilativi previsti dalle disposizioni vigenti.

5. Il progetto di legge di testo unico è esaminato ed approvato dalla commissione articolo per articolo e trasmesso all'Assemblea con una relazione illustrativa che ne evidenzia la conformità ai criteri di redazione dei testi unici compilativi.

6. Il progetto di legge di testo unico è approvato dal Consiglio, dopo la discussione generale e le eventuali dichiarazioni di voto, con la sola votazione finale. Non è ammessa la presentazione di emendamenti.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai progetti di legge di modifica dei testi unici, per i quali si utilizzano le procedure ordinarie.

8. Per il progetto di legge di testo unico non si applicano le disposizioni relative all'abbinamento di cui all'articolo 36.

CAPO XII

COMITATO PARITETICO DI CONTROLLO E VALUTAZIONE

Art. 108 **(Istituzione e composizione)**

1. Entro quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza, istituisce il Comitato paritetico di controllo e valutazione, previsto dall'articolo 45 dello Statuto e ne nomina i componenti.

2. Il Comitato è composto da un numero pari di componenti non superiore a otto.

3. La proposta dell'Ufficio di presidenza è formulata in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle minoranze nonché la presenza di entrambi i generi.

4. Non possono far parte del Comitato gli assessori regionali, i sottosegretari, i presidenti di commissione e i consiglieri nominati presso gli enti del sistema regionale.

5. Il Comitato, nella sua prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio, elegge il presidente ed il vice presidente in modo da

garantire la rappresentanza della maggioranza e delle minoranze, con due votazioni separate a scrutinio segreto. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti. A metà legislatura si procede al rinnovo delle cariche, garantendo l'alternanza tra maggioranza e minoranze.

6. Il presidente convoca il Comitato, formula l'ordine del giorno, presiede le sedute e ne regola i lavori. Il presidente, in caso di assenza, viene sostituito dal vice presidente. Il presidente ed il vice presidente formulano al Comitato proposte per la programmazione dei lavori.

7. Il Comitato si riunisce con la frequenza richiesta dalla propria programmazione e comunque almeno una volta al mese, anche su richiesta di almeno due componenti. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

8. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti ed i componenti esprimono il proprio voto a titolo individuale.

Art. 109

(Finalità e funzioni)

1. Il Comitato di controllo e valutazione opera per consentire l'esercizio della funzione consiliare di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali, prevista dall'articolo 14, comma 2, dello Statuto. A tal fine:

a) formula proposte per l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative, propone l'effettuazione di missioni valutative su politiche promosse con leggi regionali, ne esamina gli esiti;

b) esprime pareri alle commissioni in merito alla formulazione delle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nei progetti di legge; a tal fine il Presidente del Consiglio regionale assegna tali progetti di legge al Comitato;

c) verifica il rispetto degli obblighi informativi nei confronti del Consiglio regionale e delle commissioni previsti da clausole valutative e da altre norme contenute nella legislazione regionale; esamina le relazioni ad esse conseguenti, trasmesse al Comitato dal Presidente del Consiglio;

d) assicura ai consiglieri e alle commissioni le informazioni sugli

esiti delle attività di controllo e valutazione.

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Comitato:

a) promuove iniziative di collaborazione con le commissioni e con la Giunta regionale, in particolare per l'esame delle relazioni di cui al precedente comma 1, lettera c);

b) attiva tutti gli strumenti necessari per ottenere informazioni dai soggetti attuatori delle politiche regionali e dalle rappresentanze degli interessi sociali ed economici;

c) si avvale di un'apposita struttura interna del Consiglio regionale che assicura il supporto amministrativo nonché il supporto tecnico-specialistico per l'analisi dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali.

3. Gli esiti del controllo e della valutazione sono resi pubblici ed il Comitato ne cura la divulgazione anche tramite il sito internet del Consiglio regionale.

4. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività.

Art. 110

(Clausole valutative)

1. Le clausole valutative sono disposizioni normative che definiscono:

a) le informazioni necessarie a comprendere i processi di attuazione ed i risultati delle politiche regionali;

b) i soggetti preposti alla produzione delle informazioni richieste;

c) le modalità e i tempi previsti per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;

d) l'eventuale previsione di adeguate risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di controllo e valutazione.

2. Ai sensi dell'articolo 45, comma 2, dello Statuto, il Comitato propone alle commissioni l'inserimento di clausole valutative nei progetti di legge. Nel caso in cui aderisca alla proposta, la commissione esamina nel corso dell'istruttoria la clausola valutativa elaborata dal Comitato. Se la clausola valutativa non viene approvata se ne fa menzione nella relazione di accompagnamento al Consiglio del progetto di legge.

Art. 111
(Missioni valutative)

1. Le missioni valutative sono iniziative volte ad analizzare l'attuazione delle leggi regionali e a valutare gli effetti delle politiche con modalità che garantiscano la terzietà e l'imparzialità dell'analisi.

2. I progetti di missione valutativa sono elaborati dal Comitato per le leggi e gli interventi regionali individuati d'intesa con le commissioni consiliari competenti. Il Comitato sottopone i progetti all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per l'approvazione.

CAPO XIII
**PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI REGIONALI – DIRITTO
DI ACCESSO AGLI ATTI – ATTIVITÀ DI SINDACATO
ISPETTIVO E DI INDIRIZZO – MOZIONE DI SFIDUCIA
E MOZIONE DI CENSURA**

Art. 112
(Informazione dei consiglieri regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, dello Statuto i consiglieri regionali ottengono direttamente dagli uffici regionali, da istituzioni, enti, aziende o agenzie regionali, dalle società e fondazioni partecipate dalla Regione, informazioni e copia di atti e documenti utili all'esercizio del loro mandato, sui quali sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge. Tali dati, se disponibili, devono essere forniti anche in formato elettronico e/o in forma elaborata, pur non essendovi l'obbligo per i soggetti di cui al presente comma di effettuare ulteriori elaborazioni.

2. Al fine di rendere effettivi il diritto di informazione e il diritto di accesso ai documenti, la Regione e gli altri soggetti di cui al comma 1 favoriscono l'accesso dei consiglieri tramite banche dati informatizzate.

3. Per le finalità di cui al comma 1 i consiglieri si rivolgono direttamente ai dirigenti responsabili della Giunta regionale e ai rappresentanti legali dei soggetti indicati al comma 1, informandone l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

4. Le richieste debbono essere riferite ad oggetti determinati, e le relative notizie, informazioni, atti e documenti sono forniti con l'osservanza dei limiti stabiliti dalla legge.

5. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate ad un controllo generalizzato delle attività.

6. Al consigliere vengono indicati l'ufficio presso cui, per un periodo di almeno quindici giorni, lo stesso può prendere visione ed estrarre copia dei documenti, l'orario durante il quale può avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione necessaria per potere esercitare concretamente il diritto di accesso. Se i documenti oggetto della richiesta di accesso sono disponibili in formato elettronico, la consultazione avviene in forma telematica.

7. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti, che sono nello stesso documento richiamati, se appartenenti al medesimo procedimento.

8. L'eventuale differimento, limitazione o rifiuto all'accesso richiesto sono motivati in forma scritta, a cura del dirigente responsabile del procedimento, facendo riferimento specifico alla normativa vigente ed al presente regolamento, alle categorie di documenti esclusi dall'accesso ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come è stata proposta.

9. La richiesta di accesso deve essere soddisfatta entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla sua presentazione.

10. Nel caso in cui la richiesta del consigliere avvenga in forma scritta e questa sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione entro dieci giorni al consigliere richiedente e all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con qualsiasi mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

11. Qualora la richiesta di accesso non sia stata, in tutto o in parte, soddisfatta, il consigliere, fatti salvi gli ordinari mezzi di rimedio previsti dall'ordinamento giuridico, può richiedere l'intervento dell'Ufficio di presidenza del Consiglio il quale, avvalendosi delle competenti strutture del Consiglio regionale, provvede ad acquisire la documentazione richiesta ed a metterla a disposizione del consigliere interessato.

12. I consiglieri sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in tema di protezione dei dati personali e sono responsabili del trattamento dei dati cui accedono in virtù del proprio mandato. Non possono utilizzare i dati stessi per finalità che siano non pertinenti o eccedenti l'esercizio del mandato. Essi sono tenuti alla riservatezza nonché al segreto nei casi previsti dalla legge.

Art. 113
(Interrogazioni)

1. L'interrogazione consiste nella domanda, anche non motivata, per avere informazioni su fatti e questioni che investono la competenza del Presidente della Regione o della Giunta regionale per sapere se gli stessi abbiano preso o intendano prendere provvedimenti su oggetti determinati.

Art. 114
(Presentazione delle interrogazioni)

1. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, che ne verifica l'ammissibilità ai sensi del comma 2.

2. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di negare l'accettazione di interrogazioni che siano formulate con frasi sconvenienti o che riguardino quesiti, fatti o questioni per i quali non siano ravvisabili competenze e responsabilità del Presidente della Regione o della Giunta regionale.

3. Nei casi di cui al comma 2, il Presidente può invitare i presentatori, ove possibile, a riformulare i testi.

4. L'interrogante deve dichiarare se vuole risposta immediata in aula, risposta in commissione o risposta scritta; in difetto, la risposta si intende scritta.

5. Le interrogazioni sono annunciate e distribuite ai consiglieri nella prima seduta utile e inserite nel resoconto integrale della medesima seduta; le risposte orali sono inserite nel resoconto integrale della seduta in cui vengono rese.

Art. 115

(Risposta immediata in aula)

1. Le interrogazioni a risposta immediata consistono nella domanda, sottoscritta da almeno cinque consiglieri, formulata in modo chiaro e conciso su fatti o questioni connotati da particolare urgenza o attualità politica, rientranti nell'ambito delle competenze del Presidente della Regione o della Giunta regionale.

2. Le interrogazioni a risposta immediata sono discusse all'inizio delle sedute consiliari individuate dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e comunque almeno una volta al mese.

3. Le interrogazioni a risposta immediata devono essere presentate al Presidente del Consiglio regionale almeno quarantotto ore prima dell'inizio della seduta.

4. Il Presidente del Consiglio, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, ne trasmette subito copia al Presidente della Regione.

5. Il primo firmatario, o uno dei firmatari successivi, illustra l'interrogazione per non più di due minuti; il Presidente della Regione o il rappresentante della Giunta regionale risponde per non più di quattro minuti; l'interrogante può replicare per non più di due minuti.

6. L'interrogazione si intende ritirata se al momento della risposta nessuno degli interroganti è presente in aula.

7. L'Ufficio di presidenza del Consiglio assicura adeguate forme di pubblicità ai sensi dell'articolo 132, comma 5, alle sedute dedicate allo svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.

Art. 116

(Risposta in commissione)

1. In caso di interrogazione con richiesta di risposta in commissione il Presidente del Consiglio trasmette l'atto al presidente della commissione competente dandone comunicazione al Presidente della Regione.

2. Entro venti giorni dalla trasmissione l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della commissione.

3. Se l'interrogante non fa parte della commissione deve essere avvertito dell'iscrizione della sua interrogazione all'ordine del giorno almeno quarantotto ore prima della data fissata per lo svolgimento.

4. La commissione, esaurito lo svolgimento dell'interrogazione, comunica la risposta al Presidente del Consiglio, che ne dà notizia all'Assemblea e ne dispone la pubblicazione negli atti consiliari unitamente al testo dell'interrogazione.

Art. 117

(Risposta scritta alle interrogazioni)

1. Quando la Giunta regionale dà risposta scritta all'interrogante invia copia della medesima al Presidente del Consiglio che ne dispone la pubblicazione negli atti consiliari.

2. La Giunta ha l'obbligo di rispondere entro venti giorni dall'annuncio dell'interrogazione in aula. Se la risposta non perviene entro il termine, l'interrogazione, su richiesta scritta dell'interrogante, é inserita al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta della commissione competente per il suo svolgimento a norma dell'articolo 116.

Art. 118

(Interpellanze)

1. L'interpellanza consiste nella domanda per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente della Regione o della Giunta regionale su questioni che ne investono la competenza.

2. Per la presentazione delle interpellanze si osservano le disposizioni previste dall'articolo 114; l'interpellante deve dichiarare se vuole risposta in aula, in commissione o scritta; in difetto la risposta si intende scritta.

Art. 119

(Risposta orale alle interpellanze)

1. Le interpellanze sono trattate di norma una volta al mese, nella prima parte della seduta, successivamente alla trattazione delle interrogazioni a risposta immediata.

2. Il Presidente del Consiglio, sentite la Giunta regionale e la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, iscrive all'ordine del giorno le interpellanze da trattarsi nella seduta, secondo una equilibrata ripartizione tra i presentatori, tenuto conto anche della data di presentazione.

3. Il primo firmatario, o uno dei firmatari successivi, illustra l'interpellanza per non più di cinque minuti; il Presidente della Regione o il rappresentante della Giunta regionale risponde per non più di cinque minuti; l'interpellante può replicare per non più di tre minuti.

4. Il Presidente può disporre che le interpellanze relative al medesimo argomento o relative ad argomenti connessi siano svolte contemporaneamente.

5. Si osservano per le risposte orali in commissione le disposizioni previste dall'articolo 116.

Art. 120

(Risposta scritta alle interpellanze)

1. In caso di interpellanza a risposta scritta, il Presidente della Regione o l'assessore competente ha l'obbligo di rispondere entro venti giorni dall'annuncio dell'interpellanza in aula.

2. Quando la Giunta regionale dà risposta scritta invia copia della medesima al Presidente del Consiglio che ne dispone la pubblicazione negli atti consiliari.

3. Se la risposta non perviene entro il termine previsto, l'interpellanza, su richiesta scritta dell'interpellante, è inserita al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta della commissione competente per il suo svolgimento a norma dell'articolo 116.

Art. 121

(Mozioni)

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio regionale, consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più consiglieri. Il Presidente del Consiglio può dichiarare inammissibili le mozioni formulate con frasi sconvenienti.

2. Se il presentatore di un'interpellanza non è soddisfatto della risposta data dalla Giunta regionale può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 122

(Presentazione e svolgimento delle mozioni)

1. La mozione è presentata al Presidente del Consiglio regionale e annunciata in aula; il testo della mozione è distribuito ai consiglieri e

inserito nel resoconto della seduta consiliare in cui viene annunciata.

2. Il Presidente del Consiglio, sentite la Giunta regionale e la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, iscrive all'ordine del giorno le mozioni da trattarsi nella seduta, secondo una equilibrata ripartizione tra i presentatori e i gruppi consiliari.

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 67, comma 3, possono essere trattate ulteriori mozioni il cui contenuto riguardi le mozioni di cui al comma 2, presentate entro le ore dodici e trenta del giorno precedente la seduta da parte dei presidenti dei gruppi consiliari in numero di una per gruppo.

4. Il primo firmatario, o uno dei firmatari successivi, illustra la mozione all'aula per non più di dieci minuti; nella discussione può intervenire un solo consigliere per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno, nonché un rappresentante della Giunta regionale; è consentita la dichiarazione di voto da parte di un consigliere per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.

5. Non è consentita la presentazione di ordini del giorno.

6. Su richiesta di tutti i proponenti la mozione è discussa in commissione. La commissione trasmette la propria deliberazione al Presidente del Consiglio che ne dà notizia all'Assemblea e ne dispone la pubblicazione negli atti consiliari.

Art. 123

(Votazione delle mozioni)

1. Più mozioni, concernenti il medesimo oggetto, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.

2. Le mozioni possono essere votate per parti separate, a norma dell'articolo 93.

3. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su incisi di essa tali da non stravolgerne il significato, con il consenso dei proponenti.

Art. 124

(Mozioni urgenti)

1. Possono essere trattate con urgenza, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, le mozioni presentate da almeno dieci consiglieri.

2. In questo caso possono essere presentate mozioni sul medesimo argomento fino al termine della discussione.

Art. 125

(Svolgimento congiunto di mozioni e interpellanze)

1. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interpellanze e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione; intervengono per primi i proponenti delle mozioni e poi i presentatori delle interpellanze.

Art. 126

(Mozione di sfiducia)

1. La mozione di sfiducia al Presidente della Regione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Consiglio, verificati i requisiti di ammissibilità, ne dispone l'immediata trasmissione al Presidente della Regione e a tutti i consiglieri.

3. La mozione è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla sua presentazione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 26, comma 1, dello Statuto.

4. Il Presidente del Consiglio, sentiti l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, stabilisce le modalità e la durata della discussione e ripartisce il tempo complessivo tra i gruppi consiliari.

5. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno.

6. La mozione è votata per appello nominale e si intende approvata se si esprime a favore la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.

Art. 127

(Mozione di censura)

1. La mozione di censura nei confronti di un assessore deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Consiglio, verificati i requisiti di ammissibilità, ne dispone l'immediata trasmissione al Presidente della Regione, agli assessori per i quali viene proposta la censura, nonché a tutti i consiglieri.

3. La mozione è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta consiliare convocata dal Presidente del Consiglio, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 29, comma 2, dello Statuto, e comunque non oltre venti giorni dalla presentazione.

4. Il Presidente del Consiglio, sentiti l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, stabilisce le modalità e la durata della discussione e ripartisce il tempo complessivo tra i gruppi consiliari.

5. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno.

6. La mozione è votata per appello nominale e si intende approvata se si esprime a favore la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.

7. In caso di approvazione della mozione di censura il Presidente della Regione comunica al Consiglio regionale, entro quindici giorni, le proprie determinazioni.

Art. 128

(Monitoraggio sugli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo e sul diritto di informazione dei consiglieri regionali)

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, a garanzia e tutela dei diritti dei consiglieri regionali:

a) verifica che le risposte alle interrogazioni e alle interpellanze siano rese nei termini stabiliti dal regolamento e, se ravvisa inadempienze, sollecita la Giunta regionale a fornire le risposte mancanti;

b) verifica, anche in base alle segnalazioni effettuate dai consiglieri a norma dell'articolo 112, comma 11, il rispetto del diritto all'informazione dei consiglieri previsto all'articolo 13, comma 5, dello Statuto e, se ravvisa inadempienze, ne dà notizia all'assessore regionale competente.

2. L'Ufficio di presidenza cura la raccolta delle mozioni, degli ordini del giorno e delle risoluzioni approvate dal Consiglio.

3. Ferme restando le iniziative promosse da ciascuna commissione consiliare a norma dell'articolo 51, comma 2, l'Ufficio di presidenza verifica periodicamente lo stato di attuazione, da parte della Giunta regionale, degli adempimenti previsti dalle deliberazioni consiliari di cui al comma 2.

4. Il Presidente del Consiglio relaziona all'Assemblea in ordine alle iniziative adottate dall'Ufficio di presidenza a norma del presente articolo.

CAPO XIV NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 129

(Designazioni e nomine ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera p), dello Statuto)

1. Le designazioni e le nomine previste dall'articolo 14, comma 3, lettera p), dello Statuto, avvengono a scrutinio segreto, tenuto conto dell'articolo 11 dello Statuto.

2. Salvo quanto diversamente disposto dalla legge, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

3. Nei casi in cui il Consiglio regionale debba procedere alla designazione o alla nomina di non più di due persone sono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito uguale numero di voti, si procede al ballottaggio fra essi; persistendo la parità di voti è eletto il più anziano di età.

4. Nei casi in cui il Consiglio debba procedere alla designazione o alla nomina di più di due persone e la legge preveda una riserva dei posti a favore delle minoranze, ciascun consigliere vota per non più dei due terzi dei candidati da eleggere; le schede di votazione sono predisposte in modo da evidenziare il limite di voto. I candidati delle minoranze risultano eletti nell'ordine dei voti riportati fino a raggiungere la riserva dei posti. Fatto salvo quanto disposto sulla riserva dei posti a favore delle minoranze, risultano eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità si applicano le disposizioni previste dal comma 3.

Art. 130**(Nomine e designazione dei rappresentanti della minoranza ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h), dello Statuto)**

1. I rappresentanti della minoranza da nominare o designare da parte della Giunta regionale in enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h), dello Statuto, nell'ambito delle candidature pervenute ai sensi della normativa vigente in materia, sono scelti dai presidenti dei gruppi consiliari di minoranza, a seguito di apposita conferenza dei presidenti medesimi.

2. La decisione in ordine alle scelte effettuate deve essere comunicata in forma scritta, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale la Giunta regionale deve provvedere alla nomina, al Presidente del Consiglio regionale che ne dà immediata comunicazione alla Giunta.

**CAPO XV
INFORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ DEL
CONSIGLIO REGIONALE****Art. 131****(Utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche)**

1. Per tutte le attività istituzionali previste dal presente regolamento e, in particolare, per le comunicazioni, le convocazioni, le consultazioni pubbliche, l'invio di informazioni e documenti, la trasmissione di emendamenti ed articoli aggiuntivi, nonché di atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, possono essere utilizzate tecnologie informatiche e telematiche che garantiscano la provenienza e l'integrità dei testi e, laddove necessario, la data e l'orario di trasmissione degli stessi. A tal fine, possono anche essere utilizzate reti telematiche dedicate, ad accesso riservato, mediante sistemi di identificazione.

2. A ciascun consigliere regionale viene assegnato un indirizzo di posta elettronica istituzionale per la ricezione delle comunicazioni relative alle attività del Consiglio e delle commissioni.

3. Con provvedimento dell'Ufficio di presidenza del Consiglio sono specificate le modalità di utilizzo degli strumenti di cui al presente articolo.

Art. 132

(Pubblicità dei lavori e degli atti consiliari)

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assicura la tempestiva informazione, la conoscenza e la trasparenza delle attività e degli atti consiliari, promuovendo l'utilizzo delle più moderne tecnologie della informazione e della comunicazione.

2. Tutti gli atti consiliari, che a norma di legge devono essere pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione, sono pubblicati anche sul sito internet del Consiglio regionale, in forma integrale o per estratto, al fine di garantirne una maggiore diffusione e facilitarne la consultazione.

3. Sono inoltre pubblicati sul sito internet del Consiglio, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza:

- a) il bilancio ed il conto consuntivo del Consiglio regionale;
- b) le iniziative legislative e amministrative oggetto di esame da parte delle commissioni e dell'Assemblea e il loro iter;
- c) gli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo e il loro esito;
- d) i verbali e i resoconti integrali, laddove previsti, dell'Assemblea e degli organi collegiali;
- e) i voti espressi per appello nominale in Assemblea;
- f) i dati statistici sulle attività delle commissioni, dei comitati, delle giunte e dell'Assemblea;
- g) i dati relativi alla partecipazione di ciascun consigliere regionale alle sedute delle commissioni, dei comitati, delle giunte e dell'Assemblea;
- h) una tabella riepilogativa, aggiornata annualmente, delle presenze di ogni consigliere regionale in Assemblea e nelle commissioni di riferimento.

4. Le sedute dell'Assemblea e delle commissioni sono trasmesse in diretta sul sito del Consiglio regionale, salvo diversa disposizione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio o della commissione.

5. Spetta all'Ufficio di presidenza del Consiglio decidere in ordine

alla trasmissione in diretta televisiva o radiofonica della seduta dell'Assemblea; il Presidente ne dà comunicazione ai consiglieri in apertura dei lavori.

6. L'Ufficio di presidenza del Consiglio dispone in merito alla trasmissione in diretta televisiva dei dibattiti relativi a temi di particolare rilevanza qualora richiesto da almeno un terzo dei consiglieri e compatibilmente con le risorse messe a disposizione dal bilancio del Consiglio regionale.

7. L'Ufficio di presidenza del Consiglio adotta le opportune iniziative atte a garantire che, nell'utilizzo degli strumenti di comunicazione istituzionale, siano assicurati spazi e tempi adeguati di intervento a favore delle minoranze consiliari.

CAPO XVI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 133

(Effetti della conclusione della legislatura)

1. Tutti i progetti di legge e gli altri atti il cui iter non si è perfezionato con la definitiva approvazione consiliare decadono alla conclusione della legislatura.

2. Decadono, inoltre, le petizioni presentate ai sensi dell'articolo 50, comma 4, dello Statuto, nonché gli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo di cui al Capo XIII pendenti e depositati presso gli uffici del Consiglio regionale.

3. I progetti di legge di iniziativa popolare decadono qualora entro la legislatura successiva a quella in cui sono stati presentati non si sia perfezionato il relativo iter di approvazione.

Art. 134

(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il 1° settembre 2009.

2. È fatta salva a tutti gli effetti, sino al termine della legislatura in corso, l'esistenza dei gruppi consiliari costituitisi prima dell'entrata

in vigore del presente regolamento ed operanti secondo le norme regolamentari preesistenti.

3. Sono abrogate le deliberazioni del Consiglio regionale:

10 ottobre 1984, n. III/1727 (BURL 5 dicembre 1984, n. 49, 1° S.S.);

5 dicembre 1991, n. V/378 (BURL 31 gennaio 1992, n. 5, 3° S.S.);

19 maggio 1999, n. VI/1257 (BURL 14 giugno 1999, n. 24, Se.O.);

28 febbraio 2006, n. VIII/133 (BURL 14 marzo 2006, n. 11, Se.O.).

Legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1

Statuto d'autonomia della Lombardia

Approvata dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, con deliberazioni 13 marzo 2008, n. VIII/558 e 14 maggio 2008, n. VIII/615

Publicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
1° supplemento ordinario al n. 35 del 31 agosto 2008

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 (La Regione Lombardia)
- Art. 2 (Elementi qualificativi della Regione)
- Art. 3 (Sussidiarietà)
- Art. 4 (Autonomie territoriali)
- Art. 5 (Autonomie funzionali e sociali)
- Art. 6 (Rapporti internazionali e comunitari)
- Art. 7 (Solidarietà interregionale)
- Art. 8 (Partecipazione)
- Art. 9 (Pubblicità e trasparenza)
- Art. 10 (Ricerca e innovazione)
- Art. 11 (Uguaglianza fra uomini e donne. Pari opportunità)

TITOLO II ORGANI DELLA REGIONE

CAPO I Il Consiglio regionale

- Art. 12 (Consiglio regionale)
- Art. 13 (Consigliere regionale)
- Art. 14 (Funzioni del Consiglio regionale)
- Art. 15 (Presidente del Consiglio regionale)
- Art. 16 (Ufficio di presidenza)
- Art. 17 (Gruppi consiliari)
- Art. 18 (Commissioni consiliari)
- Art. 19 (Commissioni d'inchiesta)
- Art. 20 (Indagini conoscitive)
- Art. 21 (Programmazione dei lavori)
- Art. 22 (Autonomia del Consiglio regionale)
- Art. 23 (Audizione dei rappresentanti degli enti)

CAPO II

Il Presidente della Regione e la Giunta regionale

Sezione I – Il Presidente della Regione

Art. 24 (Elezione del Presidente della Regione)

Art. 25 (Funzioni del Presidente della Regione)

Art. 26 (Mozione di sfiducia)

Sezione II - La Giunta regionale

Art. 27 (Giunta regionale)

Art. 28 (Funzioni della Giunta regionale)

Art. 29 (Censura verso uno o più assessori)

CAPO III

Proroga

Art. 30 (Proroga delle funzioni)

TITOLO III

ATTIVITÀ NORMATIVA DELLA REGIONE

CAPO I

Fonti e potestà normativa

Art. 31 (Legge regionale statutaria)

Art. 32 (Potestà legislativa e regolamentare della Regione)

Art. 33 (Regolamento generale del Consiglio regionale)

CAPO II

Procedimento legislativo ordinario

Art. 34 (Iniziativa delle leggi regionali)

Art. 35 (Fasi del procedimento legislativo)

Art. 36 (Partecipazione al procedimento legislativo)

Art. 37 (Promulgazione e pubblicazione)

CAPO III

Procedimenti legislativi speciali

Art. 38 (Legge regionale di iniziativa degli enti locali)

Art. 39 (Legge regionale comunitaria)

Art. 40 (Legge per il riordino normativo)

CAPO IV

Procedimento di approvazione dei regolamenti

Art. 41 (Regolamenti delegati)

Art. 42 (Regolamenti regionali)

Art. 43 (Emanazione ed entrata in vigore dei regolamenti della Regione)

CAPO V

Qualità, controllo e valutazione

Art. 44 (Qualità e impatto della normazione)

Art. 45 (Comitato paritetico di controllo e valutazione)

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 46 (Principi generali dell'azione amministrativa)

Art. 47 (Organismi di studio e di ricerca)

Art. 48 (Enti del sistema regionale)

Art. 49 (Ordinamento degli uffici regionali)

TITOLO V

PARTECIPAZIONE E STRUTTURE DELLA SUSSIDIARIETÀ

Art. 50 (Iniziativa legislativa popolare. Diritto di petizione)

Art. 51 (Referendum abrogativo)

Art. 52 (Referendum consultivo)

Art. 53 (Referendum territoriale)

Art. 54 (Consiglio delle autonomie locali)

TITOLO VI

FINANZA E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA REGIONE

Art. 55 (Autonomia finanziaria della Regione e partecipazione alla perequazione nazionale)

Art. 56 (Programmazione regionale)

Art. 57 (Provvedimenti finanziari)

Art. 58 (Controlli)

TITOLO VII
ORGANI DI GARANZIA

- Art. 59 (Commissione garante dello Statuto)
- Art. 60 (Funzioni della Commissione garante dello Statuto)
- Art. 61 (Difensore regionale)
- Art. 62 (Comitato regionale per le comunicazioni)
- Art. 63 (Consiglio per le pari opportunità)

TITOLO VIII
APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

- Art. 64 (Procedimento di approvazione dello Statuto)

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 65 (Entrata in vigore)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (La Regione Lombardia)

1. La Lombardia è Regione autonoma della Repubblica italiana in armonia con la Costituzione e secondo i principi dello Statuto. Esprime e promuove in modo unitario gli interessi delle comunità che insistono sul suo territorio, nel rispetto dei principi dello stato di diritto, democratico e sociale.

2. La Lombardia è costituita dai territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese e dei comuni in esse compresi.

3. Capoluogo della Regione è Milano, la cui funzione di città metropolitana è disciplinata dalla legge.

4. La Regione ha festa, bandiera, stemma e gonfalone propri stabiliti con legge regionale.

Art. 2 (Elementi qualificativi della Regione)

1. La Regione riconosce la persona umana come fondamento della comunità regionale e ispira ogni azione al riconoscimento e al rispetto della sua dignità mediante la tutela e la promozione dei diritti fondamentali e inalienabili dell'uomo.

2. La Regione promuove la libertà dei singoli e delle comunità, il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni materiali e spirituali, individuali e collettivi, e opera per il superamento delle discriminazioni e delle disuguaglianze civili, economiche e sociali.

3. La Regione esprime l'autonomo governo della comunità lombarda. Garantisce la partecipazione dei singoli cittadini, delle formazioni sociali ed economiche e degli enti locali all'organizzazione politica, economica e sociale della Regione, per rendere effettivi l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri.

4. In particolare, nell'ambito delle sue competenze, la Regione:
- a) attua tutte le azioni positive a favore del diritto alla vita in ogni sua fase;
 - b) tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con ade-

guate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;

c) sostiene il lavoro, in tutte le sue forme e modalità, come espressione della persona; opera perché il diritto al lavoro si realizzi in condizioni di stabilità, sicurezza, equa retribuzione, mansioni adeguate al livello di studio, di competenza e di esperienza possedute;

d) riconosce nella Chiesa cattolica e nelle altre confessioni religiose, riconosciute dall'ordinamento, formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo e orienta la sua azione alla cooperazione con queste, per la promozione della dignità umana e il bene della comunità regionale;

e) promuove le condizioni per rendere effettiva la libertà religiosa, di pensiero, di parola, di insegnamento, di educazione, di ricerca, nonché l'accesso ai mezzi di comunicazione;

f) persegue, sulla base delle sue tradizioni cristiane e civili, il riconoscimento e la valorizzazione delle identità storiche, culturali e linguistiche presenti sul territorio;

g) promuove le iniziative necessarie a rendere effettive la collaborazione e l'integrazione tra le Regioni padano-alpine;

h) promuove, nel rispetto delle diverse culture, etnie e religioni, politiche di piena integrazione nella società lombarda degli stranieri residenti, in osservanza delle norme statali e comunitarie;

i) riconosce l'impresa, nelle sue diverse forme, come fondamento, insieme al lavoro, del sistema economico e produttivo lombardo e come strumento della promozione dello sviluppo territoriale; ne agevola l'attività in costante rapporto con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali; promuove la responsabilità sociale delle imprese;

j) riconosce il valore e la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro e adotta le misure idonee a promuoverne lo sviluppo;

k) tutela l'ambiente e preserva le risorse naturali, protegge la biodiversità e promuove il rispetto per gli animali, cura la salubrità dell'aria e dell'acqua, assicura il carattere pubblico dell'acqua, anche a garanzia delle generazioni future;

l) tutela il paesaggio e valorizza il patrimonio naturale, monumentale, storico, artistico e culturale della Lombardia;

m) garantisce la tutela del principio di libera concorrenza e promuove la difesa dei diritti del cittadino consumatore;

n) promuove le iniziative necessarie a rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini;

o) promuove azioni per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilità;

p) promuove politiche volte a garantire il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione.

5. La Regione promuove e sviluppa le condizioni per attivare ulteriori forme di autonomia legislativa, organizzativa, finanziaria e tributaria secondo quanto stabilito dalla Costituzione.

Art. 3 **(Sussidiarietà)**

1. La Regione riconosce e promuove il ruolo delle autonomie locali e funzionali e ispira la sua azione legislativa e amministrativa al principio di sussidiarietà.

2. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce e favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, delle famiglie, delle formazioni e delle istituzioni sociali, delle associazioni e degli enti civili e religiosi, garantendo il loro apporto nella programmazione e nella realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici, con le modalità stabilite dalla legge regionale.

3. La Regione pone a fondamento della propria attività di governo il principio della leale collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con le autonomie funzionali e sociali.

Art. 4 **(Autonomie territoriali)**

1. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, esercita esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario.

2. Con legge regionale è conferita ai comuni, alle province e alla città metropolitana ogni funzione di interesse locale, salvo il conferimento di ulteriori funzioni.

3. La Regione, anche attraverso la valorizzazione delle comunità montane, incentiva e disciplina l'esercizio in forma associata delle funzioni di più enti, e in particolare dei comuni di piccole dimensioni e di quelli situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate; riconosce la specificità dei territori montani e prevede politiche di intervento al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo.

4. La legge regionale disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inattività o inadempienza degli enti locali in ordine alle funzioni loro conferite dalla Regione.

Art. 5

(Autonomie funzionali e sociali)

1. La Regione riconosce e promuove il ruolo delle autonomie funzionali come soggetti esponenziali di comunità aggregate intorno a interessi pubblici di rilevanza regionale e coordina la sua azione legislativa e amministrativa con le attività da queste svolte sul territorio.

2. La Regione riconosce e garantisce le autonomie sociali come espressione del naturale processo di aggregazione delle persone e assicura la loro partecipazione alla formazione degli indirizzi generali della politica regionale.

Art. 6

(Rapporti internazionali e comunitari)

1. La Regione, nell'ambito delle sue attribuzioni e nei limiti consentiti dalla Costituzione, sviluppa rapporti internazionali con Stati esteri, con altri soggetti di diritto internazionale pubblico ed enti territoriali interni ad altro Stato; promuove l'affermazione del principio di sussidiarietà e riconosce il principio di autodeterminazione dei popoli previsto dalla Carta delle Nazioni Unite.

2. La Regione concorre al processo di integrazione europea e si impegna a favorire, in collaborazione con le altre Regioni europee, la piena realizzazione dei principi dell'autonomia, dell'autogoverno e delle identità regionali anche nell'ambito dell'Unione europea.

3. La Regione Lombardia partecipa, nel rispetto della Costituzione

e dell'ordinamento comunitario, alla formazione delle politiche dell'Unione europea.

4. La Regione sostiene, sia nell'ambito dei programmi comunitari che nelle altre forme ammesse dalla Costituzione, la cooperazione transfrontaliera e interterritoriale europea e ne favorisce lo sviluppo, nell'interesse della comunità regionale e delle sue attività politiche, economiche, sociali e culturali.

5. La Regione sostiene e valorizza le comunità dei lombardi nel mondo.

Art. 7

(Solidarietà interregionale)

1. La Regione, compatibilmente con le sue finalità primarie e nel rispetto degli interessi essenziali dei propri cittadini, concorre al superamento degli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti nelle varie aree del Paese e all'affermazione delle loro rispettive autonomie, in osservanza dei principi di responsabilità e trasparenza.

Art. 8

(Partecipazione)

1. La Regione:

a) promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, e il partenariato con le forze sociali ed economiche per la formazione delle politiche e per l'esercizio delle funzioni legislative e amministrative;

b) favorisce la più ampia diffusione tra i cittadini dei risultati delle sue attività legislative e amministrative, utilizzando adeguate risorse informative e tecnologiche.

2. Il Consiglio regionale e la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, consultano le rappresentanze degli interessi sui testi normativi e sugli atti di programmazione, con particolare riguardo ai provvedimenti che comportano effetti economici.

3. La Regione promuove processi partecipativi valorizzando le iniziative autonome, quelle dei soggetti sociali organizzati e quelle delle competenze diffuse nella comunità regionale.

Art. 9

(Pubblicità e trasparenza)

1. La Regione assume i principi di pubblicità e trasparenza come metodo della propria azione legislativa e amministrativa e come strumento per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla attività della Regione e alla formazione delle politiche regionali.

2. La legge regionale promuove la semplificazione amministrativa e disciplina le forme e le condizioni della partecipazione e dell'accesso dei cittadini, singoli e associati, ai procedimenti e agli atti, anche attraverso il più ampio ricorso alle tecnologie informatiche.

Art. 10

(Ricerca e innovazione)

1. La Regione riconosce il ruolo centrale e trainante della ricerca scientifica e dell'innovazione per il conseguimento dei propri obiettivi in tutte le sfere della vita economica e sociale e opera per valorizzarne il potenziale, in collaborazione e dialogo con le università, i centri di ricerca, le comunità tecnico-scientifiche e professionali.

2. La Regione valorizza, promuove e incentiva l'innovazione tecnica, scientifica e produttiva, gli investimenti e le iniziative nel campo della ricerca di base e applicata, nonché quanto necessario al raggiungimento di risultati di eccellenza in tali ambiti, ivi compresi gli aspetti attinenti la formazione delle decisioni e la loro divulgazione.

3. La Regione predisporre procedure e strumenti idonei ad adattare i suoi procedimenti all'esercizio responsabile del suo potere decisionale in materia di innovazione tecnico-scientifica.

Art. 11

(Uguaglianza fra uomini e donne. Pari opportunità)

1. La Regione riconosce, valorizza e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo, adottando programmi, leggi, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica.

2. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza di donne

e uomini negli organi elettivi, la legge regionale promuove condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive, ai sensi degli articoli 51 e 117, settimo comma, della Costituzione.

3. La Regione promuove il riequilibrio tra entrambi i generi negli organi di governo della Regione e nell'accesso agli organi degli enti e aziende dipendenti e delle società a partecipazione regionale per i quali siano previste nomine e designazioni di competenza degli organi regionali.

TITOLO II

ORGANI DELLA REGIONE

CAPO I

Il Consiglio regionale

Art. 12

(Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri, fatti salvi gli effetti dell'applicazione della legge elettorale.

2. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.

3. Il sistema di elezione, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei consiglieri sono stabiliti con legge regionale, approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio, in armonia con la Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. La legge garantisce la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali.

4. In caso di scioglimento anticipato, le elezioni sono indette entro tre mesi, secondo quanto stabilito dalla legge elettorale.

Art. 13

(Consigliere regionale)

1. Il consigliere regionale rappresenta la comunità regionale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Il consigliere regionale non può essere chiamato a rispondere

delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

3. I consiglieri entrano nell'esercizio delle funzioni all'atto della proclamazione.

4. Alla convalida dell'elezione dei consiglieri provvede il Consiglio regionale sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni, eletta nella prima seduta del Consiglio secondo le norme stabilite dal regolamento generale.

5. I consiglieri, secondo le procedure stabilite dal regolamento generale, hanno diritto di esercitare l'iniziativa delle leggi e di ogni altro atto di competenza del Consiglio, di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, di ottenere direttamente dagli uffici regionali, da istituzioni, enti, aziende o agenzie regionali, dalle società e fondazioni partecipate dalla Regione, informazioni e copia di atti e documenti utili all'esercizio del loro mandato, sui quali sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

6. Il regolamento generale disciplina l'obbligo di risposta immediata alle interrogazioni, nonché il diritto dei consiglieri ad ottenere risposte in tempi certi alle interrogazioni e alle interpellanze presentate.

7. Ai consiglieri sono corrisposte le indennità stabilite dalla legge regionale.

Art. 14

(Funzioni del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività della Giunta, nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione.

2. Il Consiglio esercita altresì la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali.

3. Spetta al Consiglio in particolare:

a) approvare il regolamento generale e il regolamento contabile del Consiglio;

b) formulare proposte di legge alle Camere ed esprimere i pareri re-

lativi alle modifiche territoriali previsti dalla Costituzione;

c) istituire nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni con legge, sentite le popolazioni interessate;

d) eleggere i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;

e) deliberare la richiesta di *referendum* abrogativo e di quello costituzionale, ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione;

f) approvare il programma regionale di sviluppo, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo della Regione, proposti dal Presidente della Regione;

g) deliberare in merito all'iniziativa e alla conclusione dell'intesa con lo Stato di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

h) deliberare, su proposta del Presidente della Regione, gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale e territoriale della Regione e i relativi piani settoriali e intersettoriali aventi carattere pluriennale;

i) dettare con legge le norme di carattere generale inerenti alla garanzia dei diritti civili e sociali;

j) istituire e modificare con legge i tributi e le imposte regionali, nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;

k) definire i procedimenti per la consultazione continuativa, da parte del Consiglio, di associazioni, categorie e parti sociali;

l) istituire con legge enti, anche economici, dipendenti dalla Regione, aziende, autorità amministrative e agenzie regionali;

m) dettare le norme generali per la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e società, anche a carattere consortile, ovvero per la promozione della costituzione di tali enti, determinando le competenze della Giunta e del Consiglio;

n) ratificare con legge le intese della Regione con altre Regioni, nonché, nel rispetto delle leggi dello Stato, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;

o) approvare i regolamenti ai sensi del Titolo III, Capo IV;

p) deliberare le designazioni e le nomine negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rap-

presentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;

q) valutare la rispondenza dell'attività del Presidente della Regione e della Giunta, nonché degli enti di cui all'articolo 48, agli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, e ai propri atti d'indirizzo politico.

Art. 15 **(Presidente del Consiglio regionale)**

1. Il Presidente del Consiglio regionale è eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione é sufficiente la maggioranza assoluta.

2. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale; lo convoca, lo presiede e ne dirige i lavori; programma le attività del Consiglio unitamente all'Ufficio di presidenza e alla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari; rappresenta il Consiglio in giudizio per gli atti rientranti nell'autonomia del Consiglio; mantiene i rapporti con i gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dallo Statuto e dal regolamento generale.

Art. 16 **(Ufficio di presidenza)**

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente del Consiglio regionale, da due Vice Presidenti e da due Segretari eletti dal Consiglio a scrutinio segreto e con voto limitato in modo che siano rappresentate le minoranze. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento generale.

2. L'Ufficio di presidenza, costituito nella prima seduta del Consiglio regionale, esercita le proprie funzioni fino alla prima seduta del nuovo Consiglio.

3. L'Ufficio di presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, assegna ai gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni ed esercita le altre funzioni previste dallo Statuto e dal regolamento generale.

Art. 17
(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento generale.

2. Il regolamento generale stabilisce la consistenza numerica minima dei gruppi consiliari. I consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo fanno parte del gruppo misto.

3. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari collabora con il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di presidenza per l'organizzazione delle attività e dei lavori consiliari.

Art. 18
(Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio regionale istituisce commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, secondo le modalità stabilite nel regolamento generale.

2. Le commissioni consiliari permanenti esercitano le funzioni consultiva, referente, redigente e deliberante secondo le modalità previste dal regolamento generale.

3. Possono anche essere costituite commissioni speciali.

4. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le commissioni esercitano la vigilanza e il controllo sull'attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali, sul funzionamento degli enti di cui all'articolo 48, riferendone al Consiglio periodicamente; a tal fine possono acquisire atti e documenti e convocare i titolari degli uffici.

5. Il regolamento generale disciplina l'obbligo degli assessori ad intervenire alle sedute delle commissioni consiliari, se richiesti.

6. Le commissioni possono procedere ad audizioni dei soggetti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8, secondo le modalità previste dal regolamento generale.

Art. 19
(Commissioni d'inchiesta)

1. Possono essere istituite commissioni d'inchiesta su materie di interesse regionale.

2. Le commissioni d'inchiesta sono istituite dall'Ufficio di presidenza su richiesta motivata di un terzo dei componenti del Consiglio regionale.

3. La presidenza delle commissioni d'inchiesta spetta a un consigliere di minoranza eletto a maggioranza assoluta dei componenti delle commissioni.

Art. 20
(Indagini conoscitive)

1. Le commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti di interesse per l'attività del Consiglio regionale e, a tal fine, procedono all'audizione e alla consultazione di tutti i soggetti che possono fornire elementi utili all'attività di indagine.

Art. 21
(Programmazione dei lavori)

1. L'attività del Consiglio regionale e delle commissioni è organizzata secondo il metodo della programmazione, sulla base delle norme del regolamento generale.

2. Nella programmazione dei lavori del Consiglio sono periodicamente inseriti i progetti di legge di iniziativa popolare, sottoposti obbligatoriamente al voto del Consiglio.

3. Speciali sedute o sessioni del Consiglio sono dedicate all'esame di argomenti di rilevante interesse generale.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento generale.

Art. 22
(Autonomia del Consiglio regionale)

1. A garanzia delle sue funzioni il Consiglio regionale ha autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, patrimoniale, funzionale e organizzativa.

2. Il Consiglio approva il proprio bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo secondo le procedure previste dal regolamento contabile.

3. Il personale, appartenente al ruolo organico consiliare, garantisce l'assistenza tecnica all'esercizio delle funzioni del Consiglio e dei singoli consiglieri regionali.

4. Il Consiglio regionale istituisce, con legge regionale, appositi uffici e organismi di studio e di ricerca che collaborano direttamente con i singoli consiglieri e con i gruppi consiliari al fine di garantire l'efficiente ed efficace svolgimento della loro attività, nonché di assicurare l'effettiva indipendenza e autonomia del mandato.

Art. 23

(Audizione dei rappresentanti degli enti)

1. La legge regionale stabilisce per quali nomine di cui all'articolo 28, comma 1, lettera h), il soggetto nominato è chiamato, entro trenta giorni, dalla commissione consiliare competente per illustrare il proprio curriculum e per esporre gli obiettivi e le linee d'azione relativi all'incarico ricevuto.

CAPO II

Il Presidente della Regione e la Giunta regionale

Sezione I

Il Presidente della Regione

Art. 24

(Elezione del Presidente della Regione)

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale.

2. Il Presidente è componente del Consiglio regionale. Dalla data di proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica.

Art. 25

(Funzioni del Presidente della Regione)

1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica generale della Giunta e ne è responsabile.

2. Il Presidente promulga le leggi ed emana i regolamenti della Regione; indice i *referendum* previsti dallo Statuto; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica; esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

3. Il Presidente ha diritto di esercitare, secondo le procedure stabilite dal regolamento generale, l'iniziativa delle leggi e di ogni altro atto di competenza del Consiglio.

4. Il Presidente nomina e revoca i componenti della Giunta regionale, e tra essi il Vice Presidente, i quali sono responsabili nei confronti del Presidente. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio regionale tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.

5. Il Presidente può nominare fino a quattro sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta, pur non facendone parte. La legge regionale ne fissa le indennità.

6. All'inizio della legislatura il Presidente nomina i componenti della Giunta entro dieci giorni dalla sua proclamazione, dandone comunicazione al Consiglio regionale entro quarantotto ore.

7. Dalla data di proclamazione e fino alla nomina dei componenti della Giunta, il Presidente esercita anche le funzioni di competenza della Giunta.

8. Entro quindici giorni dalla formazione della Giunta il Presidente illustra al Consiglio regionale il programma di governo per la legislatura; i consiglieri regionali possono intervenire nelle forme previste dal regolamento generale.

9. Le funzioni del Presidente della Regione, nei casi di impedimento temporaneo e di assenza, sono esercitate dal Vice Presidente.

10. Il voto contrario del Consiglio regionale su una proposta del

Presidente o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

11. Il Presidente cessa dalle sue funzioni nei casi previsti dalla Costituzione.

Art. 26
(Mozione di sfiducia)

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. La mozione deve essere messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre venti dalla presentazione.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

Sezione II
La Giunta regionale

Art. 27
(Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione; è composta dal Presidente e da un numero massimo di sedici assessori.

2. La Giunta esercita le sue funzioni in forma collegiale nel rispetto del proprio regolamento interno.

3. Le indennità del Presidente e degli assessori sono stabilite con legge regionale.

Art. 28
(Funzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale:

- a) provvede all'attuazione del programma di governo;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio regionale;
- c) esercita la potestà regolamentare nei casi e con i limiti previsti nel Titolo III;
- d) esercita l'attività di alta amministrazione per gli affari di interesse regionale;

e) predisporre annualmente il bilancio preventivo, il conto consuntivo e ogni altro atto di programmazione finanziaria;

f) regola l'esercizio della propria attività interna;

g) delibera i giudizi di legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione, dandone comunicazione al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali; delibera in merito alle liti attive e passive, con facoltà di attribuzione alla dirigenza;

h) nomina e designa i rappresentanti della Regione in enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, compresi quelli in organi di sorveglianza nelle società con sistema duale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera p). Le modalità con le quali sono scelti i rappresentanti della minoranza, quando ne sia prevista la presenza, sono stabilite dal regolamento generale del Consiglio. Le nomine e le designazioni sono comunicate al Consiglio regionale;

i) vigila sull'attività dei soggetti di cui all'articolo 48;

j) approva i piani e i programmi non di competenza del Consiglio;

k) amministra il demanio e il patrimonio della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;

l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto o dalle leggi e adotta ogni altro provvedimento per il quale la legge assegna, in via generale, la competenza alla Regione.

Art. 29

(Censura verso uno o più assessori)

1. Il Consiglio regionale esprime la censura nei confronti di uno o più assessori mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri regionali e approvata per appello nominale a maggioranza dei componenti.

2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

3. A seguito dell'approvazione di una mozione di censura, il Presidente della Regione riferisce al Consiglio regionale sulle decisioni di competenza.

CAPO III

Proroga

Art. 30

(Proroga delle funzioni)

1. Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 126, primo comma, della Costituzione, nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale:

a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate fino alla prima seduta del nuovo Consiglio regionale, limitatamente agli adempimenti urgenti e indifferibili;

b) le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione, limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili;

c) le funzioni del Presidente della Regione, in caso di impedimento permanente, morte, dimissioni volontarie, sono esercitate dal Vice Presidente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano anche nel caso di elezioni conseguenti alla scadenza naturale della legislatura.

TITOLO III

ATTIVITÀ NORMATIVA DELLA REGIONE

CAPO I

Fonti e potestà normativa

Art. 31

(Legge regionale statutaria)

1. Lo Statuto è approvato, secondo le procedure di cui all'articolo 64, con legge regionale statutaria che assume numerazione autonoma rispetto a quella delle leggi regionali.

Art. 32

(Potestà legislativa e regolamentare della Regione)

1. L'esercizio della potestà legislativa spetta al Consiglio regionale e non può essere delegato.
2. I regolamenti delegati dallo Stato alla Regione sono deliberati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 41.
3. I regolamenti regionali sono adottati ai sensi dell'articolo 42.
4. I regolamenti della Regione devono sempre fare espresso riferimento alla fonte da cui discendono.

Art. 33

(Regolamento generale del Consiglio regionale)

1. Spetta al regolamento generale la disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dei procedimenti del Consiglio regionale.
2. Il regolamento generale disciplina le attività del Consiglio regionale nel rispetto delle prerogative delle minoranze, avendo particolare riguardo alla programmazione dei lavori consiliari.
3. Il regolamento generale è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza dei componenti nella votazione finale.
4. Il regolamento generale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che sia stabilito un termine diverso.

CAPO II

Procedimento legislativo ordinario

Art. 34

(Iniziativa delle leggi regionali)

1. L'iniziativa delle leggi regionali appartiene a ciascun consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali, ad almeno cinquemila elettori, a ciascun consiglio provinciale e ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque o con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori.
2. L'iniziativa è esercitata mediante presentazione al Presidente del Consiglio regionale di testi redatti in articoli e corredati da una relazione illustrativa.

3. I consiglieri regionali, nella stesura dei testi, si avvalgono degli uffici preposti istituiti presso il Consiglio regionale.

Art. 35

(Fasi del procedimento legislativo)

1. Il procedimento legislativo ordinario consiste nell'esame istruttorio del progetto di legge da parte delle competenti commissioni consiliari, nella discussione generale in Consiglio, nel voto articolo per articolo e nella votazione finale.

2. La dichiarazione d'urgenza di un progetto di legge, deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza dei componenti, secondo le disposizioni del regolamento generale, non comporta l'omissione di alcuna delle fasi stabilite dal comma 1.

Art. 36

(Partecipazione al procedimento legislativo)

1. La Regione promuove, nella formazione e attuazione delle leggi, la partecipazione degli enti locali e delle forze sociali ed economiche.

2. Il regolamento generale stabilisce le modalità con le quali ciascuna commissione è tenuta ad informare dei progetti di legge ad essa assegnati gli enti e le associazioni individuati dal suo ufficio di presidenza, secondo criteri fissati nello stesso regolamento generale, nonché le modalità della loro audizione.

3. Le osservazioni e le proposte pervenute sono esaminate dalla commissione. Il mancato accoglimento deve essere motivato.

Art. 37

(Promulgazione e pubblicazione)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione entro quindici giorni dalla sua approvazione con le formule previste da legge regionale.

2. La legge regionale è pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

CAPO III

Procedimenti legislativi speciali

Art. 38

(Legge regionale di iniziativa degli enti locali)

1. Qualora su una proposta di iniziativa di consigli comunali e provinciali che rappresentino la maggioranza degli elettori non sia stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione, la proposta stessa è sottoposta nella prima seduta all'esame del Consiglio regionale nel testo dei proponenti e su di essa il Consiglio delibera con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 39

(Legge regionale comunitaria)

1. La Regione adegua il proprio ordinamento a quello comunitario anche attraverso apposita legge regionale, con la quale si provvede a dare diretta attuazione alla normativa comunitaria. La legge dispone inoltre che all'attuazione si possa provvedere nell'ambito dei principi da essa determinati con regolamenti regionali, indicando altresì gli atti normativi comunitari da attuare per via amministrativa.

2. La legge regionale comunitaria dispone in via diretta qualora l'adempimento agli obblighi comunitari comporti nuove spese o minori entrate, l'individuazione di sanzioni amministrative o l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

3. Il progetto di legge regionale comunitaria è presentato annualmente dal Presidente della Regione. Esso è approvato dal Consiglio nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata secondo le disposizioni del regolamento generale che garantiscono la piena informazione del Consiglio regionale e il suo diretto coinvolgimento nella procedura.

4. Eguale e diretto coinvolgimento del Consiglio regionale è assicurato con riguardo alla definizione della posizione della Regione nella formazione degli atti comunitari e statali di adeguamento al diritto comunitario.

5. Qualora l'adeguamento ad atti normativi o a sentenze degli or-

gani giurisdizionali comunitari debba avvenire entro una scadenza anteriore alla data presunta di entrata in vigore della legge comunitaria regionale, gli atti normativi regionali conseguenti all'iniziativa del Presidente della Regione sono approvati secondo le modalità stabilite dal regolamento generale.

6. Ai processi di adeguamento e di attuazione della normativa comunitaria partecipano le autonomie territoriali.

Art. 40

(Legge per il riordino normativo)

1. Il Consiglio regionale può disporre il riordino di una materia determinata, individuando gli atti normativi da coordinare e stabilendo i principi e i criteri direttivi del riordino, nonché il termine entro il quale il Presidente della Regione è tenuto a presentare una proposta di legge redatta in articoli.

2. La proposta di legge è trasmessa alla commissione competente ed è approvata dal Consiglio regionale, dopo la discussione generale, con la sola votazione finale.

CAPO IV

Procedimento di approvazione dei regolamenti

Art. 41

(Regolamenti delegati)

1. L'esame e l'approvazione dei regolamenti delegati dallo Stato spettano al Consiglio regionale secondo le disposizioni del regolamento generale, che può anche deferirli alla commissione consiliare competente; resta in ogni caso l'obbligo per il Consiglio di esprimersi sui regolamenti delegati con la votazione finale.

2. Per l'iniziativa dei regolamenti delegati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34.

3. Il Consiglio regionale, a maggioranza dei componenti, può attribuire alla Giunta regionale l'approvazione dei regolamenti delegati; la Giunta provvede, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente.

Art. 42
(Regolamenti regionali)

1. Sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente da rendersi nel termine di sessanta giorni, trascorso il quale il parere si intende favorevole, i regolamenti regionali:

- a) di esecuzione e di attuazione di leggi regionali;
- b) di delegificazione, previa legge di autorizzazione del Consiglio regionale, che stabilisce i principi e le norme generali che regolano la materia e dispone l'abrogazione delle disposizioni di legge con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento;
- c) attuativi ed esecutivi di atti normativi comunitari, salvo che la legge attribuisca al Consiglio la relativa competenza.

Art. 43
(Emanazione ed entrata in vigore dei regolamenti della Regione)

1. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Regione che vi provvede entro cinque giorni dalla loro approvazione, con le formule previste dalla legge regionale.

2. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che il regolamento stesso stabilisca un termine maggiore.

CAPO V
Qualità, controllo e valutazione

Art. 44
(Qualità e impatto della normazione)

1. I testi normativi sono improntati alla chiarezza, alla semplicità e al rispetto della qualità della normazione.

2. La legge regionale stabilisce i casi nei quali i testi normativi sono accompagnati da una relazione sull'analisi tecnico-normativa del testo e sull'impatto della regolazione proposta, da trasmettere al Comitato di cui all'articolo 45.

Art. 45**(Comitato paritetico di controllo e valutazione)**

1. Il Consiglio regionale istituisce, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, secondo le norme del regolamento generale, un Comitato nel quale i gruppi consiliari di maggioranza e minoranza sono rappresentati in modo paritetico.

2. Il Comitato propone, d'intesa con le commissioni consiliari, l'inserimento nei testi di legge di clausole valutative, nonché l'effettuazione di missioni valutative.

**TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE REGIONALE****Art. 46****(Principi generali dell'azione amministrativa)**

1. L'amministrazione regionale opera sulla base del principio di legalità, in virtù dei poteri conferiti dalle leggi e dallo Statuto.

2. La Regione impronta l'attività amministrativa ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.

3. La Regione promuove la semplificazione organizzativa e procedimentale eliminando duplicazioni e sovrapposizioni.

4. La programmazione è il metodo dell'attività regionale e ne determina gli obiettivi annuali e pluriennali, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento statale e comunitario.

5. È assicurato il contraddittorio degli interessati alla formazione dei provvedimenti ed è prevista l'individuazione del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, la cui conclusione è garantita entro un termine certo. La legge regionale predispone strumenti di tutela dei cittadini per i casi di omissione o ritardo nell'adozione dei provvedimenti richiesti.

6. Nell'ordinamento dei servizi che dipendono dalla Regione è assicurata la libertà di scelta del cittadino a parità di condizioni di accesso nel caso dei servizi essenziali.

Art. 47
(Organismi di studio e di ricerca)

1. L'amministrazione regionale cura la raccolta e la elaborazione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle attività di governo e amministrazione della Regione. Mette a disposizione del Consiglio regionale e dei singoli consiglieri, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge regionale, dati e informazioni necessari all'esercizio delle funzioni loro riservate dallo Statuto.

2. Il Consiglio e la Giunta si avvalgono a tal fine anche di organismi autonomi a partecipazione regionale per le ricerche e la raccolta dei dati necessari all'esercizio delle rispettive funzioni e alla formazione degli atti di programmazione.

Art. 48
(Enti del sistema regionale)

1. Le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi, istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione. Ad essi sono destinate le risorse organizzative ed economiche per le proprie attività, svolte con direzione e responsabilità autonome nell'ambito degli indirizzi assegnati.

2. I bilanci degli enti di cui al comma 1 sono sottoposti al Consiglio regionale nei termini, nelle forme e con gli effetti stabiliti dalla legge regionale di contabilità.

3. I soggetti di cui al comma 1 informano periodicamente il Consiglio regionale dell'attività svolta e dello stato di attuazione degli indirizzi stabiliti dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, secondo quanto stabilito dalla legge che individua le modalità con cui la Giunta trasmette al Consiglio un documento che illustra in modo aggregato i dati contabili a consuntivo degli enti del sistema regionale.

Art. 49
(Ordinamento degli uffici regionali)

1. La legge stabilisce i principi dell'ordinamento degli uffici regionali. I dipendenti della Regione sono inquadrati in due ruoli distinti, facenti capo rispettivamente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale.

2. È applicato il principio della distinzione tra i compiti di indirizzo degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti.

3. La legge disciplina l'esercizio delle funzioni dei dirigenti, i requisiti professionali necessari, le modalità per il conferimento e la revoca degli incarichi, nonché le responsabilità per i risultati della gestione.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE E STRUTTURE DELLA SUSSIDIARIETÀ

Art. 50
(Iniziativa legislativa popolare. Diritto di petizione)

1. La legge regionale disciplina l'iniziativa popolare per la formazione delle leggi, in conformità all'articolo 34.

2. Non è ammessa l'iniziativa popolare in materia statutaria, elettorale, finanziaria, tributaria, di bilancio, di ratifica di accordi con Stati esteri e di intese con enti territoriali interni ad altro Stato o con altre Regioni.

3. Sull'ammissibilità delle proposte decide la Commissione garante dello Statuto.

4. Le persone che risiedono in Lombardia possono rivolgere, singolarmente o in forma associata, petizioni al Consiglio regionale per richiederne l'intervento su questioni di interesse generale.

Art. 51
(Referendum abrogativo)

1. È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, di un regolamento regionale o

di un atto generale della Regione, quando la relativa richiesta rechi le firme autenticate di almeno trecentomila elettori del Consiglio regionale, o sia proposta da almeno quattro consigli provinciali o cinque consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della Regione, o centocinquanta consigli comunali quale che sia il numero di abitanti da essi rappresentati.

2. Hanno diritto di partecipare al *referendum* gli elettori del Consiglio regionale.

3. Non è ammesso il *referendum* per l'abrogazione di disposizioni riguardanti le materie di cui all'articolo 50, comma 2.

4. Non è ammesso *referendum* per l'abrogazione dei regolamenti in materia di legislazione esclusiva dello Stato, delegati ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.

5. Sull'ammissibilità del *referendum* decide la Commissione garante dello Statuto secondo le modalità previste dalla legge.

6. La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se al voto partecipano almeno due quinti del corpo elettorale ed è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. In caso di esito sfavorevole non può proporsi richiesta di *referendum* per l'abrogazione della medesima legge, del medesimo regolamento e atto generale della Regione, prima che siano trascorsi cinque anni.

8. La legge regionale disciplina le modalità di attuazione del *referendum* abrogativo.

Art. 52

(*Referendum consultivo*)

1. Il Consiglio regionale, a maggioranza dei due terzi dei componenti, può deliberare l'indizione di *referendum* consultivi su questioni di interesse regionale, o su provvedimenti interessanti popolazioni determinate.

2. La legge regionale determina le modalità di attuazione del *referendum* consultivo.

Art. 53**(Referendum territoriale)**

1. Sono sottoposte a *referendum* consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge regionale concernenti l'istituzione, nell'ambito del territorio della Regione, di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.

Art. 54**(Consiglio delle autonomie locali)**

1. Il Consiglio delle autonomie locali è costituito da un numero di componenti non superiore a quarantacinque, in rappresentanza degli enti locali e delle loro organizzazioni maggiormente rappresentative, secondo i principi della rappresentatività territoriale e della equilibrata presenza dei comuni in base alla consistenza demografica. Il Consiglio dura in carica per l'intera legislatura regionale. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dalla legge.

2. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla legge, esprime parere obbligatorio:

- a) sui progetti di legge che disciplinano il Consiglio delle autonomie locali;
- b) sul progetto di legge di bilancio e sul progetto di legge di coordinamento della finanza locale;
- c) sui progetti di legge che conferiscono in via generale agli enti locali funzioni amministrative.

3. Qualora il parere non sia espresso nei termini stabiliti, si intende favorevole.

4. In caso di parere negativo sui progetti di legge il Consiglio regionale può discostarsi a maggioranza dei componenti.

5. La legge può individuare ulteriori provvedimenti di carattere generale per i quali sia previsto un previo parere obbligatorio da parte del Consiglio delle autonomie locali.

6. Il Consiglio delle autonomie locali può, informandone il Consiglio regionale, segnalare alla Giunta eventuali lesioni dell'autonomia

locale da parte di leggi e regolamenti dello Stato, anche al fine della proposizione del giudizio di legittimità costituzionale di cui all'articolo 127, secondo comma, della Costituzione.

7. Il Consiglio delle autonomie locali esercita l'iniziativa legislativa, nei modi stabiliti dalla legge, relativamente al conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

8. Il Consiglio delle autonomie locali si riunisce in composizione integrata da un massimo di quindici rappresentanti delle autonomie funzionali e sociali, per esprimere parere sullo Statuto, sul programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti, sui piani e programmi relativi all'innovazione economica e tecnologica, all'internazionalizzazione e alla competitività. Su tali atti il Consiglio regionale e la Giunta possono discostarsi dal parere con motivazione espressa in relazione ai rilievi formulati.

9. Nel periodo intercorrente tra l'approvazione del conto consuntivo e l'approvazione del bilancio di previsione della Regione, il Consiglio delle autonomie locali si riunisce in una sessione di lavoro in composizione integrata per l'esame, l'analisi e la valutazione delle politiche regionali di cui al comma 8.

10. Il Consiglio delle autonomie locali elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'ufficio di presidenza.

TITOLO VI FINANZA E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA REGIONE

Art. 55

(Autonomia finanziaria della Regione e partecipazione alla perequazione nazionale)

1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in vista delle proprie necessità e alla luce del migliore interesse della comunità lombarda. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio.

2. La Regione utilizza le risorse di cui al comma 1 al fine di finanziare le funzioni pubbliche ad essa attribuite, fatto salvo il principio del necessario e tempestivo trasferimento, da parte dello Stato, dei beni e delle risorse necessarie per l'esercizio di nuove attribuzioni.

3. La Regione concorre al fondo perequativo nazionale per la realizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale nel rispetto della Costituzione e secondo i principi fondamentali della legge statale.

4. La Regione provvede inoltre a recepire e applicare i principi delle disposizioni legislative statali in favore del cittadino contribuente.

Art. 56

(Programmazione regionale)

1. La Regione, attraverso gli strumenti della programmazione economica e finanziaria, definisce gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. La Regione realizza la programmazione economica e finanziaria attraverso il bilancio di previsione pluriennale e annuale, nonché attraverso gli strumenti previsti dalla legge regionale di contabilità.

3. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo alla Regione confluiscono senza vincolo di destinazione nel bilancio regionale secondo le modalità disciplinate dalla legge.

4. La Regione può ricorrere all'indebitamento contraendo mutui, emettendo obbligazioni e facendo ricorso ad altre forme di raccolta finanziaria, solo per finanziare spese d'investimento, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale.

Art. 57

(Provvedimenti finanziari)

1. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale predisposti secondo le disposizioni della legge regionale di contabilità, in coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione finanziaria, sono approvati dal Consiglio regionale in sessioni di bilancio disciplinate dal regolamento generale.

2. Nelle sessioni di bilancio sono ugualmente deliberati dal Con-

siglio la legge finanziaria, il conto consuntivo, la legge di assestamento e gli altri provvedimenti stabiliti dalla legge regionale di contabilità.

3. Con la legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.

4. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione annuale e quello pluriennale, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque, sono deliberati dalla Giunta entro il trenta settembre dell'anno precedente e approvati entro il trentuno dicembre dal Consiglio regionale.

5. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.

Art. 58 **(Controlli)**

1. La legge regionale determina modalità, strumenti e procedure per il controllo, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di verificarne l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza e l'economicità.

TITOLO VII **ORGANI DI GARANZIA**

Art. 59 **(Commissione garante dello Statuto)**

1. La Commissione garante dello Statuto è organo regionale autonomo e indipendente di valutazione della conformità dell'attività regionale allo Statuto.

2. È formata da cinque componenti, di cui quattro eletti dal Consiglio regionale e uno dal Consiglio delle autonomie locali con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.

3. La legge istitutiva, approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale, determina i requisiti per l'accesso all'incarico, le modalità e i limiti di esercizio delle funzioni, le cause

di ineleggibilità e incompatibilità, il trattamento economico, assicurando l'effettiva autonomia e indipendenza dei componenti della Commissione.

4. I commissari restano in carica per sei anni decorrenti dalla data di nomina e non sono rieleggibili.

Art. 60

(Funzioni della Commissione garante dello Statuto)

1. La Commissione garante dello Statuto:

a) presenta al Consiglio regionale una relazione sui progetti di legge in materia statutaria;

b) si pronuncia sulla compatibilità statutaria della proposta di regolamento generale del Consiglio;

c) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di *referendum*;

d) esprime parere, con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge, sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge su richiesta della Giunta, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale o della commissione consiliare competente, ovvero della maggioranza del Consiglio delle autonomie locali;

e) esprime parere, su richiesta della Giunta, in ordine alla impugnazione avanti la Corte costituzionale di atti dello Stato o di altra Regione che violino attribuzioni costituzionalmente garantite;

f) esprime parere sull'interpretazione dello Statuto, anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza tra gli organi della Regione, su richiesta del Presidente della Regione, della Giunta o di un terzo dei componenti del Consiglio regionale;

g) esprime pareri su ulteriori materie ad essa assegnate dalla legge.

2. Il Consiglio regionale può discostarsi dal parere di cui alla lettera d) a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 61

(Difensore regionale)

1. Il Difensore regionale è organo indipendente della Regione.

2. Il Difensore regionale:

a) tutela i diritti e gli interessi dei cittadini singoli e associati al-

l'interno dei procedimenti regionali, verificando e promuovendo la conoscenza, la trasparenza, la legalità, il buon andamento e l'imparzialità;

b) svolge funzioni di tutela dei detenuti, dei contribuenti, dei pensionati, dei consumatori e degli utenti;

c) esercita le altre funzioni previste dalla legge.

3. Il Difensore adempie alle sue funzioni garantendo la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi e svolgendo attività di mediazione.

4. Il Difensore è scelto tra soggetti con esperienza nei campi del diritto, dell'economia e dell'organizzazione pubblica, ed è eletto con voto segreto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.

5. Il Difensore dura in carica sei anni e non é rieleggibile.

6. Il Difensore interviene d'ufficio o su richiesta dei soggetti che vi hanno interesse e riferisce periodicamente sulla sua attività al Consiglio e alla Giunta regionale.

7. La legge, approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio regionale, determina i limiti e le modalità dell'esercizio delle funzioni, i requisiti per l'accesso all'incarico, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, il trattamento economico del Difensore, assicurandone l'effettiva autonomia e indipendenza.

Art. 62

(Comitato regionale per le comunicazioni)

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, organo regionale indipendente di garanzia, svolge funzioni di governo, di controllo e di consulenza in materia di comunicazioni, secondo le disposizioni della legge statale e della legge regionale approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio regionale.

Art. 63
(Consiglio per le pari opportunità)

1. È istituito presso il Consiglio regionale un organismo autonomo denominato Consiglio per le pari opportunità.

2. La composizione e le funzioni del Consiglio per le pari opportunità sono stabilite dalla legge regionale.

3. Il Consiglio per le pari opportunità effettua la valutazione dell'applicazione delle norme antidiscriminatorie e degli strumenti di programmazione e legislazione generale e settoriale per verificare l'attuazione del principio di parità e opera per la diffusione della cultura della parità in Lombardia.

TITOLO VIII
APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 64
(Procedimento di approvazione dello Statuto)

1. Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge regionale statutaria, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione.

2. In seconda deliberazione il Consiglio regionale passa alla votazione finale, a maggioranza assoluta, del progetto di legge statutaria senza procedere alla discussione degli articoli; non sono ammessi emendamenti.

3. Lo Statuto, a seguito della seconda deliberazione del Consiglio regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 123, secondo e terzo comma, della Costituzione.

4. Lo Statuto è sottoposto a *referendum* qualora, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui al comma 3, ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori del Consiglio regionale o un quinto dei componenti del Consiglio. Lo Statuto sottoposto a *referendum* è promulgato e pubblicato se approvato dalla maggioranza dei voti validamente espressi.

5. La legge regionale definisce le procedure per l'espletamento del

procedimento referendario e le relative formule di promulgazione e pubblicazione.

6. Lo Statuto è pubblicato entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65 (Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della legge regionale statutaria nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Costituzione della Repubblica Italiana

Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947
(Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria)

INDICE

Principi fondamentali (artt. 1-12)

PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I – Rapporti civili (artt. 13-28)

TITOLO II – Rapporti etico-sociali (artt. 29-34)

TITOLO III – Rapporti economici (artt. 35-47)

TITOLO IV – Rapporti politici (artt. 48-54)

PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I – Il Parlamento

Sezione I – Le Camere (artt. 55-69)

Sezione II – La formazione delle leggi (artt. 70-82)

TITOLO II – Il Presidente della Repubblica (artt. 83-91)

TITOLO III – Il Governo

Sezione I – Il Consiglio dei ministri (artt. 92-96)

Sezione II – La pubblica amministrazione (artt. 97-98)

Sezione III – Gli organi ausiliari (artt. 99-100)

TITOLO IV – La Magistratura

Sezione I – Ordinamento giurisdizionale (artt. 101-110)

Sezione II – Norme sulla giurisdizione (artt. 111-113)

TITOLO V – Le Regioni, le Province, i Comuni (artt. 114-133)

TITOLO VI – Garanzie costituzionali

Sezione I – La Corte costituzionale (artt. 134-137)

Sezione II – Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali (artt. 138-139)

Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII)

COSTITUZIONE(*) DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

* Con le modificazioni introdotte con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 *Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione* (G.U. n. 40 del 12 febbraio 1963); 27 dicembre 1963, n. 3 *Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise* (G.U. n. 3 del 4 gennaio 1964); 22 novembre 1967, n. 2 *Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale* (G.U. n. 294 del 25 novembre 1967); 16 gennaio 1989, n. 1 *Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione* (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989); 4 novembre 1991, n. 1 *Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione* (G.U. n. 262 dell'8 novembre 1991); 6 marzo 1992, n. 1 *Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto* (G.U. n. 57 del 9 marzo 1992); 29 ottobre 1993, n. 3 *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione* (G.U. n. 256 del 30 ottobre 1993); 22 novembre 1999, n. 1 *Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni* (G.U. n. 299 del 22 dicembre 1999); 23 novembre 1999, n. 2 *Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione* (G.U. n. 300 del 23 dicembre 1999); 17 gennaio 2000, n. 1 *Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero* (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000); 23 gennaio 2001, n. 1 *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero* (G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001); 18 ottobre 2001, n. 3 *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione* (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001); 23 ottobre 2002, n. 1 *Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione* (G.U. n. 252 del 26 ottobre 2002); 30 maggio 2003, n. 1 *Modifica dell'articolo 51 della Costituzione* (G.U. n. 134 del 12 giugno 2003); 2 ottobre 2007, n. 1 *Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte* (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2007).

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici⁽¹⁾.

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

¹ Si veda anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 *Estradizione per i delitti di genocidio* (G.U. n. 164 del 3 luglio 1967).

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I RAPPORTI CIVILI

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limi-

tazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26⁽²⁾

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte⁽³⁾.

Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

² Si veda anche la legge costituzionale 1/1967.

³ Comma modificato con la legge costituzionale 1/2007.

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali

intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

Art. 48⁽⁴⁾

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51⁽⁵⁾

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

⁴ Articolo modificato con la legge costituzionale 1/2000.

⁵ Articolo modificato con la legge costituzionale 1/2003.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I IL PARLAMENTO

Sezione I – Le Camere

Art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56⁽⁶⁾

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57⁽⁷⁾

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiori a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

⁶ Articolo modificato con le leggi costituzionali 2/1963 e 1/2001.

⁷ Articolo modificato con le leggi costituzionali 2/1963, 3/1963 e 1/2001.

Art. 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60⁽⁸⁾

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

⁸ Articolo modificato con la legge costituzionale 2/1963.

Art. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68⁽⁹⁾

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

Sezione II – La formazione delle leggi

Art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi

⁹ Articolo modificato con la legge costituzionale 3/1993.

dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79⁽¹⁰⁾

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

¹⁰ Articolo modificato con la legge costituzionale 1/1992.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati

indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88⁽¹¹⁾

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

¹¹ Articolo modificato con la legge costituzionale 1/1991.

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III IL GOVERNO

Sezione I – Il Consiglio dei Ministri

Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando la attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.

Art. 96⁽¹²⁾

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

¹² Articolo modificato con la legge costituzionale 1/1989.

Sezione II – La Pubblica Amministrazione

Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III – Gli organi ausiliari

Art. 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV LA MAGISTRATURA

Sezione I – Ordinamento giurisdizionale

Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per me-

riti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II – Norme sulla giurisdizione

Art. 111⁽¹³⁾

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparar la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenerla convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

¹³ Articolo modificato con la legge costituzionale 2/1999.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114⁽¹⁴⁾

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115⁽¹⁵⁾

[Abrogato.]

¹⁴ Articolo modificato con la legge costituzionale 3/2001.

¹⁵ Articolo abrogato con la legge costituzionale 3/2001.

Art. 116⁽¹⁶⁾

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117⁽¹⁷⁾

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

¹⁶ Articolo modificato con la legge costituzionale 3/2001.

¹⁷ Articolo modificato con la legge costituzionale 3/2001.

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di

credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118⁽¹⁸⁾

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città

¹⁸ Articolo modificato con la legge costituzionale 3/2001.

metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119⁽¹⁹⁾

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determi-

¹⁹ Articolo modificato con la legge costituzionale 3/2001.

nati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120⁽²⁰⁾

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121⁽²¹⁾

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i

²⁰ Articolo modificato con la legge costituzionale 3/2001.

²¹ Articolo modificato con la legge costituzionale 1/1999.

regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122⁽²²⁾

Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità ed i incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123⁽²³⁾

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può pro-

²² Articolo modificato con la legge costituzionale 1/1999.

²³ Articolo modificato con le leggi costituzionali 1/1999 e 3/2001.

muovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124⁽²⁴⁾

[Abrogato.]

Art. 125⁽²⁵⁾

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126⁽²⁶⁾

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello no-

²⁴ Articolo abrogato con la legge costituzionale 3/2001.

²⁵ Articolo modificato con la legge costituzionale 3/2001.

²⁶ Articolo modificato con la legge costituzionale 1/1999.

minale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127⁽²⁷⁾

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128⁽²⁸⁾

[Abrogato.]

Art. 129⁽²⁹⁾

[Abrogato.]

Art. 130⁽³⁰⁾

[Abrogato.]

²⁷ Articolo modificato con la legge costituzionale 3/2001.

²⁸ Articolo abrogato con la legge costituzionale 3/2001.

²⁹ Articolo abrogato con la legge costituzionale 3/2001.

³⁰ Articolo abrogato con la legge costituzionale 3/2001.

Art. 131⁽³¹⁾

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna.

Art. 132⁽³²⁾

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Re-

³¹ Articolo modificato con la legge costituzionale 3/1963.

³² Articolo modificato con la legge costituzionale 3/2001.

pubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I – La Corte costituzionale

Art. 134⁽³³⁾

La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135⁽³⁴⁾

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche

³³ Articolo modificato con la legge costituzionale 1/1989.

³⁴ Articolo modificato con le leggi costituzionali 2/1967 e 1/1989.

a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II – Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina.

L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII⁽³⁵⁾

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica am-

³⁵ Disposizione transitoria modificata con la legge costituzionale 2/1967.

ministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni

temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII⁽³⁶⁾

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funzione nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

³⁶ I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale sono stati abrogati con la legge costituzionale 1/2002.

XVII

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1o gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Indice analitico

INDICE ANALITICO

Il presente indice analitico è riferito alle norme dello Statuto della Lombardia (S.) e del Regolamento generale del Consiglio regionale (R.); in alcuni casi vi è anche il riferimento alle disposizioni costituzionali (C.).

Il primo numero dopo la lettera indica l'articolo, il secondo, preceduto da una barra, individua i commi. Se ritenuto necessario è precisata anche la lettera.

Abbinamento

— di petizioni R. 53/5

— di progetti di leggi ed altri affari in commissione R. 36

— termine per l'— R. 36/4

vedi: *Commissioni consiliari permanenti; Procedimento legislativo*

Accesso (diritto di)

vedi: *Consigliere regionale; Pubblicità e trasparenza*

Argomenti fuori ordine del giorno

vedi: *Ordine del giorno della seduta; Sedute del Consiglio regionale*

Assessore regionale

— assessore non consigliere (requisiti) S. 25/4; R. 11

— indennità S. 27/3

— intervento in commissione S. 18/5; R. 32, 51/6, 106/3

— mozione di censura S. 29; R. 127

— nomina e revoca C. 121; S. 25/4, 25/6

— posto riservato in aula R. 56/2

— presentazione di emendamenti R. 87/3b

— risposta a interpellanze e interrogazioni S. 13/6; R. 115/5, 116, 117, 119/3, 120

vedi anche: *Giunta delle elezioni; Giunta regionale; Presidente della Regione*

Atti consiliari

vedi: *Consiglio regionale; Processo verbale e resoconto integrale; Pubblicità e trasparenza*

Attività amministrativa regionale

- approvazione di atti amministrativi da parte delle commissioni consiliari in sede deliberante R. 40
- contraddittorio, responsabilità e tutela S. 46/5, 61/2
- esercizio di funzioni amministrative da parte degli enti del sistema regionale S. 48/1
- intese delle commissioni consiliari con la Giunta regionale R. 47
- pareri delle commissioni consiliari alla Giunta regionale R. 46
- principi generali dell'azione amministrativa S. 8, 9, 46, 49/2
- vigilanza e controlli S. 14/3q, 18/4, 48/3, 58; R. 51

vedi anche: *Commissioni consiliari permanenti; Difensore regionale; Enti del sistema regionale; Partecipazione; Presidente della Regione; Programmazione regionale; Pubblicità e trasparenza; Regolamenti regionali*

Audizioni

vedi: *Consultazioni e audizioni*

Autonomie funzionali e sociali

- partecipazione S. 8/2, 14/3k, 36, 50; R. 43, 44
- principi S. 5
- sussidiarietà S. 3

vedi anche: *Consiglio delle autonomie locali*

Autonomie locali

- competenze del Consiglio regionale in tema di (—) S. 14/3c, 53
- iniziativa delle leggi regionali S. 21/2, 34, 38, 50
- partecipazione S. 8/2, 14/3k, 36, 39/6, 50; R. 43, 44
- poteri sostituitivi della Regione S. 4/4
- principi S. 4
- referendum territoriale C. 133; S. 53

- richiesta di referendum abrogativo S. 51
 - sussidiarietà S. 3
- vedi anche: *Consiglio delle autonomie locali; Partecipazione*

Aziende dipendenti dalla Regione

vedi: *Enti del sistema regionale*

Bilancio e finanza regionale

- bilancio del Consiglio regionale
 - autonomia S. 22/1
 - procedure per l'approvazione S. 22/2
- bilancio regionale
 - annuale e pluriennale S. 56/2, 57/4
 - approvazione S. 14/3f, 57/1; R. 99/4
 - asestamento R. 97/3
 - divieto di istituire nuovi tributi e stabilire nuove spese S. 57/3
 - emendamenti R. 99
 - esercizio provvisorio S. 57/5; R. 101
 - mutui ed indebitamento S. 56/4
 - parere del Consiglio delle autonomie locali S. 54/2
 - procedure e sessione di bilancio S. 57/1-2; R. 97, 99, 101
 - proposta e presentazione S. 14/3f, 25/3, 28/1e, 57/4
- conto consuntivo del Consiglio regionale S. 22/2
- conto consuntivo della Regione S. 14/3f, 57/2; R. 97/3, 99
- divieto di iniziativa popolare in materia finanziaria, tributaria e di bilancio S. 50/2
- documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR)
 - aggiornamento R. 98/7
 - procedure e sessione S. 56, 57/2; R. 97/3, 98
 - risoluzione R. 98/3-5
- legge di contabilità regionale S. 48/2, 56/2, 57/1-2
- progetto di legge collegato alla manovra finanziaria R. 97/4, 100
- progetto di legge finanziaria R. 97/4, 99
- rapporti con la finanza pubblica e federalismo fiscale S. 2/5, 7, 14/3g, 55

— vigilanza sulla gestione e sulla programmazione S. 14/3q, 18/4, 48/3; R. 51
vedi anche: *Emendamenti; Enti del sistema regionale; Programmazione regionale*

Bollettino ufficiale della Regione

vedi: *Pubblicità e trasparenza*

Calendario dei lavori

vedi: *Programmazione dei lavori consiliari*

Capogruppo

vedi: *Presidente di gruppo consiliare*

Comitato paritetico di controllo e valutazione

- funzioni S. 45/2; R. 109
 - clausole valutative R. 110
 - missioni valutative R. 111
- istituzione, composizione e funzionamento S. 45/1; R. 108
 - divieto di sostituzione temporanea dei componenti R. 27/5
 - numero legale R. 108/7
 - votazioni R. 108/8
- presidente del (—) R. 108/5-6
- pubblicità delle attività R. 109/3-4

Comitato regionale per le comunicazioni

- funzioni S. 62

Commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio

- esame dei progetti di legge riguardanti la manovra finanziaria e di bilancio R. 99
- esame del documento di programmazione economico-finanziaria regionale R. 98
- esame del progetto di legge collegato alla manovra finanziaria e di bilancio R. 100
- parere obbligatorio sui progetti di legge comportanti spese o minori entrate R. 49

— rinvio dei progetti di legge alla (—) per emendamenti comportanti maggiori spese o minori entrate R. 90/2

vedi anche: *Bilancio e finanza regionale; Commissioni consiliari permanenti*

Commissione d'inchiesta

— composizione R. 52/3-4

— divieto di partecipazione dei consiglieri non componenti R. 26/4

— divieto di sostituzione temporanea dei componenti R. 27/5

— durata R. 52/3

— istituzione di (—) S. 19/1-2; R. 52/1-3

— ordini del giorno del Consiglio regionale R. 52/6

— presidente S. 19/3; R. 52/5

— pubblicità

degli atti R. 52/7

delle sedute R. 52/6

— relazioni di minoranza R. 52/6

— relazioni e conclusioni R. 52/6

— ufficio di presidenza R. 52/5

Commissione d'indagine (c.d. Giurì d'onore)

— relativa ad accuse ai consiglieri R. 71

divieto di discussione sulle conclusioni R. 71/2

divieto di partecipazione dei non componenti R. 26/4

divieto di sostituzione temporanea dei componenti R. 27/5

nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale R. 71/2

stampa della relazione R. 71/3

Commissione garante dello Statuto

— composizione e durata in carica S. 59

— funzioni S. 59/1, 60

— istituzione S. 59/3

— votazione del Consiglio regionale in difformità al parere della (—) S. 60/2

Commissioni consiliari permanenti

- accesso delle (—) a dati e informazioni S. 18/4
- attività fuori sede R. 43/3
- consultazioni e audizioni S. 8/2, 14/3k, 18/6, 23, 36; R. 38/1e, 43, 44, 45
- funzione consultiva S. 18/2; R. 38/1d, 41/3, 42
 - parere obbligatorio su progetti di legge comportanti spese o minori entrate R. 49, 90/2
 - pareri alla Giunta R. 46
 - pareri facoltativi ad altre commissioni R. 48
 - pareri in materia di programmazione economico-finanziaria regionale R. 98/1-2, 98/7
 - pareri sui regolamenti S. 41/3, 42; R. 50
- funzione deliberante S. 18/2; R. 38/1b, 40
- funzione di vigilanza e controllo S. 14, 18/4; R. 38/1f, 51
 - convocazione dei titolari degli uffici R. 51/8
 - intervento in commissione dei rappresentanti degli enti e società del sistema regionale R. 51/7
 - intervento in commissione del Presidente della Regione o di un assessore S. 18/5; R. 32, 51/6
 - relazioni al Consiglio regionale R. 51/9
 - richiesta alla Giunta di riferire in merito all'attuazione dei piani e programmi R. 51/2, 128/3
 - richiesta di documentazione alla Giunta R. 51/1, 51/5
- funzione redigente S. 18/2; R. 38/1c, 41
 - per le leggi di riordino normativo R. 106
 - per i testi unici compilativi R. 107
- funzione referente S. 18/2; R. 38/1a, 39
 - a seguito della sospensione dell'esame in sede deliberante R. 40/3
 - comitato ristretto R. 39/2
 - esame abbinato di affari assegnati alle (—) R. 36
 - per il riesame dei progetti di legge rinviati o stralciati dal Consiglio regionale R. 90, 91/2
 - per l'esame dei progetti di legge dichiarati urgenti R. 82
 - questioni pregiudiziali o sospensive R. 39/7

- relatore R. 39/1-2, 39/4
- relazioni di minoranza R. 39/5
- indagini conoscitive S. 20; R. 42, 43/3
- intervento in commissione del Presidente o di un assessore S. 18/5; R. 32, 51/6
- intese con la Giunta su provvedimenti amministrativi R. 47
- materie di competenza delle singole commissioni consiliari S. 18; R. 25
 - competenze concorrenti R. 37/1
 - questioni di competenza R. 37/2
- mozioni discusse in commissione R. 122/6
- ordinamento
 - composizione S. 18/1; R. 26
 - costituzione R. 28
 - designazione dei componenti delle (—) R. 26/2
 - durata R. 25
 - incompatibilità R. 19
 - istituzione S. 18/1; R. 25
 - numero R. 25
 - presidente R. 28, 29/2
 - proroga delle funzioni in caso di scioglimento del Consiglio regionale S. 30
 - rinnovo R. 25/5
 - segretario R. 29/5-6
 - sostituzione dei componenti R. 27
 - ufficio di presidenza R. 29
 - vice presidente R. 29/3-4
- petizioni R. 53
- programmazione delle attività R. 24
 - ordine del giorno R. 30/1
 - termini ordinari per la relazione R. 24/3
 - termini per l'esame dei progetti di legge dichiarati urgenti R. 82/4
- pubblicità delle sedute e dei lavori S. 9; R. 34, 131, 132
 - processo verbale e resoconto integrale R. 33
- rapporti con il Comitato paritetico di controllo e valutazione R. 109/1b, 109/2a, 110/2

- relazioni o risoluzioni di iniziativa delle (—) R. 38/2
- richiesta di pareri formali alle strutture consiliari R. 105/4
- risposte alle interpellanze in commissione R. 120/2
- risposte alle interrogazioni in commissione R. 116, 117/2
- sedute
 - convocazione ordinaria e straordinaria R. 31
 - divieto di seduta durante i lavori consiliari R. 31/5
 - maggioranza per le deliberazioni R. 35/4
 - modalità di voto R. 35
 - numero di voti spettanti a ciascun commissario R. 35/1-2
 - numero legale e verifica R. 35/3, 35/5
 - ordine del giorno R. 30
 - comunicazione R. 30/4, 31/4
 - programmazione R. 24
 - sospensione della seduta R. 35/5

vedi anche: *Commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio; Commissione d'indagine (c.d. Giurì d'onore); Consultazioni e audizioni; Indagini conoscitive; Procedimento legislativo; Questioni pregiudiziali o sospensive; Relatore; Relazioni; Sedute del Consiglio regionale; Votazioni*

Commissioni consiliari speciali

- istituzione S. 18/3; R. 25/2, 42/7
- vedi anche: *Commissioni consiliari permanenti*

Comuni

vedi: *Autonomie locali; Consiglio delle autonomie locali; Iniziativa popolare*

Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari

- funzioni S. 17/3; R. 22
 - composizione delle commissioni R. 26/1
 - individuazione delle sedute di discussione delle interrogazioni a risposta immediata R. 115/2

- iscrizione all'ordine del giorno delle interpellanze R. 119/2
- iscrizione all'ordine del giorno delle mozioni R. 122/2
- istituzione e durata delle commissioni consiliari R. 25/3
- modalità della discussione generale (divisione della discussione per parti o per articoli) R. 84/2
- modalità di illustrazione del programma di governo R. 5/2
- modalità di trattazione della mozione di censura R. 127/4
- modalità di trattazione della mozione di sfiducia R. 126/4
- programmazione dei lavori R. 23/2
- proroga della durata della seduta consiliare R. 55/1
- ripartizione del tempo complessivo R. 83
- sospensione dell'esame di un progetto di legge R. 90/1
- istituzione S. 17/3
- presidenza della (—) R. 14/3b
- riservata ai soli presidenti dei gruppi di minoranza R. 130/1

Consigliere regionale

- appartenenza ai gruppi consiliari S. 17; R. 20, 21
 - dichiarazione di appartenenza alla maggioranza od alle minoranze R. 21/1
 - iscrizione al gruppo misto S. 17/2; R. 20/3, 21
- assenza dall'aula (effetti) R. 68/2
- congedo R. 63
- dati ed informazioni relativi alla propria attività R. 132/3
- decadenza R. 9
- dichiarazioni a verbale R. 33/3
- dichiarazione di voto R. 75
- dimissioni R. 12
- diritto di informazione per l'espletamento del mandato S. 13/5; R. 39/6, 109/1d, 112
- dissenziente R. 75/1, 83/3
- elezione S. 12/2-4
 - annullamento R. 9/3
 - convalida dell'elezione S. 13/4; R. 9
- facoltà di parlare R. 68, 69/6

- incompatibilità e ineleggibilità S. 12/3; R. 8, 9, 10
 - obbligo di comunicazione degli incarichi ricoperti R. 10/2-3
 - termine entro il quale i consiglieri comunicano in forma scritta alla Giunta delle elezioni gli uffici e le cariche da essi ricoperti R. 8/2
- indennità S. 13/7; R. 79/5
- indirizzo di posta elettronica R. 131/2
- intervento nella discussione R. 89
- intervento per fatto personale R. 70, 74/2
- partecipazione alle commissioni consiliari R. 26/4
- presentazione di
 - emendamenti R. 87
 - interpellanze S. 13/5-6; R. 118
 - interrogazioni S. 13/5-6; R. 113, 114, 115
 - mozioni S. 13/5; R. 122, 124
 - ordini del giorno R. 85
 - progetti di legge, risoluzioni e deliberazioni S. 13, 34; R. 38/3, 81
- richiami al regolamento inerenti all'ordine del giorno R. 72
- richieste di
 - controprova delle votazioni R. 35/4, 77/2
 - correzione formale dei progetti di legge R. 95/1
 - iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale dei provvedimenti inseriti nel programma per decorrenza dei termini R. 23/9, 82/6
 - iscrizione a parlare R. 68/2
 - iscrizione di argomenti fuori ordine del giorno del Consiglio regionale R. 57/4
 - istituzione di una commissione di indagine R. 71
 - pareri R. 105/5
 - procedura d'urgenza R. 82/1, 82/6
 - questioni pregiudiziali e sospensive R. 73
 - rettifica dei processi verbali R. 61/4
 - sospensione dell'esame in commissione in sede deliberante R. 40/3
 - stralcio di articoli R. 91
 - verbalizzazioni in commissione R. 33
 - verifica del numero legale del Consiglio regionale R. 59

- votazioni per parti separate R. 93/2
 - richieste qualificate (numero minimo di consiglieri richiedenti) per chiusura della discussione R. 74/2
 - convocazione straordinaria del Consiglio regionale R. 54/2
 - convocazione straordinaria delle commissioni consiliari R. 31/2
 - deroga al calendario del Consiglio regionale e alla determinazione del tempo R. 23/12
 - inversione dell'ordine del giorno del Consiglio regionale R. 67/2
 - iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale dei provvedimenti inseriti nel programma per decorrenza dei termini R. 23/9, 82/6
 - istituzione di una commissione di inchiesta S. 19/2; R. 52
 - modifica del programma e calendario R. 23/11
 - mozione di censura R. 127/1
 - mozione di sfiducia R. 126/1
 - mozioni urgenti R. 124/1
 - presentazione di interrogazioni a risposta immediata R. 115/1
 - trattazione di argomenti fuori ordine del giorno R. 67/4
 - votazione a scrutinio segreto R. 79/1
 - votazione per appello nominale R. 78/2
 - sanzioni per turbamento dell'ordine e comportamento scorretto R. 64
 - esclusione dall'aula e interdizione dai lavori R. 64/2, 64/5
 - richiamo e censura R. 64/2
 - sostituzione nelle commissioni consiliari R. 27
 - status S. 13/1
 - assunzione delle prerogative S. 13/3; R. 1
 - insindacabilità C. 122; S. 13/2
- vedi anche: *Dichiarazione di voto; Elezione; Fatto personale*

Consiglieri Segretari del Consiglio regionale

- elezione S. 16; R. 3, 4
- funzioni R. 16
- incompatibilità R. 19
- per la prima seduta del Consiglio R. 3/1
- sostituzione temporanea R. 54/6

— sottoscrizione dei processi verbali del Consiglio regionale R. 61/5
vedi anche: *Ufficio di presidenza del Consiglio regionale*

Consiglieri segretari delle commissioni consiliari permanenti

— funzioni R. 29/5-6
vedi anche: *Commissioni consiliari permanenti*

Consiglio delle autonomie locali

— composizione
integrata dalle autonomie funzionali e sociali S. 54/8
ordinaria S. 54/1

— funzioni C. 123; S. 54
iniziativa legislativa S. 54/7
pareri obbligatori su determinati progetti di legge S. 54/2, 54/5
riservate al (—) in composizione integrata S. 54/8-9
segnalazione di eventuali lesioni dell'autonomia locale S. 54/6

— presidente e ufficio di presidenza S. 54/10
vedi anche: *Autonomie locali; Autonomie funzionali e sociali*

Consiglio per le pari opportunità

— composizione e funzioni S. 63

Consiglio regionale

— autonomia S. 22; R. 14/1, 17

— effetti della conclusione della legislatura R. 133

— elezione C. 122; S. 12

— funzioni e competenze C. 121; S. 14

— informazione sull'attività del (—) R. 131, 132

— prima convocazione R. 2

— proroga delle funzioni S. 30

— rappresentanza del (—) S. 15/2; R. 14/1

— uffici del (—) S. 22, 49/1

vedi anche: *Numero legale; Programmazione dei lavori consiliari; Sedute del Consiglio regionale; Votazioni*

Consultazioni e audizioni

- delle commissioni consiliari S. 8/2, 18/6, 36
 - ai fini delle materie di propria competenza R. 43
 - con i rappresentanti degli enti S. 23, 28/1h; R. 45
 - con il Presidente della Regione e gli assessori R. 51/6
 - sui progetti di legge S. 36; R. 44
 - sui progetti di legge di iniziativa popolare S. 50; R. 44/7-8
 - in generale (partecipazione) S. 8/2, 14/3k, 18/6, 23, 36
 - intervento in commissione dei rappresentanti della Regione negli enti e nelle società del sistema regionale R. 51/7
 - modalità R. 43/2-5, 44/4-9, 51/8
- vedi anche: *Partecipazione*

Conto consuntivo

vedi: *Bilancio e finanza regionale*

Dichiarazione di voto

- con riguardo alle leggi di riordino ed ai testi unici compilativi R. 106/6, 107/6
- inammissibilità R. 75/3
- modalità R. 69/7, 75
- nell'ambito del tempo ripartito R. 83/1
- sugli articoli R. 92/6
- sugli ordini del giorno R. 85/5
- sulle mozioni R. 122/4

Difensore regionale

- elezione S. 61/4-5
- funzioni S. 61/2, 61/6
- natura giuridica S. 61/1, 61/7

Dimissioni

vedi: *Consigliere regionale*

Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR)

vedi: *Bilancio e finanza regionale; Programmazione regionale*

Elezione

- dei consiglieri regionali S. 12/2-4
 - annullamento R. 9/3
 - convalida S. 13/4; R. 9
 - della Giunta delle elezioni S. 13/4; R. 7
 - dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale S. 15, 16; R. 3, 4
 - del Presidente della Regione S. 24
- vedi anche: *Giunta delle elezioni*

Emendamenti

- ai progetti di legge riguardanti il bilancio, le relative variazioni e l'assestamento di bilancio R. 99/6, 99/10
 - ammissibilità R. 99/7, 99/11-12
 - nel corso della sessione R. 99/10
 - termini R. 99/9
- alla risoluzione riguardante il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) R. 98/4
- alle mozioni R. 123/3
- al progetto di legge collegato alla manovra finanziaria R. 100
 - ammissibilità in aula R. 100/5-7
 - ammissibilità in commissione R. 100/4, 100/6
- ammissibilità R. 88
- comportanti maggiori spese o minori entrate R. 90/2
- dichiarazione di voto R. 92/6
- discussione R. 89
- divieto di presentazione di (—)
 - ai progetti di legge riguardanti leggi di riordino R. 106/6
 - ai progetti di legge riguardanti testi unici compilativi R. 107/6
 - al conto consuntivo R. 99/8
- ordine di votazione R. 92, 94/2

- presentazione R. 87
 - nel corso della seduta R. 87/3
 - subemendamenti R. 87/4, 87/6
 - termini R. 87/1
- rinvio in commissione di progetti di legge a seguito di (—) R. 90
- ritiro e assunzione di (—) non propri R. 87/7
- tipologia
 - aggiuntivi R. 92/3-4
 - a scalare R. 92/4
 - modificativi R. 92/3
 - soppressivi R. 92/2-3
 - subemendamenti R. 87/4, 87/6
- trasmissione degli (—) ai consiglieri, alla commissione competente e alla Giunta R. 87/2

Enti del sistema regionale

- consultazioni ed audizioni
 - dei rappresentanti degli enti S. 23, 28/1h; R. 45
 - intervento in commissione dei rappresentanti della Regione negli enti e nelle società del sistema regionale R. 51/7-8
- funzioni S. 48/1
- istituzione S. 14/3l, 48/1
- nomina degli organi
 - competenze del Consiglio regionale S. 14/3p
 - competenze della Giunta regionale S. 28/1h
- vigilanza, controllo ed informazione sull'attività degli (—) S. 18/4, 28/1i, 48/2-3; R. 51

vedi anche: *Attività amministrativa regionale*

Enti locali

vedi: *Autonomie locali; Consiglio delle autonomie locali*

Esercizio finanziario

vedi: *Bilancio e finanza regionale*

Esercizio provvisorio

vedi: *Bilancio e finanza regionale*

Fatto personale

- definizione R. 70
- interventi per (—) R. 61/4, 69/6, 70, 74/2

Giunta delle elezioni

- elezione S. 13/4; R. 7
- esame della posizione degli assessori e sottosegretari non consiglieri R. 11
- numero legale e modalità di votazione R. 7/5, 8/4
- poteri S. 13/4; R. 8
- procedure di contestazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri R. 9, 10
- pubblicità R. 8/5-7
- termini per le relazioni R. 9/3, 10/4, 11/3

Giunta per il regolamento

- composizione R. 13/2
- costituzione R. 13/1
- funzioni R. 13/3
- maggioranza in Consiglio regionale sulle proposte della (—) R. 13/6
- votazioni R. 13/4, 14/7

Giunta regionale

- collegialità S. 27/2
- composizione S. 27/1
- funzioni C. 121; S. 27/1, 28
- indennità S. 27/3
- interventi e repliche dei rappresentanti della (—) nella discussione R. 83/1, 84/3
- interventi sulle mozioni R. 122/2, 122/4
- intese con le commissioni consiliari R. 47
- modifiche ed aggiornamento al DPEFR R. 98/6-7

- nomina C. 121; S. 25/4, 25/6
 - partecipazione alla programmazione dei lavori consiliari R. 22/2, 23/2-4, 23/11, 101
 - presentazione di emendamenti R. 87
 - ai progetti di legge di bilancio e di assestamento R. 99/10
 - proroga delle funzioni S. 30
 - regolamento interno S. 27/2
 - responsabilità S. 25/3
 - richiesta di pareri alle commissioni consiliari R. 46
 - richiesta di trattazione in commissione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno R. 30/3
 - risposta alle interpellanze R. 119, 120
 - risposta alle interrogazioni R. 115, 116, 117
 - vigilanza sulla (—) da parte delle commissioni consiliari S. 18/4; R. 51
- vedi anche: *Assessore regionale; Presidente della Regione*

Giurì d'onore

vedi: *Commissione d'indagine (c.d. Giurì d'onore)*

Gruppi consiliari

- assegnazione delle risorse da parte dell'Ufficio di presidenza R. 16/3
 - composizione e modificazione S. 17/2; R. 20/2, 20/5
 - costituzione S. 17/1; R. 20
 - gruppo misto S. 17/2; R. 20/3, 21
 - numero dei voti per ciascun rappresentante in commissione R. 35/1
 - partecipazione alla programmazione dei lavori consiliari S. 17/3; R. 22, 23
 - presidente S. 17/3; R. 20/4
 - richiesta di deroga al calendario del Consiglio regionale ed alla determinazione del tempo R. 23/12
 - rappresentanza nella Giunta delle elezioni R. 7
 - rappresentanza nelle commissioni consiliari S. 18/1; R. 26/2, 27
 - tempi assegnati ai (—) in aula R. 23/3, 83
- vedi anche: *Presidente di gruppo consiliare*

Incompatibilità

vedi: *Consigliere regionale; Elezione; Giunta delle elezioni; Ufficio di presidenza del Consiglio regionale*

Indagini conoscitive

- delle commissioni consiliari S. 20; R. 42
 - divieto di partecipazione dei consiglieri non componenti R. 26/4
 - divieto di sostituzione temporanea dei componenti R. 27/5
 - istituzione di commissione speciale R. 42/7

Indennità

- dei consiglieri regionali S. 13/7
- del Presidente della Regione e degli assessori S. 27/3

Ineleggibilità

vedi: *Consigliere regionale; Elezione; Giunta delle elezioni; Ufficio di presidenza del Consiglio regionale*

Informazione

vedi: *Consigliere regionale; Pubblicità e trasparenza*

Iniziativa delle leggi regionali

- modalità di esercizio S. 34/2-3; R. 81
 - soggetti titolari dell'iniziativa legislativa S. 34
- vedi anche: *Iniziativa popolare*

Iniziativa popolare

- ammissibilità S. 50/3
- audizione dei presentatori nelle commissioni consiliari S. 36; R. 44
- esercizio dell'(---) per la formazione di leggi S. 50/1
- inserimento nella programmazione dei lavori consiliari S. 21/2
 - iscrizione di diritto all'ordine del giorno del Consiglio regionale dei progetti di iniziativa degli enti locali S. 38/1
- limiti S. 50/2
- modalità di presentazione R. 81

Interpellanza

- annuncio R. 62/3
- definizione R. 118/1
- diritto dei consiglieri di (—) S. 13/5-6
- iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale R. 119/1-2
- monitoraggio da parte dell'Ufficio di presidenza S. 16/3; R. 128
- mozione a seguito di interpellanza non soddisfatta R. 121/2
- norme applicabili R. 118/2
- pubblicità R. 132/3c
- risposta orale R. 119
- risposta scritta R. 118/2, 120
 - termine per la risposta all'(—) R. 120/1
 - trattazione in commissione R. 120/3
- svolgimento congiunto R. 119/4, 125

Interrogazione

- annuncio R. 62/3, 114/5
- a risposta immediata in aula S. 13/6; R. 115
- definizione R. 113
- diritto dei consiglieri di (—) S. 13/5-6
- monitoraggio da parte dell'Ufficio di presidenza S. 16/3; R. 128
- presentazione R. 114/1
- pubblicità R. 114/5, 115/7, 116/4, 117/1, 132/3c
- risposta in commissione R. 116, 117/2
- risposta scritta R. 114/2, 117
- verifica di ammissibilità R. 114/2-3

Interventi dei consiglieri regionali

vedi: *Consigliere regionale e allegato n. 1*

Legge regionale

- comportante maggiori spese o minori entrate S. 57/2; R. 49, 81/2
- comunicazione al Consiglio regionale degli esiti delle leggi sottoposte al giudizio della Corte costituzionale o a referendum abrogativo R. 62/2d-e

- comunitaria S. 39
- correzioni formali R. 95
- di riordino normativo S. 40; R. 106
- entrata in vigore S. 37/2
- impatto della normazione S. 44/2
- iniziativa legislativa S. 34
- promulgazione S. 37/1
- pubblicazione S. 37/2
- qualità della normazione S. 44/1; R. 105
- referendum abrogativo S. 51
- riserva di legge nello Statuto *allegato n. 3*
- statutaria S. 31, 64
- testo unico compilativo R. 107

Maggioranza per le deliberazioni

vedi: *allegato n. 2*

Minoranze

- dichiarazioni di appartenenza da parte dei componenti del gruppo misto R. 21/1
- indicazione di atti da inserire nel programma e nel calendario dei lavori consiliari R. 23/5
- ordine degli interventi in aula R. 69/1
- rappresentanza delle (—)
 - negli enti del sistema regionale (nomine e designazioni) S. 28/1h; R. 129/4, 130
 - nel Comitato paritetico di controllo e valutazione S. 45/1; R. 108/3, 108/5
 - nelle commissioni consiliari R. 26/1, 39/2, 43/5
 - nelle commissioni di inchiesta (presidenza) S. 20/3; R. 52/5
 - nella Giunta delle elezioni (presidenza) R. 7/3
 - nell'Ufficio di presidenza S. 16/1; R. 3/5
- tutela dei diritti delle (—) S. 16/3, 33/2

Modi di votazione

— modalità generali R. 76

a scrutinio segreto R. 79

designazioni e nomine di competenza del Consiglio regionale
R. 129/1;

elezione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale S.
15/1, 16/1; R. 3

elezione dell'ufficio di presidenza della commissione d'in-
chiesta R. 52/5

elezione dell'ufficio di presidenza della Giunta delle elezioni
R. 7/2

elezione dell'ufficio di presidenza delle commissioni consi-
gliari R. 28/1

elezione del Difensore regionale S. 61/4

elezione del presidente e del vice presidente del Comitato pa-
ritetico di controllo e valutazione R. 108/5

inammissibilità della votazione a scrutinio segreto R. 79/5

votazione finale R. 94/3

per alzata di mano R. 77

approvazione del processo verbale in commissione R. 61/3
in commissione R. 35/4

inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno R. 67/2
opposizione al congedo dei consiglieri R. 63/2

per la votazione di emendamenti a scalare R. 92/5

richiami all'ordine del giorno e al regolamento R. 72/2

per appello nominale R. 78

approvazione programma regionale di sviluppo R. 6/3

censura agli assessori S. 29/1; R. 127/6

inammissibilità della votazione per appello nominale R. 78/3

mozione di sfiducia S. 26/1; R. 126/6

verifica numero legale in Assemblea R. 59/4

votazione di leggi regionali di approvazione dei provvedimenti
finanziari R. 99/4

votazione finale R. 94/3

votazione finale sulla risoluzione concernente il DPEFR R. 98/5

- ripetizione di votazione R. 80/2
- vedi anche: *allegato n. 2*

Mozione

- annuncio R. 62/3, 122/1
- definizione R. 121/1
- derivante da interpellanza non soddisfatta R. 121/2
- diritto dei consiglieri di (—) S. 13/5
- discussione in commissione R. 122/6
- emendamenti R. 123/3
- iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale R. 122/2-3
- monitoraggio, vigilanza e controllo sulle (—)
 - da parte delle commissioni consiliari R. 51/2
 - da parte dell'Ufficio di presidenza R. 128/2-3
- presentazione e svolgimento R. 122
- pubblicità R. 122/6, 132
- svolgimento congiunto della (—) con interpellanze R. 125
- urgente R. 124
- verifica di ammissibilità R. 121/1
- votazione R. 123

Mozione di censura

- presentazione e svolgimento S. 29; R. 127

Mozione di sfiducia

- presentazione e svolgimento C. 126; S. 26; R. 126

Nomine e designazioni

- competenze consiliari S. 14/3p
- elezione dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica C. 83; S. 14/3p
- in rappresentanza delle minoranze S. 28/1h; R. 129/4, 130
- modalità di votazione R. 79/2

Numero legale

- del Comitato paritetico di controllo e valutazione R. 108/7
- del Consiglio regionale R. 58
 - mancanza R. 60
 - presunzione R. 59/1
 - verifica R. 59
- delle commissioni consiliari R. 35/3, 35/5
- della Giunta delle elezioni R. 8/4
- dell'Ufficio di presidenza R. 18/1

Ordine del giorno della seduta

- del Consiglio regionale
 - formulazione dell'(—) R. 14/3a, 23/8, 54/3, 97/5
 - inversione dell'(—) ed anticipazioni di argomenti R. 67/1
 - invio ai consiglieri dell'(—) R. 54/3
 - iscrizione all'(—)
 - della relazione conclusiva delle commissioni d'inchiesta R. 52/6
 - delle conclusioni delle indagini conoscitive R. 42/6
 - di argomenti licenziati dalle commissioni consiliari R. 39/6
 - di interpellanze R. 119/2
 - di interrogazioni a risposta immediata R. 115
 - di leggi di iniziativa degli enti locali S. 38
 - di mozioni R. 122/2
 - di mozioni di censura R. 127/3
 - di mozioni di sfiducia R. 126/3
 - di relazioni e risoluzioni delle commissioni consiliari R. 38/2
 - iscrizione su richiesta all'(—) del Consiglio regionale di provvedimenti inseriti nella programmazione non istruiti dalla commissione R. 23/9
 - iscrizione su richiesta all'(—) di progetti di legge dichiarati urgenti R. 82/6
 - richiami all'(—) R. 72
 - termine per l'iscrizione dei progetti di legge comportanti spese o minori entrate R. 49/3
 - trattazione urgente di argomenti non iscritti all'(—) R. 67/3-6

— delle commissioni consiliari R. 30

vedi anche: *Presidente del Consiglio regionale; Sedute del Consiglio regionale*

Ordine pubblico delle sedute

vedi: *Sedute del Consiglio regionale*

Ordini del giorno

— ammissibilità R. 86

— divieto di presentazione durante lo svolgimento delle mozioni R. 122/5

— monitoraggio, vigilanza e controllo sugli (—)

da parte delle commissioni consiliari R. 51/2

da parte dell'Ufficio di presidenza R. 128/2-3

— su argomenti all'esame del Consiglio regionale R. 85/6

— sugli esiti della commissione di inchiesta R. 52/6

— su progetti di legge

di non passaggio all'esame dei singoli articoli R. 89/1

limiti R. 85/1, 85/7

ordine della votazione sugli (—) R. 85/5

presentazione R. 85/1

ritiro e riassunzione degli (—) R. 85/3

— trattazione degli (—) nell'ambito del tempo contingentato R. 83/1, 85/7

Partecipazione

— alla formazione e attuazione delle leggi S. 8/2, 14/3k, 36, 39/6, 50

consultazioni e audizioni R. 43, 44

— come metodo dell'azione della Regione Lombardia S. 2/3, 3, 8, 9/2, 46/5

— petizioni S. 50/4; R. 53

vedi anche: *Consiglio delle autonomie locali; Consultazioni e audizioni; Pubblicità e trasparenza; Referendum*

Personale e organizzazione

— degli enti del sistema regionale S. 48/1

— distinzione competenze organi direzione politica e dirigenti S. 49/2

— ordinamento degli uffici regionali S. 49

autonomia del Consiglio regionale S. 22, 49/1

— pari opportunità S. 11/1

vedi anche: *Attività amministrativa regionale; Consiglio regionale; Partecipazione*

Petizioni

— diritto di presentazione S. 50/4

— procedure per l'esame delle (—) R. 53

vedi anche: *Partecipazione*

Politiche comunitarie

— legge regionale comunitaria S. 39; R. 103

— partecipazione della Regione alla fase ascendente del processo normativo comunitario C. 117; S. 39/4-6; R. 104

— rapporti internazionali e comunitari S. 6

— risoluzione sul programma legislativo della Commissione europea R. 103

— sessione comunitaria del Consiglio regionale S. 39/3; R. 102

Potestà legislativa e regolamentare della Regione

— attribuzione C. 117, 121; S. 32

— divieto di delega della funzione legislativa S. 32/2

vedi anche: *Legge regionale; Regolamenti regionali*

Presidente del Consiglio regionale

— annunci e comunicazioni

alla Giunta regionale in tema di nomina e designazioni dei rappresentanti della minoranza R. 130/2

alle commissioni consiliari competenti delle nomine e designazioni effettuate dalla Giunta regionale R. 45/3

assegnazione dei progetti di legge alle commissioni consiliari R. 62/2b

conclusioni di commissione d'indagine (c.d. Giurì d'onore) R. 71/2

correzioni formali ai testi approvati dall'assemblea R. 95

costituzione dei gruppi R. 20/7

costituzione e composizione delle commissioni consiliari R. 28/2

dimissioni dei consiglieri R. 12/3-4

- diretta televisiva o radiofonica della seduta dell'Assemblea R. 132/5
- domande di congedo R. 62/1
- esito di discussione di mozioni in commissione R. 122/6
- in merito alle iniziative assunte dall'Ufficio di presidenza circa il monitoraggio sugli atti di sindacato ispettivo e sul diritto di informazione dei consiglieri R. 128/4
- interpellanze R. 62/3, 118/2
- interrogazioni R. 62/3, 114/5, 116/4
- mozione di censura R. 127/2
- mozione di sfiducia R. 126/2
- mozioni R. 62/3, 122/1
- nomine di competenza della Giunta regionale R. 45/3
- pareri della Giunta per il regolamento R. 13/5
- presentazione di interrogazioni, interpellanze mozioni R. 62/3
- presentazione di petizioni e loro esito R. 53/2, 53/6, 62/2a
- progetti di legge assegnati R. 81/4
- progetti di legge per i quali è richiesta l'urgenza R. 82/2
- referendum e giudizi in ordine alle leggi e agli altri atti consiliari R. 62/2d-e
- stralcio delle disposizioni del progetto di legge collegato al bilancio ritenute estranee R. 100/2
- trattazione di argomenti urgenti fuori ordine del giorno R. 62/2c
- assunzione ed esercizio della carica
 - elezione S. 15/1, 16; R. 3, 4
 - incompatibilità R. 19/1
 - sostituzione temporanea R. 15/2, 54/5
- attribuzioni concernenti i lavori d'aula
 - ammissibilità delle questioni pregiudiziali e sospensive R. 73/2
 - ammissibilità di emendamenti R. 88
 - ammissibilità di emendamenti ai progetti di legge della sessione di bilancio R. 99/11, 100/6
 - ammissibilità di ordini del giorno R. 86
 - autorizzazione all'accesso in aula di funzionari R. 56/3
 - deroga al contingentamento del tempo fra i gruppi R. 23/12

- determinazione del tempo per la discussione del bilancio R. 101/2
- disciplina degli interventi R. 69
- divisione della discussione per parti o per articoli R. 84/2
- disposizioni in materia di dichiarazione di voto R. 75/2
- facoltà di parlare R. 68, 70, 72/1
- inizio e termine delle sedute R. 55, 60
- inversione dell'ordine del giorno ed anticipazioni di argomenti R. 67/1
- ordine delle sedute R. 64, 65, 66
- programmazione dei lavori R. 22/1, 23, 24/4, 39/6
- proposta di riunione in seduta segreta R. 57/2
- ripartizione del tempo R. 83/2, 126/4, 127/4
- sottoscrizione dei verbali del Consiglio regionale R. 61/5
- svolgimento contemporaneo d'interpellanze R. 119/4
- trattazione di argomenti urgenti fuori ordine del giorno R. 67/4-5
- attribuzioni concernenti la Giunta per il regolamento
 - nomina dei componenti R. 13/2
 - presidenza della Giunta per il regolamento R. 13/2
 - proposizione di questioni interpretative alla Giunta per il regolamento R. 13/3a
- attribuzioni concernenti le commissioni consiliari
 - assegnazione dei progetti di legge e degli altri affari in sede consultiva R. 48/1-2, 103/1, 104/2
 - assegnazione dei progetti di legge e degli altri affari in sede redigente R. 106/2, 107/2
 - assegnazione dei progetti di legge e degli altri affari in sede referente R. 36/1, 40/3, 81/4, 99/1, 100/2, 103/1, 104/1
 - assegnazione dei regolamenti per pareri R. 50
 - assegnazione di atti amministrativi in sede deliberante R. 40/1
 - assegnazione di atti della Giunta regionale per pareri R. 46/1
 - assegnazione di atti per intese R. 47/1
 - autorizzazione alla riunione in sede straordinaria per la predisposizione di emendamenti R. 87/3c
 - convocazione per la costituzione R. 28
 - convocazione straordinaria R. 31/2

- pareri facoltativi R. 48/1-2
- sulle questioni di competenza R. 37/2
- trasmissione di interrogazioni R. 116/1
- attribuzioni concernenti le commissioni d'inchiesta
 - composizione R. 52/4
 - convocazione R. 52/5
 - pubblicità degli atti R. 52/8
- attribuzioni concernenti i gruppi
 - convocazione e presidenza della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari R. 14/3b, 22/1, 23/2
 - acquisizione di dichiarazioni dei consiglieri di appartenenza ad un gruppo R. 20/1
 - acquisizione di dichiarazioni di appartenenza alla maggioranza o alle minoranze dei consiglieri del gruppo misto R. 21/1
- attribuzioni concernenti le votazioni
 - controprova della votazione R. 77/2
 - di emendamenti R. 92
 - illustrazione delle modalità R. 75/2
 - per appello nominale R. 78/4
 - per parti separate R. 93/2
 - proclamazione del risultato e ripetizione delle votazioni irregolari R. 80
- attribuzioni concernenti l'ordine del giorno del Consiglio regionale
 - formulazione dell'(—) R. 14/3a, 23/8, 54/3, 97/5
 - inversione dell'(—) ed anticipazioni di argomenti R. 67/1
 - iscrizione all'(—)
 - della relazione conclusiva delle commissioni d'inchiesta R. 52/6
 - delle conclusioni delle indagini conoscitive R. 42/6
 - di argomenti licenziati dalle commissioni consiliari R. 39/6
 - di interpellanze R. 119/2
 - di interrogazioni a risposta immediata R. 115
 - di leggi di iniziativa degli enti locali S. 38
 - di mozioni R. 122/2
 - di mozioni di censura R. 127/3
 - di mozioni di sfiducia R. 126/3

di relazioni e risoluzioni delle commissioni consiliari R. 38/2
iscrizione su richiesta all' (—) del Consiglio regionale di progetti di legge dichiarati urgenti R. 82/6

iscrizione su richiesta all' (—) del Consiglio regionale di provvedimenti inseriti nella programmazione non istruiti dalla commissione R. 23/9

— attribuzioni diverse

assegnazione di progetti di legge e relazioni al Comitato paritetico di controllo e valutazione R. 109/1b-c

correzioni formali a testi deliberati dall'Assemblea R. 95

designazione del Vice Presidente R. 15/2

nomina di commissione d'indagine (c.d. Giurì d'onore) R. 71/2

pubblicazione di interpellanze, interrogazioni e mozioni R. 112/6, 116/4, 117/1, 119/5, 120/2

rapporti con il Presidente della Regione ed altri organi R. 14/2

ricevibilità e ammissibilità delle petizioni popolari R. 14/3c, 53/2

ricevibilità dei progetti di legge S. 34/2; R. 14/3c, 81

richiesta di opzione del mandato ai consiglieri R. 9/2

sottoscrizione dei provvedimenti dell'Ufficio di presidenza R. 18/2

verifica ammissibilità

delle interpellanze R. 118/2

delle interrogazioni R. 114/1-3, 115/4

delle mozioni R. 121/1

delle mozioni di censura R. 127/2

delle mozioni di sfiducia R. 126/2

— convocazioni

dei presidenti dei gruppi consiliari R. 14/3b

del Comitato paritetico di controllo e valutazione R. 108/5

dell'Ufficio di presidenza R. 14/3b

ordinaria e straordinaria del Consiglio regionale R. 14/3a, 54/1-2

per la programmazione dei lavori R. 23/2

prima seduta del Consiglio regionale R. 2/1

riconvocazione delle sedute del Consiglio regionale R. 60, 66

straordinaria delle commissioni consiliari R. 31/2

- disciplina degli interventi dei consiglieri R. 69
 - argomenti rilevanti R. 69/3
 - concessione della parola R. 68
 - durata della discussione riguardante l'illustrazione del programma di governo al Consiglio regionale R. 5/2
 - per dichiarazione di voto R. 75
 - per fatto personale R. 70
 - per richiamo al regolamento inerenti all'ordine del giorno R. 72
- funzioni generali S. 15; R. 14

Presidente della Regione

- comunicazioni del (—) al Consiglio regionale R. 62/2
- elezione C. 122; S. 24
- funzioni S. 25, 30
 - cessazione dalle funzioni C. 126; S. 25/11
 - proroga delle funzioni S. 24/2, 30/1b-c, 30/2
- indennità S. 27/3
- intervento in commissione S. 18/5; R. 32, 51/6, 106/3
- mozione di sfiducia S. 26; R. 126
- obblighi del (—) nei confronti del Consiglio regionale di
 - comunicazione della nomina dei componenti della Giunta regionale S. 25/6
 - comunicazione delle proprie determinazioni a seguito dell'approvazione della mozione di censura nei confronti di un componente della Giunta regionale S. 29/3; R. 127/7
 - illustrazione del programma di governo S. 25/8; R. 5
 - presentazione
 - del progetto di legge di bilancio e degli altri provvedimenti finanziari S. 14/3f, 57/2
 - del progetto di legge regionale comunitaria annuale S. 39; R. 102
 - del programma regionale di sviluppo S. 14/3f; R. 6/1
 - di progetti di legge di riordino normativo S. 40; R. 106
- partecipazione del (—) alla programmazione dei lavori consiliari R. 23/2
- ricezione delle risultanze dell'istruttoria da parte della Giunta per le elezioni R. 11/3

- richiesta
 - di convocazione straordinaria del Consiglio regionale R. 54/2
 - di non applicazione del procedimento in commissione in sede deliberante R. 40/3
 - di pareri alla commissione garante dello Statuto S. 60
 - di procedura d'urgenza per i progetti di legge S. 35/2; R. 82
 - rigetto della richiesta di voto a scrutinio segreto R. 79/1
 - risposta a interpellanze ed interrogazioni S. 13/6; R. 115/5, 116, 117, 119/3, 120
 - sostituzione del (—) S. 25/9, 30/1c
 - trasmissione della relazione annuale sull'attività svolta dalla Regione nell'ambito della partecipazione alla fase ascendente del processo normativo comunitario R. 104/4
 - vigilanza e controllo sull'attività del (—) S. 14/3q; R. 51, 128
- vedi anche: *Giunta regionale*

Presidente di commissione consiliare

- assunzione ed esercizio della carica
 - elezione R. 28/1
 - presidenza di più commissioni riunite R. 37/1
 - sostituzione temporanea R. 29/4
 - funzioni R. 29/2
 - accertamento del numero legale R. 35/5
 - ammissibilità degli emendamenti riguardanti i provvedimenti finanziari R. 99/11, 100/6
 - convocazione della commissione R. 31
 - nomina del relatore R. 39/1
 - partecipazione alla programmazione dei lavori consiliari R. 23/2
 - processo verbale e resoconto integrale R. 33
 - richiesta di pareri alle strutture consiliari preposte R. 105/4
 - sospensione e chiusura delle sedute R. 35/5
 - termini per gli emendamenti R. 39/3
 - trasmissione degli atti approvati in sede deliberante R. 40/4
 - trasmissione dei pareri al Presidente della Regione R. 46/2
- vedi anche: *Commissioni consiliari permanenti*

Presidente di gruppo consiliare

- conferenza dei presidenti dei gruppi S. 17/3
 - funzioni
 - attribuzioni riguardanti il programma dei lavori consiliari R. 23
 - richiesta di deroga alla durata degli interventi R. 69/3
 - sostituzione dei rappresentanti del gruppo nelle commissioni consiliari R. 27/3-5
 - nomina R. 20/4-5
- vedi anche: *Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari*

Procedimento legislativo

- applicazione estensiva della disciplina sul procedimento legislativo R. 96
- correzioni formali e di coordinamento degli atti approvati R. 95
- iniziativa S. 13/5, 25/3, 34, 38, 50
 - annuncio all'aula dell'assegnazione dei progetti di legge alle commissioni consiliari R. 62/2b, 81/4
 - assistenza ai consiglieri per la stesura dei testi R. 105/3
 - presentazione dei progetti di legge R. 81
 - progetti di legge comportanti conseguenze finanziarie R. 81/2
 - ricevibilità e ammissibilità dei testi R. 14/3c, 71/1
- partecipazione al (—) S. 8/2, 14/3k, 36, 50
 - audizioni R. 43, 44
- procedimenti e sessioni speciali
 - atti di programmazione economico-finanziaria S. 57; R. 97, 98, 99, 100, 101
 - leggi di iniziativa degli enti locali S. 38
 - leggi di riordino normativo e testi unici compilativi S. 40; R. 106, 107
 - sessione comunitaria S. 39; R. 102, 103, 104
- procedimento in aula S. 35
 - discussione degli articoli e degli emendamenti R. 89
 - discussione generale S. 40/1; R. 84
 - discussione per parti o per articoli R. 84/2
 - presentazione di emendamenti R. 87, 88
 - presentazione di ordini del giorno R. 85, 86

- ripartizione del tempo complessivo R. 83
 - sospensione dell'esame o rinvio del progetto di legge in commissione R. 90
 - stralcio R. 91
 - votazione degli articoli e degli emendamenti R. 92
 - votazione di progetto di legge costituito da articolo unico R. 94/2
 - votazione finale S. 40/1; R. 94
 - votazione per parti separate R. 93
 - procedimento in commissione S. 35
 - abbinamento di affari identici o strettamente connessi R. 36
 - assegnazione dei progetti di legge alle commissioni consiliari R. 36/1, 49, 81/4
 - assistenza alle commissioni da parte delle strutture preposte R. 105/4
 - competenze concorrenti e questioni di competenza R. 37
 - consultazioni ed audizioni S. 8/2, 14/3k, 36, 50; R. 43, 44
 - in sede redigente S. 18/2; R. 38/1c, 41
 - in sede referente S. 18/2; R. 38/1a, 39
 - pareri della commissione programmazione e bilancio R. 49
 - pareri facoltativi R. 48
 - termini ordinari per la relazione R. 24/3
 - termini per l'esame dei progetti di legge dichiarati urgenti R. 82/4
 - procedura d'urgenza S. 35/2; R. 82
 - programmazione S. 21; R. 23, 24
 - ripresentazione dei progetti di legge respinti dal Consiglio regionale R. 81/3
 - trasmissione dei testi ai consiglieri R. 39/6, 54/3, 81/5, 99/5
- vedi anche: *Emendamenti; Iniziativa delle leggi regionali; Iniziativa popolare; Legge regionale; Potestà legislativa e regolamentare della Regione; Procedure d'urgenza; Programmazione dei lavori consiliari; Proposte di legge alle Camere; Sedute del Consiglio regionale; Votazioni*

Procedure d'urgenza

- interrogazioni a risposta immediata S. 13/6; R. 115
- mozioni urgenti R. 124
- progetti di legge S. 35/2; R. 82
- trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno del Consiglio regionale R. 67/4

Processo verbale e resoconto integrale

- del Consiglio regionale R. 61
- delle commissioni consiliari R. 33

Progetti di legge

vedi: *Procedimento legislativo*

Programma regionale di sviluppo

vedi: *Programmazione regionale*

Programmazione dei lavori consiliari

- adozione e approvazione del programma e del calendario R. 23/6, 23/10
- calendario del Consiglio regionale R. 23/3
- deroga al calendario del Consiglio regionale e alla determinazione del tempo R. 23/12
- principi e metodo S. 21; R. 23
- procedure S. 17/3, 21; R. 23
- programma del Consiglio regionale R. 23/3
- programmazione delle commissioni consiliari S. 21; R. 24
- provvedimenti da inserire nella (—) R. 23/8
- provvedimenti e sessioni speciali S. 35/2, 39/5, 57; R. 23/8, 82, 97, 101, 102, 115
- riserva di un quinto a favore delle minoranze R. 23/5
- tempo complessivo per singolo argomento R. 23/3

vedi anche: *Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari; Presidente del Consiglio regionale*

Programmazione regionale

- apporto dei soggetti della sussidiarietà orizzontale e verticale alla (—) S. 3, 8/2, 54/8
- come metodo dell'attività regionale S. 46/4
- competenza del Consiglio regionale relativamente alla (—) S. 8/2, 14/3f, 14/3h, 14/3q, 47/2, 48/3, 58; R. 97, 98, 99, 100, 101
vigilanza delle commissioni consiliari sull'attuazione dei programmi

regionali S. 14, 18/4; R. 38/1f, 51

— competenza della Giunta relativamente alla (—) S. 8/2, 28/1e, 28/1j, 47/2

— programma regionale di sviluppo S. 14/3f; R. 6

— programmazione economica e finanziaria S. 48/3, 56

sessioni per l'approvazione degli atti di programmazione economico-finanziaria R. 97, 101

vedi anche: *Bilancio e finanza regionale*

Proposte di legge alle Camere

— approvazione C. 121/2; S. 14/3b; R. 96

Proroga delle funzioni

— del Consiglio regionale R. 30/1a, 30/2

— del Presidente della Regione e della Giunta regionale S. 24/2, 30/1b-c, 30/2

— dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale S. 16/2; R. 17/3

— effetti della conclusione della legislatura R. 133

vedi anche: *Consiglio regionale; Giunta regionale; Presidente della Regione*

Province

vedi: *Autonomie locali; Consiglio delle autonomie locali*

Pubblicità e trasparenza

— come metodo dell'azione della Regione Lombardia S. 9, 46/2

controllo del Consiglio regionale sulla rispondenza ai principi di trasparenza dell'attività del Presidente della Regione e della Giunta S. 14/3q

conformità dell'azione amministrativa ai principi di (—) S. 58

tutela da parte del Difensore regionale S. 61/2a

— degli atti, dei lavori e delle attività consiliari R. 132

del Comitato paritetico di controllo e valutazione R. 109/3

del Consiglio regionale R. 57, 61, 115/7, 116/4

delle commissioni consiliari R. 33, 34

delle commissioni d'inchiesta R. 52/7-8

delle commissioni d'indagine R. 71/3

- della Giunta delle elezioni R. 8/5-7
 - dell'Ufficio di presidenza R. 18/3
 - informazione dei consiglieri regionali S. 13/5; R. 39/6, 109/1d, 112
- vedi anche: *Partecipazione*

Pubblico

- comportamento durante le sedute R. 65/1
- espulsione del (—) dall'aula R. 65/1
- settore dell'aula riservato al (—) R. 56/4

Qualità della normazione

vedi: *Legge regionale*

Questioni pregiudiziali o sospensive

- definizione R. 73/1
- divieto di deliberazione sulle (—) in commissione R. 39/7
- su provvedimenti all'esame del Consiglio regionale
 - ammissibilità R. 73/2
 - concorrenza di più questioni R. 63/3
 - di legittimità costituzionale e statutaria R. 73/4
 - divieto di prosecuzione della discussione prima della votazione delle (—) R. 73/3
- trattazione delle (—) nell'ambito del tempo contingentato per la discussione in Consiglio regionale R. 83/1

Referendum

- abrogativo di leggi, regolamenti regionali o atti generali della Regione C. 123; S. 51
 - ammissibilità della richiesta S. 51/5, 60/1c
 - atti non sottoponibili a (—) S. 51/3-4
 - comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale all'aula R. 62/2e
 - soggetti legittimati S. 51/1
- consultivo su provvedimenti regionali S. 52
- richiesta di (—) costituzionale C. 138; S. 14/3e
- richiesta di (—) per l'abrogazione di leggi statali C. 75; S. 14/3e

— territoriale per l'istituzione di nuovi comuni, mutamenti di circoscrizioni e denominazione C. 133; S. 14/3c, 53

vedi anche: *Legge regionale*

Regione Lombardia

— bandiera, gonfalone, festa, stemma della (—) S. 1/4

— capoluogo della (—) S. 1/3

— elementi qualificativi della (—) S. 2, 10

— organi C. 121; S. 12, 24, 27

— principi S. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 46, 55

— rapporti con le autonomie funzionali e sociali S. 5

— rapporti con le autonomie territoriali S. 4

— rapporti internazionali e comunitari S. 6, 39

— regione autonoma della Repubblica italiana C. 114, 131; S. 1/1, 14/3g, 55

— territorio S. 1/2

vedi anche: *Consiglio regionale; Giunta regionale; Partecipazione; Politiche comunitarie; Presidente della Regione; Programmazione regionale; Pubblicità e trasparenza*

Regolamenti interni del Consiglio regionale

— regolamento di contabilità del Consiglio regionale S. 14/3a, 22; R. 17/2a

— regolamento generale del Consiglio regionale S. 14/3a, 33

 approvazione S. 33/3

 contenuti S. 33/1-2

 Giunta per il regolamento R. 13

 richiami al (—) R. 72

 riserva di regolamento generale S. 13/4-6, 15/2, 16/2, 17/1, 18/1-3, 18/6, 21/1, 21/3, 25/3, 25/8, 28/1h, 35/2, 36/2, 39/3, 39/5, 41/1, 45/1, 57/1

Regolamento interno della Giunta regionale

— regolamento interno della Giunta regionale S. 27/2

Regolamenti regionali

— approvazione di competenza del Consiglio regionale S. 14/3o, 32/2, 41/1

- procedure applicabili (applicazione estensiva) R. 96
 - approvazione di competenza della Giunta regionale S. 28/1c, 41/3, 42
pareri delle commissioni consiliari S. 41/3, 42/1; R. 50
 - emanazione C. 121; S. 43/1
 - entrata in vigore S. 43/2
 - pubblicazione S. 43/2
 - referendum abrogativo S. 51
 - riferimento espresso alla fonte superiore S. 32/4
 - tipologia
 - attuativi ed esecutivi di atti normativi comunitari S. 42/1c
 - delegati S. 41
 - di delegificazione S. 42/1b
 - di esecuzione e di attuazione di leggi regionali S. 42/1a
- vedi anche: *Legge regionale; Potestà legislativa e regolamentare della Regione; Riserva di legge regionale nello Statuto*

Relatore

- coordinamento comitato ristretto R. 39/2
 - interventi e repliche del (—) nella discussione R. 84/3
 - nomina R. 39/1
 - per le indagini conoscitive R. 42/4
 - presentazione di emendamenti R. 86/3, 99/10
 - ripartizione del tempo R. 83/1
- vedi anche: *Relazioni*

Relazioni

- del Comitato paritetico di controllo e valutazione R. 109/4
- della Giunta delle elezioni R. 9/4
- delle commissioni consiliari
 - approvazione R. 39/4
 - d'iniziativa delle commissioni consiliari R. 38/2
 - menzione di non approvazione della clausola valutativa R. 110/2
 - motivazione del dissenso nelle (—) a seguito del parere obbligatorio sui progetti di legge comportanti spese o minori entrate R. 49/4

per indagini conoscitive R. 42/4
questioni pregiudiziali e sospensive R. 40/7
redazione R. 39/4
sul DPEFR R. 98/3
sull'attività di vigilanza e controllo svolta S. 18/4; R. 51/9
termine di presentazione R. 24/3, 83/4
trasmissione al Presidente del Consiglio regionale R. 39/6
— delle commissioni d'inchiesta R. 52/6
— delle commissioni di indagine R. 71/3
— di minoranza R. 39/5, 42/5, 52/6, 98/3
— distribuzione ai consiglieri R. 39/6, 54/3, 99/5
— illustrative dei progetti di legge R. 81/1
— riguardanti i progetti di legge di riordino normativo R. 106/2, 106/5
— riguardanti i progetti di legge di testo unico R. 108/5
— riguardanti i rapporti con l'Unione europea R. 102/2, 104/4
vedi anche: *Relatore*

Ripartizione del tempo

vedi: *Programmazione dei lavori consiliari*

Riserva di legge regionale nello Statuto

vedi: *allegato n. 3*

Risoluzioni

— d'iniziativa delle commissioni consiliari R. 38/2
nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo R. 51/2
nell'esame delle petizioni R. 53/4
proposta di risoluzione al Consiglio regionale riguardante un progetto di legge di riordino normativo R. 106/1
proposta di risoluzione al Consiglio regionale sui progetti e gli atti comunitari trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome R. 104/1
proposta di risoluzione al Consiglio sul DPEFR R. 98/2
proposta di risoluzione al Consiglio regionale sul Programma

- legislativo della Commissione europea R. 103/2
- monitoraggio, vigilanza e controllo sulle (—)
 - da parte delle commissioni consiliari R. 51/2
 - da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale R. 128/2-3
- presentazione di (—) da parte dei consiglieri regionali R. 38/3

Sedute del Consiglio regionale

- apertura dei lavori R. 55/2
- a porte chiuse R. 65/1
- avviso di convocazione R. 54/3, 99/5
- chiusura delle (—) R. 60, 66
- comportamento dei consiglieri, sanzioni R. 64
- comportamento del pubblico e ordine delle sedute R. 65, 66
- congedi R. 63
- convocazione ordinaria R. 54/1
- convocazione straordinaria R. 54/2
- divieto di accesso di estranei in aula R. 56/3
- durata e orario delle (—) R. 55
- intervento della forza pubblica R. 65/2
- luogo delle (—) R. 54
- numero legale R. 58/1
 - mancanza R. 60
 - presunzione R. 59/1
 - verifica R. 59
- presidenza R. 14, 54/5
- prima seduta del Consiglio regionale
 - convocazione R. 2
 - costituzione della Giunta delle elezioni R. 7
 - e elezione dell'Ufficio di presidenza S. 16/2; R. 3
 - presidenza provvisoria R. 3/1
 - termine entro il quale i consiglieri comunicano in forma scritta alla Giunta delle elezioni gli uffici e le cariche da essi ricoperti R. 8/2
- processo verbale R. 61
- pubblicità delle (—) R. 54/4, 57, 132/4-5

- resoconto integrale R. 61/7
- riconvocazione d'ufficio R. 60
- rinvio delle (—) R. 55/2
- segretari R. 16, 54/6
- segrete R. 57/2
- sospensione delle (—) R. 60, 64/2, 66
- tumulto in aula R. 66

vedi anche: *Consigliere regionale; Ordine del giorno della seduta; Programmazione dei lavori consiliari*

Sessione di bilancio

vedi: *Bilancio e finanza regionale; Commissione competente in materia di programmazione e bilancio; Programmazione dei lavori consiliari; Programmazione regionale*

Sessione comunitaria

vedi: *Politiche comunitarie; Programmazione dei lavori consiliari*

Sottosegretario

- funzioni S. 25/5
- incompatibilità R. 8/1c, 11, 108/4
- indennità S. 25/5
- intervento in commissione R. 32/1, 51/6
- nomina S. 25/5
- posto riservato in aula R. 56/2

Statuto regionale

- contenuti C. 123
- procedure di approvazione C. 123; S. 64

Termini

vedi: *allegato n. 4*

Ufficio di presidenza del Consiglio regionale

- costituzione e funzionamento
 - composizione S. 16/1; R. 3/5-6
 - costituzione (elezione) S. 16/2; R. 3/3-6
 - deliberazioni e numero legale R. 18
 - durata in carica R. 4/3-4
 - elezioni suppletive R. 4
 - incompatibilità R. 19
 - Presidente S. 15; R. 14
 - proroga delle funzioni S. 16/2; R. 17/3
 - Consiglieri Segretari S. 16/1; R. 16
 - Vice Presidenti S. 16/1; R. 3/5, 15
- funzioni generali S. 16/3; R. 13
 - approvazione delle missioni valutative R. 111/2
 - approvazione del programma delle indagini conoscitive delle commissioni consiliari R. 42/1
 - autorizzazione al rilascio di pareri scritti ai consiglieri R. 105/5
 - commissioni di inchiesta S. 19/2; R. 52/3
 - commissioni in sede deliberante R. 40/1
 - composizione numerica delle commissioni consiliari R. 26/1
 - modalità di discussione della mozione di censura R. 127/4
 - modalità di discussione della mozione di sfiducia R. 126/4
 - modalità di discussione del programma di governo R. 5/2
 - modalità di utilizzo delle tecnologie informatiche R. 131
 - modalità tecniche di votazione in aula R. 76/3
 - monitoraggio sugli atti di sindacato ispettivo R. 128
 - programmazione dei lavori consiliari S.15/2, 17/3; R. 23/2, 23/6-7
 - proposta di esclusione dall'aula o di interdizione dei consiglieri dai lavori del Consiglio regionale R. 64/5
 - proposta di istituzione del Comitato paritetico di controllo e valutazione R. 108/1, 108/3
 - proposta istitutiva delle commissioni consiliari R. 25/3-4
 - pubblicità dei lavori e degli atti consiliari R. 115/7, 132
 - qualità della legislazione R. 105/2
 - ripartizione del tempo complessivo R. 83/2

sedute del Consiglio regionale fuori sede R. 56/1

stampa della relazione delle commissioni di indagine R. 71/3

tutela del diritto di informazione dei consiglieri regionali R. 112/11, 128

verifica della regolare costituzione dei gruppi consiliari R. 20/6

vedi anche: *Consiglieri Segretari del Consiglio regionale; Presidente del Consiglio regionale; Vice Presidenti del Consiglio regionale*

Ufficio di presidenza delle commissioni consiliari permanenti

— composizione R. 28/1

— elezione R. 28/1

— funzioni R. 29/1, 31/1, 43/2, 44/3-4

— incompatibilità R. 26/4

Vice Presidenti del Consiglio regionale

— elezione S. 16/1; R. 3/5

— funzioni R. 15

— incompatibilità R. 19

— sostituzione temporanea R. 54/5

vedi anche: *Presidente del Consiglio regionale; Ufficio di presidenza del Consiglio regionale*

Vice Presidente della Regione

— funzioni S. 25/9, 30/1c

Vice presidente delle commissioni consiliari permanenti

— funzioni R. 29/3-4

— incompatibilità R. 26/4

vedi anche: *Commissioni consiliari permanenti; Presidente di commissione consiliare*

Votazioni

vedi: *Modi di votazione e allegato n. 2*

ALLEGATO N. 1 TEMPI E MODALITÀ DEGLI INTERVENTI

L'articolo 69 del Regolamento stabilisce in linea generale l'ordine e la disciplina degli interventi. Ciascun consigliere può intervenire una volta sola durante la discussione di uno stesso argomento e il suo intervento non può superare i dieci minuti, salvo diversa ripartizione dei tempi o per decisione del Presidente, in relazione ad argomenti di particolare interesse.

Per determinate fattispecie o istituti il Regolamento prevede però interventi e tempi limitati, come indicato nella tabella che segue.

Art. 21, c. 4	Interventi a titolo personale di consiglieri del gruppo misto	Per non più di 5 minuti
Art. 23, c. 10	Per l'illustrazione di proposte di modifica al programma e al calendario	Un consigliere a favore e uno contro per non più di 5 minuti ciascuno
Art. 57, c. 2	Sulla proposta di riunire il Consiglio in seduta segreta	Un consigliere a favore e uno contro per non più di 10 minuti ciascuno
Art. 67, c. 2	Sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno della seduta	Un consigliere a favore e uno contro per non più di 5 minuti ciascuno su tutte le proposte
Art. 67, c. 4	Sulla domanda di trattazione urgente di argomento non iscritto all'ordine del giorno	Un consigliere a favore e uno contro per non più di 5 minuti ciascuno
Art. 70, c. 1	Per fatto personale	Il consigliere che ne ha fatto richiesta, per un massimo di 5 minuti, al termine della trattazione dell'argomento
Art. 72, c. 1	Sui richiami al regolamento	Un consigliere a favore e uno contro per non più di 5 minuti ciascuno
Art. 73, c. 4	Sulle questioni sospensive e pregiudiziali	Un consigliere per gruppo per non più di 5 minuti
Art. 74, c. 2	Sulla richiesta di chiusura della discussione generale	Un consigliere a favore e uno contro per non più di 5 minuti ciascuno
Art. 75, c. 1	Per dichiarazione di voto	<ul style="list-style-type: none"> - un consigliere per gruppo per non più di 10 minuti - i consiglieri dissenzienti (purché in numero inferiore alla metà del gruppo di appartenenza) per non più di 5 minuti

Art. 82, c. 2	Sulla richiesta al Consiglio di deliberare l'urgenza di un progetto di legge	Un consigliere a favore e uno contro per non più di 5 minuti ciascuno
Art. 85, cc. 2 e 5	<ul style="list-style-type: none"> - illustrazione degli ordini del giorno - dichiarazione di voto sugli ordini del giorno 	<ul style="list-style-type: none"> - da parte di uno dei presentatori per non più di 5 minuti - un consigliere per gruppo per non più di 5 minuti sul complesso degli ordini del giorno
Art. 89, c. 2	Intervento su ogni articolo di un progetto di legge	Ciascun consigliere, una sola volta, per non più di 10 minuti (contestualmente illustrando e pronunciandosi su emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi presentati)
Art. 92, c. 6	Dichiarazione di voto su ciascun articolo	Un consigliere per gruppo per non più di 5 minuti
Art. 115, c. 5	<ul style="list-style-type: none"> - illustrazione di un'interrogazione a risposta immediata - risposta - replica dell'interrogante 	<ul style="list-style-type: none"> - il primo firmatario o uno dei firmatari successivi, per non più di 2 minuti - da parte del Presidente della Giunta o di un rappresentante della Giunta per non più di 4 minuti - per non più di 2 minuti
Art. 119, c. 3	<ul style="list-style-type: none"> - illustrazione di un'interpellanza - risposta - replica dell'interpellante 	<ul style="list-style-type: none"> - il primo firmatario o uno dei firmatari successivi, per non più di 5 minuti - da parte del Presidente o di un rappresentante della Giunta per non più di 5 minuti - per non più di 3 minuti
Art. 122, c. 4	<ul style="list-style-type: none"> - illustrazione di una mozione - discussione - dichiarazione di voto 	<ul style="list-style-type: none"> - da parte del primo firmatario o di uno dei firmatari successivi, per non più di 10 minuti - un consigliere per gruppo per non più di 10 minuti, nonché un rappresentante della Giunta - un consigliere per gruppo per non più di 5 minuti ciascuno

ALLEGATO N. 2
TIPI DI MAGGIORANZA E MODALITÀ DI VOTO
PREVISTI DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO GENERALE

Gli articoli 35 e 58 del Regolamento stabiliscono rispettivamente che le commissioni consiliari e l'Assemblea deliberano a maggioranza semplice dei votanti.

Tra i votanti sono compresi anche i consiglieri che si siano astenuti o che abbiano votato scheda bianca.

I consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione, ma restano in aula, rilevano ai soli fini del numero legale.

Per numerose fattispecie e/o istituti sono previste maggioranze più elevate.

La tabella che segue dà conto dei vari tipi di maggioranza e delle modalità di voto, laddove espressamente indicate dallo Statuto e dal Regolamento, diverse da quelle ordinarie.

istituto/fattispecie	maggioranza richiesta modalità di voto
Comitato paritetico di controllo e valutazione	
Elezione del presidente R. 108/5	Maggioranza assoluta dei componenti <i>Scrutinio segreto</i>
Elezione del vice presidente R. 108/5	Maggioranza assoluta dei componenti <i>Scrutinio segreto</i>
Comitato regionale per le comunicazioni	
Approvazione legge istitutiva S. 62	Maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio
Commissione d'inchiesta	
Elezione del Presidente (la carica è riservata a un consigliere di minoranza) S. 19/3, R. 52/5	Maggioranza assoluta dei componenti della commissione <i>Scrutinio segreto</i>
Elezione del vice presidente R. 52/5	Maggioranza dei voti espressi <i>Scrutinio segreto</i>
Elezione del segretario R. 52/5	Maggioranza dei voti espressi <i>Scrutinio segreto</i>
Commissione garante dello Statuto	
Approvazione legge istitutiva S. 59/3	Maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio
Elezione dei componenti S. 59/2	Maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio nelle prime tre votazioni; dalla quarta è sufficiente la maggioranza assoluta
Adozione di deliberazione consiliare difforme dal parere della Commissione garante S. 60/2	Maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio
Commissioni consiliari permanenti	
Elezione del presidente S. 18, R. 28/1	Maggior numero di voti <i>Scrutinio segreto</i>
Elezione del vice presidente S. 18, R. 28/1	Maggior numero di voti <i>Scrutinio segreto</i>
Elezione del segretario S. 18, R. 28/1	Maggior numero di voti <i>Scrutinio segreto</i>
Trattazione di argomento non iscritto all'ordine del giorno R. 30/3	Maggioranza dei 2/3 dei voti <i>Palese, per alzata di mano</i>

Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari	
Adozione del programma e del calendario dei lavori consiliari R. 23/6	Maggioranza dei 4/5 dei votanti
Ripartizione del tempo complessivo R. 83/2	Maggioranza dei 4/5 dei votanti
Sospensione dell'esame di un progetto di legge in Assemblea R. 90/1	Maggioranza dei 4/5 dei votanti
Consiglio delle autonomie locali	
Adozione di deliberazione consiliare difforme dal parere del Consiglio delle autonomie locali S. 54/4	Maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio
Difensore civico	
Approvazione legge istitutiva S. 61/7	Maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio
Elezione S. 61/4	Maggioranza dei 2/3 dei componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta è sufficiente la maggioranza assoluta <i>Scrutinio segreto</i>
Giunta delle elezioni	
Elezione del presidente (la carica è riservata a un consigliere di minoranza) R. 7/3	Maggioranza dei 2/3 dei voti rappresentati in Consiglio <i>Scrutinio segreto</i>
Elezione del vice presidente R. 7/4	Maggioranza dei voti espressi <i>Scrutinio segreto</i>
Elezione del segretario R. 7/4	Maggioranza dei voti espressi <i>Scrutinio segreto</i>
Giunta per il Regolamento	
Adozione delle decisioni R. 13/4	Maggioranza assoluta dei componenti
Legge/i per la disciplina del sistema di elezione, cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei consiglieri regionali	
Approvazione S. 12/3	Maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio
Mozione di censura	
Approvazione S. 29/1, R. 127/6	Maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio <i>Appello nominale</i>

Mozione di sfiducia	
Approvazione S. 26/1, R. 126/6	Maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio <i>Appello nominale</i>
Progetti di legge	
Dichiarazione d'urgenza S. 35/2, R. 82/2	Maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio
Votazione finale R. 94/3	Maggioranza semplice, salvi i casi in cui sono richiesti maggioranze speciali <i>Nominale con procedimento elettronico; il voto segreto può essere chiesto con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 79</i>
Referendum consultivo	
Indizione S. 52/1	Maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio
Regolamenti delegati	
Attribuzione dell'approvazione alla Giunta S. 41/3	Maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio
Regolamento generale del Consiglio	
Approvazione S. 33/3, R. 13/6	Maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio nella votazione finale <i>Palese</i>
Seduta consiliare	
Adozione della decisione di riunirsi fuori della propria sede R. 56/1	Unanimità dei componenti dell'Ufficio di presidenza o maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione
Interdizione di un consigliere regionale dal partecipare ai lavori per un massimo di tre sedute R. 64/5	Maggioranza dei 2/3 dei votanti
Statuto	
Approvazione e modifiche S. 64, R. 79/5	Maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio <i>Palese. Doppia deliberazione "conforme" ad intervallo non inferiore a 2 mesi</i>
Ufficio di presidenza del Consiglio	
Elezione del Presidente S. 15/1, R. 3/4	Maggioranza dei 2/3 del Consiglio regionale nelle prime tre votazioni; dalla quarta è sufficiente la maggioranza assoluta <i>Scrutinio segreto</i>
Elezione dei due Vice Presidenti S. 16/1, R. 3/5	Maggior numero di voti <i>Scrutinio segreto con voto limitato a uno</i>
Elezione dei due Segretari S. 16/1, R. 3/5	Maggior numero di voti <i>Scrutinio segreto con voto limitato a uno</i>

ALLEGATO N. 3
LA RISERVA DI LEGGE NELLO STATUTO

Statuto	materia – funzione – istituto da regolarsi con legge
Art. 1, c. 3	Disciplina delle funzioni di città metropolitana per Milano capoluogo.
Art. 1, c. 4	Festa, bandiera, stemma e gonfalone regionale.
Art. 3, c. 2	Attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
Art. 4, c. 2	Conferimento delle funzioni di interesse locale a comuni, province e città metropolitane.
Art. 4, c. 4	Esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza o inattività degli enti locali.
Art. 9, c. 2 Art. 46, c. 5	Semplificazione amministrativa, partecipazione e accesso dei cittadini agli atti e procedimenti. Tutela dei cittadini nei casi di omissione o ritardo nell'adozione dei provvedimenti richiesti.
Art. 11, c. 2	Promozione delle condizioni di parità tra uomini e donne, per l'accesso alle cariche elettive, ai sensi degli articoli 51 e 117, settimo comma, della Costituzione.
Art. 12 Art. 24	Sistema di elezione, cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei consiglieri regionali.
Art. 13, c. 7 Art. 25, c. 5 Art. 27, c. 3	Indennità dei consiglieri, del Presidente, degli assessori regionali e dei sottosegretari del Presidente regionale.
Art. 14, c. 3, lett. c)	Istituzione di nuovi comuni e modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni.
Art. 14, c. 3, lett. i)	Norme generali inerenti alla garanzia dei diritti civili e sociali.
Art. 14, c. 3, lett. j)	Istituzione e modifica dei tributi e imposte regionali, nonché di ogni altra prestazione personale e patrimoniale.
Art. 14, c. 3, lett. l) Art. 48	Istituzione e ordinamento di enti, anche economici, dipendenti dalla Regione, aziende, autorità amministrative e agenzie regionali, e modalità di controllo da parte del Consiglio regionale.
Art. 14, c. 3, lett. n)	Ratifica delle intese della Regione con altre Regioni, accordi con Stati e enti territoriali interni ad altri stati.
Art. 14, c. 3, lett. p)	Individuazione di ulteriori casi di designazione e nomina di rappresentanti del Consiglio.
Art. 22, c. 4	Istituzione di uffici e organismi di studio e ricerca che collaborano direttamente con i singoli consiglieri e con i gruppi consiliari.
Art. 23, c. 1	Individuazione delle cariche elettive degli enti, per le quali le commissioni consiliari procedono all'audizione dei rispettivi titolari.

Art. 28, c. 1, lett. k)	Amministrazione del demanio e patrimonio regionale.
Art. 37, c. 1 Art. 43, c. 1	Formule di promulgazione e pubblicazione delle leggi e di emanazione dei regolamenti.
Art. 39 Art. 42, c. 1, lett. c)	Attuazione della normativa comunitaria.
Art. 42, c. 1, lett. b)	Autorizzazione all'approvazione dei regolamenti di delegificazione.
Art. 44, c. 2	Determinazione dei casi in cui i testi normativi devono essere accompagnati da una relazione sull'analisi tecnico-normativa e sull'impatto della regolazione.
Art. 47, c. 1	Raccolta e messa a disposizione delle informazioni necessarie all'esercizio dell'attività del Consiglio e dei singoli consiglieri.
Art. 48 Art. 56 Art. 57	Disciplina del sistema di contabilità regionale e programmazione.
Art. 49	Principi dell'ordinamento degli uffici regionali.
Art. 50	Disciplina dell'iniziativa popolare per la formazione delle leggi.
Art. 51	Disciplina delle modalità di attuazione del <i>referendum</i> abrogativo.
Art. 52	Disciplina della modalità di attuazione del <i>referendum</i> consultivo.
Art. 54	Disciplina del funzionamento, organizzazione e composizione del Consiglio delle autonomie locali.
Art. 56	Disciplina degli strumenti di programmazione economico-finanziaria. Contrazione di mutui, emissione di obbligazioni e altre forme di raccolta finanziaria.
Art. 57	Bilancio di previsione annuale e pluriennale, finanziaria, rendiconto generale e assestamento. Autorizzazione dell'esercizio provvisorio di bilancio.
Art. 58	Determinazione di modalità e strumenti del controllo.
Artt. 59 e 60	Istituzione della Commissione garante dello Statuto.
Art. 61	Disciplina delle funzioni del Difensore regionale.
Art. 62, c. 1	Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.
Art. 63, c. 2	Disciplina della composizione e funzioni del Consiglio per le pari opportunità.

ALLEGATO N. 4
TERMINI PREVISTI DALLO STATUTO
E DAL REGOLAMENTO GENERALE

fattispecie	termine
Assestamento di bilancio	
Trasmissione ai consiglieri del testo licenziato dalla commissione R. 99/5	Almeno 10 giorni prima della sessione di bilancio
Approvazione da parte del Consiglio regionale R. 97/3	Entro il 31 luglio
Presentazione di emendamenti R. 99/9-10	<ul style="list-style-type: none"> - Entro le ore 12.30 del giorno non festivo precedente l'inizio della sessione - Anche nel corso della sessione, da parte del relatore, del rappresentante della Giunta, della commissione referente, purché riguardanti i contenuti di emendamenti già presentati
Distribuzione dell'elenco degli emendamenti dichiarati inammissibili in Assemblea R. 99/12	Almeno 3 ore prima della trattazione del progetto di legge
Audizioni da parte delle commissioni consiliari	
Dei soggetti nominati dalla Giunta regionale negli enti del sistema regionale S. 23/1, R. 45/1	Entro 30 giorni dalla nomina o elezione
Dei soggetti di cui all'articolo 36, comma 2, dello Statuto, nell'ambito del procedimento legislativo S. 36/2, R. 44/4	Con preavviso di almeno 3 giorni
Bilancio annuale e pluriennale della Regione	
Deliberazione da parte della Giunta regionale S. 57/4	Entro il 30 settembre
Trasmissione ai consiglieri del testo licenziato dalla commissione R. 99/5	Almeno 10 giorni prima della sessione di bilancio
Approvazione da parte del Consiglio regionale S. 57/4, R. 97/4, 101/1	Entro il 31 dicembre

Presentazione di emendamenti R. 99/9-10	<ul style="list-style-type: none"> - Entro le ore 12.30 del giorno non festivo precedente l'inizio della sessione - Anche nel corso della sessione, da parte del relatore, del rappresentante della Giunta, della commissione referente, purché riguardanti i contenuti di emendamenti già presentati
Distribuzione dell'elenco degli emendamenti dichiarati inammissibili in Assemblea R. 99/12	Almeno 3 ore prima della trattazione del progetto di legge
Esercizio provvisorio S. 57/5	Non superiore a 4 mesi
Comitato paritetico di controllo e valutazione	
Istituzione S. 45, R. 108/1	Entro 45 giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio
Elezione del presidente e del vice presidente R. 108/5	Nella prima seduta
Commissioni consiliari permanenti	
Istituzione R. 25/1	All'inizio della legislatura
Rinnovo R. 25/5	A metà legislatura
Elezione dell'ufficio di presidenza R. 28/1	Nella prima seduta
Invio dell'avviso di convocazione straordinaria R. 31/4	Non meno di 3 giorni prima della riunione (in caso di urgenza il termine può essere ridotto sino a 24 ore)
Audizioni dei soggetti nominati dalla Giunta regionale negli enti del sistema regionale S. 23/1, R. 45/1	Entro 30 giorni dalla nomina o elezione
Audizione dei soggetti di cui all'articolo 36, comma 2, dello Statuto, nell'ambito del procedimento legislativo S. 36/2, R. 44/4	Con preavviso di almeno 3 giorni
Trasmissione alle commissioni degli atti e dei documenti richiesti nell'esercizio della funzione di vigilanza e controllo R. 51/5	Entro 30 giorni dalla richiesta
Intervento del Presidente della Regione o di un assessore alla seduta R. 51/6	Entro 15 giorni dalla richiesta

Commissioni d'inchiesta	
Adozione della deliberazione istitutiva da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio R. 52/3	Entro 15 giorni dalla richiesta
Designazione dei componenti da parte dei gruppi consiliari R. 52/4	Entro 10 giorni dalla istituzione
Elezione dell'ufficio di presidenza R. 52/5	Nella prima seduta
Consiglieri regionali	
Entrano nell'esercizio delle funzioni S. 13/3, R. 1/1	All'atto della proclamazione
Dimissioni dalla carica	
<i>Annuncio e discussione</i> R. 12/2	<i>Nella seduta consiliare immediatamente successiva alla presentazione</i>
<i>Ripresentazione delle dimissioni respinte dal Consiglio</i> R. 12/3	<i>Entro 10 giorni</i>
Consiglio regionale	
Seduta d'insediamento R. 2/1, 2/3	Non prima di 10 e non oltre 15 giorni dalla proclamazione di tutti gli eletti In caso di inosservanza del termine di cui sopra si riunisce di diritto il ventesimo giorno non festivo successivo alla proclamazione di tutti gli eletti
<i>Trasmissione dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno</i> R. 2/2	<i>Almeno 5 giorni prima della seduta d'insediamento</i>
Seduta ordinaria	
<i>Trasmissione dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno</i> R. 54/3	<i>Almeno 3 giorni prima della seduta</i>
Seduta straordinaria R. 54/2	Entro 30 giorni dalla richiesta
<i>Trasmissione dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno</i> R. 54/3	<i>Almeno 24 ore prima della seduta</i>

Conto consuntivo della Regione	
Trasmissione ai consiglieri del testo licenziato dalla commissione R. 99/5	Almeno 10 giorni prima della sessione di bilancio
Approvazione da parte del Consiglio regionale R. 97/4	Entro il 31 luglio
Diritto all'informazione e all'accesso da parte dei consiglieri regionali	
Accoglimento della richiesta di accesso R. 112/9	Entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione
Comunicazione al consigliere interessato di eventuali irregolarità della richiesta scritta R. 112/10	Entro 10 giorni
Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR)	
Approvazione della risoluzione sul DPEFR da parte del Consiglio regionale R. 97/3, 98	Entro il 31 luglio
Approvazione della nota di aggiornamento al DPEFR da parte del Consiglio regionale R. 98/7	Prima della conclusione in commissione dell'esame della legge finanziaria, della legge collegata e del bilancio di previsione
Emendamenti	
Presentazione R. 87/1, 87/3	<ul style="list-style-type: none"> - Entro le ore 12.30 del giorno non festivo precedente la seduta - Dopo la scadenza del termine di cui sopra e anche nel corso della seduta, se presentati dal relatore, dal rappresentante della Giunta, dalla commissione referente
Presentazione di subemendamenti R. 87/4	<ul style="list-style-type: none"> - Sino al termine della discussione generale - Entro il termine stabilito dal Presidente del Consiglio in caso siano riferiti agli emendamenti presentati a norma del comma 3 dell'articolo 87
Giunta delle elezioni	
Costituzione S. 13/4, R. 7/1	Nella prima seduta del Consiglio
Elezione dell'ufficio di presidenza R. 7/2	Nella prima riunione

Esame della posizione dei consiglieri regionali

Comunicazione alla Giunta delle elezioni degli uffici e delle cariche ricoperte dai consiglieri
R. 8/2, 10/2-3

- Entro la prima seduta del Consiglio all'inizio della legislatura
- Entro 15 giorni dalla proclamazione da parte dei consiglieri subentrati nel corso della legislatura
- Entro 10 giorni dall'assunzione di nuovi incarichi nel corso del mandato

Presentazione alla Giunta delle elezioni delle controdeduzioni alle contestazioni relative a cause di ineleggibilità o incompatibilità
R. 9/1

Entro 10 giorni dalla notificazione

Deliberazione consiliare di accertamento della sussistenza di cause di incompatibilità
R. 9/2

Entro 10 giorni dalla presentazione delle controdeduzioni

Comunicazione scritta dell'opzione da parte del consigliere dichiarato incompatibile
R. 9/2

Entro 10 giorni dalla deliberazione consiliare

Presentazione al Consiglio delle proposte di convalida e annullamento dell'elezione dei consiglieri, nonché di decadenza dalla carica
R. 9/3, 10/4

Entro 60 giorni dalla sua costituzione all'inizio della legislatura
Entro 30 giorni dall'avvio del procedimento nel corso della legislatura

Deliberazioni consiliari di convalida e annullamento dell'elezione dei consiglieri, nonché di decadenza
R. 9/3

Entro 30 giorni dalla conclusione degli adempimenti istruttori da parte della Giunta delle elezioni

Notifica ai consiglieri interessati delle deliberazioni di annullamento e di decadenza
R. 9/4

Entro 5 giorni dalla deliberazione consiliare

Esame della posizione degli assessori e sottosegretari nominati al di fuori del Consiglio regionale

Comunicazione degli uffici e delle cariche ricoperti
R. 11/1

Entro 15 giorni dalla nomina

Notificazione di eventuali contestazioni
R. 11/2

Entro 20 giorni dall'avvio del procedimento

Presentazione delle controdeduzioni
R. 11/2

Entro 10 giorni dalla notificazione

Comunicazione delle risultanze istruttorie della Giunta delle elezioni al Presidente della regione
R. 11/3

Entro 10 giorni dalla presentazione delle controdeduzioni

Giunta per il regolamento	
Costituzione R. 13/1	Entro 45 giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio
Giunta regionale	
Nomina dei componenti da parte del Presidente S. 25/6	Entro 10 giorni dalla sua proclamazione
Comunicazione al Consiglio dei componenti della Giunta S. 25/6	Entro 48 ore dalla nomina
Gruppi consiliari	
Dichiarazione del consigliere di appartenenza al gruppo all'inizio della legislatura R. 20/1	Entro la prima seduta del Consiglio regionale
Dichiarazione del consigliere di appartenenza al gruppo nel corso della legislatura R. 20/1	Entro la seduta successiva alla proclamazione
Nomina del presidente del gruppo R. 20/4	Entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio
Verifica della regolare costituzione dei gruppi da parte dell'Ufficio di presidenza R. 20/6	Entro 5 giorni dalla nomina dei presidenti dei gruppi
Interrogazioni a risposta immediata	
Presentazione R. 115/3	Almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta consiliare
Interrogazioni e interpellanze a risposta scritta	
Risposta da parte della Giunta regionale R. 117/2, 120/1	Entro 20 giorni dall'annuncio al Consiglio
Interrogazioni e interpellanze con risposta in commissione	
Iscrizione all'ordine del giorno R. 116/2, 119/5	Entro 20 giorni dalla trasmissione

Intese Giunta regionale/commissioni consiliari	
Conseguimento dell'intesa su un provvedimento amministrativo di competenza della Giunta regionale R. 47/2	Entro il termine stabilito dalla legge
Pronuncia definitiva da parte della commissione in caso di mancato accoglimento da parte della Giunta delle condizioni espresse dalla commissione R. 47/4	Nei termini previsti dalla legge o, se scaduti, entro i 15 giorni successivi al ricevimento della proposta trasmessa dalla Giunta
Legge collegata alla manovra finanziaria regionale	
Trasmissione ai consiglieri del testo licenziato dalla commissione R. 99/5	Almeno 10 giorni prima della sessione di bilancio
Approvazione da parte del Consiglio regionale R. 97/4	Entro il 31 dicembre
Presentazione di emendamenti <i>(sono ammissibili solo gli emendamenti che riguardano le materie oggetto degli specifici articoli del progetto di legge)</i> R. 87/3, 99/9, 100/5	<ul style="list-style-type: none"> - Entro le ore 12.30 del giorno non festivo precedente l'inizio della sessione - Anche nel corso della sessione, da parte del relatore, del rappresentante della Giunta, della commissione referente
Distribuzione dell'elenco degli emendamenti dichiarati inammissibili in Assemblea R. 100/7	Almeno 3 ore prima della trattazione del progetto di legge
Legge finanziaria regionale	
Trasmissione ai consiglieri del testo licenziato dalla commissione R. 99/5	Almeno 10 giorni prima della sessione di bilancio
Approvazione da parte del Consiglio regionale R. 97/4	Entro il 31 dicembre
Presentazione di emendamenti R. 99/9-10	<ul style="list-style-type: none"> - Entro le ore 12.30 del giorno non festivo precedente l'inizio della sessione - Anche nel corso della sessione, da parte del relatore, del rappresentante della Giunta, della commissione referente, purché riguardanti i contenuti di emendamenti già presentati
Distribuzione dell'elenco degli emendamenti dichiarati inammissibili in Assemblea R. 99/12	Almeno 3 ore prima della trattazione del progetto di legge

Legge regionale	
Promulgazione S. 37/1	Entro 15 giorni dall'approvazione
Pubblicazione S. 37/2	Entro 5 giorni dalla promulgazione
Entrata in vigore S. 37/2	Il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso
Legge regionale statutaria	
Pubblicazione S. 64/6	Entro 5 giorni dalla promulgazione
Entrata in vigore S. 64/6	Il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR
Mozione	
Presentazione di mozioni collegate a quelle iscritte all'ordine del giorno della seduta consiliare R. 122/3	Entro le ore 12.30 del giorno precedente la seduta
Mozione di censura	
Discussione della mozione S. 29/2, R. 127/3	Non prima di 3 e non oltre 20 giorni dalla presentazione
Comunicazione delle determinazioni del Presidente della Regione al Consiglio regionale R. 127/7	Entro 15 giorni dall'approvazione della mozione
Mozione di sfiducia	
Discussione della mozione S. 26/1, R. 126/3	Non prima di 3 e non oltre 20 giorni dalla presentazione
Nomine	
Comunicazione delle scelte effettuate dalla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari di minoranza S. 28/1h, R. 130/2	Almeno 5 giorni prima della scadenza del termine entro il quale la Giunta deve provvedere alla nomina
Pareri delle commissioni consiliari	
Su provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta R. 46/2	Entro i termini stabiliti dalla legge

Parere facoltativo alla commissione referente R. 48/3	Entro 15 giorni dall'assegnazione dell'affare
Parere obbligatorio della commissione programmazione e bilancio sui progetti di legge comportanti spese o minori entrate R. 49/2	Entro 15 giorni dalla trasmissione del testo da parte della commissione referente e comunque nel rispetto del programma e del calendario dei lavori consiliari
Parere obbligatorio alla Giunta regionale sui regolamenti regionali S. 42/1, R. 50/1	Entro 60 giorni dall'assegnazione
Parere obbligatorio alla Giunta regionale sui regolamenti delegati dello Stato R. 50/2	Entro il termine stabilito dal Consiglio
Petizioni popolari	
Iscrizione all'ordine del giorno della commissione R. 53/3	Entro 60 giorni dall'assegnazione
Progetti di legge	
Iscrizione all'ordine del giorno e decisione da parte del Consiglio sulle proposte di legge regionale di iniziativa degli enti locali che rappresentino la maggioranza degli elettori S. 38/1	Decorsi 6 mesi dalla presentazione
Ripresentazione di progetti di legge respinti dal Consiglio R. 81/3	Decorsi 6 mesi dalla deliberazione consiliare
Programma di governo	
Illustrazione al Consiglio da parte del Presidente della Regione S. 25/8, R. 5/1	Nella seduta immediatamente successiva a quella di insediamento del Consiglio e comunque entro 15 giorni dalla formazione della Giunta
Programma e calendario dei lavori consiliari	
Trasmissione delle proposte al Presidente del Consiglio da parte della Giunta e dei gruppi consiliari R. 23/4	Entro il giorno precedente a quello della riunione
Presentazione delle richieste di deroga R. 23/12	Prima che il programma e il calendario diventino definitivi
Presentazione delle relazioni delle commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori R. 24/3	Entro 60 giorni dall'adozione del programma e del calendario

Proroga delle funzioni

(nel caso di elezioni conseguenti alla scadenza naturale della legislatura o in caso di scioglimento anticipato del Consiglio)

- del Consiglio regionale
S. 30/1a

Fino alla prima seduta del nuovo Consiglio regionale (limitatamente agli adempimenti indifferibili e urgenti)

- dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale
S. 16/2, R. 17/3

Fino alla prima seduta del nuovo Consiglio regionale

- della Giunta regionale e del suo Presidente
S. 30/1b

Fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione (limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili)

Referendum

Riproposizione della richiesta in caso di esito sfavorevole
S. 51/7

Non prima di 5 anni

Regolamenti regionali

Espressione del parere obbligatorio da parte delle commissioni alla Giunta regionale
S. 42/1, R. 50/1

Entro 60 giorni dall'assegnazione

Espressione del parere obbligatorio da parte delle commissioni alla Giunta regionale sui regolamenti delegati dello Stato
R. 50/2

Entro il termine stabilito dal Consiglio

Emanazione
S. 43/1

Entro 5 giorni dall'approvazione

Entrata in vigore
S. 43/2

Il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR, salvo che il regolamento stesso stabilisca un termine maggiore

Regolamento generale del Consiglio regionale

Entrata in vigore
S. 33/4, R. 134/1

Il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR, salvo che sia stabilito un termine diverso

Sessione comunitaria

Svolgimento
R. 102/2

Entro il 31 marzo

Sessioni di bilancio

Svolgimento
R. 97/3, R. 97/4

- Prima sessione: entro il 31 luglio
- Seconda sessione: entro il 31 dicembre

Ufficio di presidenza

Costituzione
S. 16/2, R. 3/3

Nella prima seduta del Consiglio